

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 11

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 marzo 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 70. Sentenza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Regione Sicilia - Ex dirigenti Chisade S.p.a. - Benefici economici in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - Trattamento discriminatorio rispetto ai restanti dipendenti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 180/1987 - Applicabilità dei benefici, oltre che agli operai ed impiegati, anche ai dirigenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 11

N. 71. Sentenza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Prestazioni dovute - Termine prescrizione triennale per il conseguimento - Decorrenza dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del datore di lavoro o dell'obbligato civilmente - Mancata previsione - Differenziazione tra prestazione assicurativa e danno risarcibile (richiamo alla sentenza della Corte n. 356/1991) - Richiesta di pronuncia additiva - Termine rispondente sia alle esigenze dell'I.N.A.I.L. che a quelle dell'assicurato - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 12

N. 72. Sentenza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Comuni dell'isola d'Elba, del Giglio e Capraia - Esclusione - Indebita limitazione, con regolamento ministeriale, dell'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria dal decreto-legge - Lesione di attribuzioni regionali in materia di agricoltura ed artigianato - Non spettanza allo Stato l'esclusione di territori ricadenti nell'ambito della regione - Annullamento dell'art. 1, primo comma, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224

» 16

N. 73. Ordinanza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Fattispecie di oblazione non discrezionale - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Possibilità per il soggetto danneggiato dal reato di adire il giudice civile per la condanna del convenuto al risarcimento nonché al rimborso delle spese sostenute nel processo penale - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 162).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 18

N. 74. Ordinanza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Contenzioso - Termini di decadenza per l'azione - Interessi per ritardato pagamento della prestazione - Pensioni integrate al minimo - Conservazione dell'importo del trattamento minimo - Questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate (sentenza n. 246/1992 e ordinanza n. 376/1992) - Difetto di rilevanza - Questioni già decise dalla Corte con ordinanza n. 410/1992 - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma, non convertito in legge).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, 101, 102, 104 e 136)

Pag. 20

N. 75. Ordinanza 11-26 febbraio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Convenuto - Diritto alla precisazione della residenza delle persone citate a testi - Mancata previsione - Richiamo dell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Esclusione delle norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo dell'art. 10 della Costituzione.

(C.P.C., art. 244, primo comma).

(Cost., art. 10)

» 22

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Sardegna - Attività regionali all'estero - Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca - Negoziazione e sottoscrizione della predetta «dichiarazione» all'insaputa dello Stato e pertanto in assenza di qualsivoglia intesa, consenso o autorizzazione dello stesso - Impossibilità di ricomprendere l'atto in questione tra le attività «di mero rilievo internazionale» o «promozionali» consentite alla regione - Esorbitanza dalla sfera di competenza regionale della prevista istituzione di un organo bilaterale permanente sardo-ceco denominato «commissione di esperti», incaricato, tra l'altro, di redigere un «programma periodico di attività» - Dubbia legittimità della avvenuta sottoscrizione dell'accordo, per la regione, da parte di un assessore.

(Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca in data 8 maggio 1992).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6)

Pag. 25

N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 febbraio 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni in relazione alla particolare «gravità» delle «attuali condizioni meteo-climatiche dalle quali deriva uno stato di pericolo di rilevanza nazionale di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica» dovuto alla «maggiore vulnerabilità» di questa - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia, così come disciplinata dalla legge quadro n. 157/1992, che assegna alle regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oltreché per malattia o altre calamità (riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/1988).

(Ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste).

[Statuto Valle d'Aosta, artt. 2, lettere d) e l), e 4]

» 26

N. 88. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo del 19 marzo 1992.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed alla posizione funzionale - Non consentita (anzitutto all'entrata in vigore del d.P.R. 19 dicembre 1990 che ha stabilito una diversa disciplina) corresponsione della retribuzione corrispondente alle più elevate funzioni espletate nei previsti sessanta giorni, o di fatto, anche oltre tale periodo - Obbligo di corresponsione, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 296/1990, per il periodo successivo ai sessanta giorni, del trattamento economico corrispondente all'attività svolta - Irrazionalità della norma così come interpretata dalla predetta sentenza per l'automaticità delle conseguenze senza tener conto dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle mansioni superiori - Incidenza sul diritto alla salute, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98; c.c., art. 2126)

Pag. 28

N. 89. Ordinanza del pretore di Venezia del 12 gennaio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di condanna al rilascio per scadenza del contratto e ordinanze di convalida di licenza o di sfratto - Esecuzione - Lamentata omessa previsione di sospensione per gli immobili siti nel territorio del Lido di Venezia - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina per gli immobili siti a Venezia e nelle isole della laguna.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., art. 3)

» 89

N. 90. Ordinanza del pretore di Monza del 5 gennaio 1993.

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (rivalsa ospedaliera) - Recupero presso terzi responsabili - Utilizzazione della procedura coattiva di cui al r.d. n. 639/1910 ma con estensione della stessa (nella normativa statale non prevista) anche ai crediti non liquidi e non esigibili - Emissione, in base all'accertamento sulla responsabilità compiuto dall'autorità amministrativa e, per giunta, senza contraddittorio, di una ingiunzione dotata dell'efficacia di titolo esecutivo mediante visto di esecutorietà del pretore limitato all'esame della regolarità formale - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa e lesione della sfera di competenza regionale da cui esula la materia della tutela giurisdizionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 727/1988, 594/1990, 489 e 505 del 1991) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986 concernente questione analoga.

(Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1; legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 16, terzo comma, u.p.).

(Cost., artt. 3, 24, 108 e 117)

» 34

N. 91. Ordinanza del pretore di Verona del 1° dicembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidità - Possibilità di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidità - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia già adottato provvedimenti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, in base ad un elemento estrinseco dipendente dalla maggiore o minore solerzia dell'ufficio I.N.P.S. territorialmente competente - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità - Riferimento alla sentenza n. 286/1990, di non fondatezza di analoghe questioni, ritenuta superabile dal giudice *a quo*.

(Legge 13 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma; legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 37

N. 92. Ordinanza del pretore di Viterbo del 4 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 40

N. 93. Ordinanza del pretore di Viterbo del 4 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 41

N. 94. Ordinanza della corte di appello di Cagliari del 16 ottobre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accertata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato - Attribuzione al Ministro dei ll.pp. del potere di definire i criteri per l'individuazione della edificabilità delle aree - Violazione del principio della capacità contributiva in quanto per l'opera pubblica il proprietario espropriato contribuisce in misura superiore agli altri cittadini (differenza tra valore di mercato ed indennità di esproprio) nonché del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illeciti ed illegittimi della p.a. - Violazione altresì, del principio che, nel procedimento di formazione delle leggi, esige l'approvazione articolo per articolo, nonché della competenza legislativa regionale in materia di edificabilità.

(Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, n. 5; legge 8 agosto 1992, n. 359, artt. 1 e 5-bis).

(Cost., artt. 3, 53, 71, 72, 113 e 117)

» 42

N. 95. Ordinanza del tribunale di Belluno del 15 dicembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 44

N. 96. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 6 ottobre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (liberazione anticipata, ecc.) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di irretroattività della legge penale, di finalità rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa - sottrazione al giudice naturale, preconstituito per legge, del potere di valutare l'esistenza delle condizioni per la revoca delle misure alternative.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27)

Pag. 46

N. 97. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 24 novembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Richiesta di semilibertà - Ammissibilità per coloro che collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 - Conseguente impossibilità per coloro che non possono offrire collaborazione - Lamentata mancata considerazione del percorso rieducativo e di risocializzazione del condannato - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa, per quanto riguarda, in particolare, il riesame degli effetti rieducativi e riabilitativi dell'esecuzione della pena - Violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, p.p.; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 24, 25 e 27)

» 51

N. 98. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 10 dicembre 1992.

Pensioni - Pensioni privilegiate di guerra - Vedova passata a nuove nozze - Perdita del diritto a pensione in caso di reddito annuo superiore al limite di legge del secondo coniuge - Irrazionalità della condizione della non possidenza (in relazione a determinati parametri reddituali) - Pregiudizio del dovere-diritto di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e ostacolo al matrimonio e alla formazione di una famiglia legittima - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 325/1992 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente in relazione alla diversa prospettazione.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, primo comma).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31)

» 54

N. 99. Ordinanza del tribunale di Reggio Emilia del 3 novembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di vigilatrice d'infanzia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la riscattabilità (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 426/1990 e 133/1991) rispettivamente dei corsi per assistenti sociali e per tecnico fisioterapista - Riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale nn. 765/1988, 280/1991 e 26/1992.

(Legge 8 marzo 1918, n. 152, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 56

N. 100. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 3 luglio 1992.

Regione Lombardia - Controlli amministrativi - Atti soggetti al controllo del CO.RE.CO. - Previsione della decadenza delle delibere pervenute a detto organo oltre i trenta giorni dalla loro adozione - Disparità di trattamento di situazioni identiche facendosi derivare la legittimità o illegittimità (con conseguente decadenza) dell'atto sottoposto a controllo da elementi estrinseci (solerzia degli uffici postali) - Non consentita legislazione regionale sui controlli amministrativi e violazione dell'autonomia degli enti controllati.

(Legge regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 8, modificato dalla legge regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16).

(Cost., artt. 3, 117, 128 e 130)

Pag. 59

N. 101. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 19 giugno 1992.

Pensioni - Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Superstiti - Coniuge separato per colpa - Diritto al trattamento - Esclusione - Diritto solo alla corresponsione di un assegno alimentare - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato.

(R.D.-L. 30 marzo 1918, n. 680, art. 38, primo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 7, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 62

N. 102. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 26 novembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 64

N. 103. Ordinanza della corte di appello di Trento del 12 novembre 1992.

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi (nella specie: cloruri) eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge n. 319/1976 - Ritenuta impossibilità per determinate categorie di imprese di rispettare i suddetti limiti peraltro non vigenti (per i cloruri) in altri Paesi della CEE e già derogati in altre regioni italiane (Toscana e Veneto) - Insussistenza di contrasto con le esigenze di tutela della collettività - Denunciata violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela della libertà di iniziativa economica.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21).

(Cost., artt. 4 e 41)

» 66

N. 104. Ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 10 novembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'ex O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze di detta Opera - Esclusione dell'indennità di buonuscita (e corresponsione in luogo di essa di meno vantaggiosa indennità di anzianità) per gli ex dipendenti che non abbiano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla C.P.D.E.L. - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli ex dipendenti dell'O.N.M.I. che, avendo effettuato la opzione, hanno invece diritto alla suddetta indennità - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, art. 5; decreto interministeriale 5 agosto 1969, art. 4, secondo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

» 71

n. 105. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona dell'8 ottobre 1992.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Criteri - Riferimento, per giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, alla pena irrogata dal giudice e non invece alla pena residua così come stabilito dal d.-l. n. 374/1992 per l'analoga misura prevista in favore dei tossicodipendenti che si sottopongono al programma terapeutico socio-riabilitativo - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

Pag. 74

n. 106. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 13 e 27)

» 79

n. 107. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 13 e 27)

» 85

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 70

Sentenza 11-26 febbraio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Regione Sicilia - Ex dirigenti Chisade S.p.a. - Benefici economici in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - Trattamento discriminatorio rispetto ai restanti dipendenti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 180/1987 - Applicabilità dei benefici, oltre che agli operai ed impiegati, anche ai dirigenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l'Ente Minerario Siciliano ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Un ex dirigente della Chisade s.p.a. (del gruppo EMS), posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della Corte Costituzionale.

Il Pretore considerava che, nell'ambito del piano di risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS, in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai «dipendenti della Chisade» i cui rapporti di lavoro fossero stati risolti con anticipo; che per «dipendenti» dovessero intendersi solo gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti. Sicché la domanda dell'attore non poteva accogliersi.

Sollelevava, quindi, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti Chisade pur dipendenti dell'azienda.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1. — Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Sicilia, la quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa Corte n. 180 del 1987.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975, n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.

2. — La questione non è fondata per quanto si dirà.

Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, sicché la dizione «dipendenti della Chisade» ai quali si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.

Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la infondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA.

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0200

N. 71

Sentenza 11-26 febbraio 1993

Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Prestazioni dovute - Termine prescrizione triennale per il conseguimento - Decorrenza dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del datore di lavoro o dell'obbligato civilmente - Mancata previsione - Differenziazione tra prestazione assicurativa e danno risarcibile (richiamo alla sentenza della Corte n. 356/1991) - Richiesta di pronuncia additiva - Termine rispondente sia alle esigenze dell'I.N.A.I.L. che a quelle dell'assicurato - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Del Priore Concetta ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio promosso nei confronti dell'INAIL per conseguire le prestazioni dovute in forza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro da Priore Concetta e Santoli Carmine, rispettivamente coniuge e figlio di Santoli Nicola, deceduto il 14 agosto 1984 a seguito di infortunio sul lavoro subito il 9 agosto dello stesso anno (infortunio per il quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro era stato riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 589 c.p. e 14 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 con sentenza divenuta irrevocabile il 16 aprile 1990), il Tribunale di Avellino, in sede di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda ritenendo essere decorso il termine prescrizione triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per essere stato il ricorso depositato il 29 gennaio 1990 (ossia oltre cinque anni dopo l'infortunio, ancorchè pochi mesi prima del passaggio in giudicato della sentenza penale suddetta), ha sollevato (con ordinanza del 9 giugno 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) del citato art. 112 nella parte in cui non prevede che il suddetto termine di prescrizione triennale decorra (anzichè dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere civilmente) per l'infortunio subito dal lavoratore, così come in generale prescrive il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. per l'azione di risarcimento del danno.

Il Tribunale rimettente — partendo dal presupposto della ritenuta inapplicabilità alle pretese dell'assicurato nei confronti dell'INAIL del disposto previsto dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal passaggio in giudicato della sentenza penale avente ad oggetto la condotta causativa del danno — lamenta che tale differenziata disciplina non può trovare giustificazione nella diversa natura dell'azione risarcitoria rispetto a quella diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative per essere quest'ultima svincolata dall'eventuale pendenza di un procedimento penale; non è infatti possibile una netta scissione tra diritto al risarcimento del danno e diritto alle prestazioni assicurative, se si tien conto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/65 citato, che pone a carico del datore di lavoro, ove venga ritenuto (in sede penale) responsabile dell'infortunio, l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno in favore del lavoratore infortunatosi per colpa del primo, sicchè le prestazioni assicurative dell'INAIL assumono nella sostanza carattere di anticipazione rispetto a tale obbligo risarcitorio. È pertanto irragionevole ed ingiustificato il differente trattamento riservato al lavoratore che abbia subito un infortunio di cui sia stato riconosciuto penalmente responsabile il datore di lavoro rispetto ad altri soggetti danneggiati da fatto illecito costituente reato sotto il profilo che solo per questi ultimi (e non anche per il primo) il termine di prescrizione decorre dalla data in cui la sentenza penale sia divenuta irrevocabile.

Il Tribunale rimettente — nel prospettare anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. — rileva poi che la funzione del termine prescrizione triennale consiste nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per obiettive ragioni concernenti la raccolta delle prove. Ma la tempestiva instaurazione del procedimento penale soddisfa tale esigenza, consentendo di acquisire la prova dell'infortunio, sicchè la decorrenza della prescrizione dal giorno dell'infortunio anche quando sia pendente procedimento penale rappresenta una norma eccessivamente rigorosa, tenuto conto che, anche se l'inerzia del lavoratore a far valere i suoi diritti sia dovuta a sua negligenza, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenterebbe pur sempre violazione del canone costituzionale di cui all'art. 38 citato.

2. — Si è costituito l'INAIL chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata. Rileva la difesa dell'Istituto che sono nettamente diverse le posizioni dell'infortunato, titolare delle prestazioni assicurative, e quella di chi abbia subito un danno economico a seguito del comportamento illecito del datore di lavoro, ma che non sia titolare di prestazioni assicurative. Tale diversità di situazioni giustifica l'applicabilità dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. nel secondo caso e non anche nel primo (al quale viceversa trova applicazione la norma speciale dettata dall'art. 112 d.P.R. n. 1124/65).

Inoltre non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. atteso che il suddetto termine prescrizionale è giustificato dalla necessità di indennizzare al più presto l'infortunato; mentre dilazionare il termine iniziale di decorrenza significherebbe alterare l'intero sistema previdenziale e comporterebbe un danno agli stessi lavoratori infortunati, che invece hanno un immediato diritto all'indennizzo non appena rimangono infortunati.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata perchè le situazioni poste a confronto non sono comparabili (atteso che l'art. 2947, terzo comma, cod. civ. riguarda il diritto al risarcimento del danno conseguente ad un fatto reato, mentre l'art. 112 censurato attiene al diritto al conseguimento delle prestazioni da parte dell'INAIL che prescinde dall'eventuale reato ascrivibile al datore di lavoro e trae origine dal rapporto assicurativo) e perchè la durata del termine triennale prescrizionale non esclude, nè rende eccessivamente incomodo, l'esercizio del diritto.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. — dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale per conseguire le prestazioni dovute dall'INAIL in ragione dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato decorra (anzichè dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico del datore di lavoro, o di persona del cui operato egli debba rispondere civilmente, per l'infortunio stesso. Il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di eguaglianza, atteso che il regime più favorevole, per il danneggiato, del differimento del termine prescrizionale è in generale previsto dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. per l'azione di risarcimento del danno conseguente ad un fatto-reato; prospetta poi la lesione del diritto del lavoratore, che abbia subito un infortunio sul lavoro, a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, atteso che la decorrenza del suddetto termine prescrizionale dalla data dell'infortunio, anche nel caso di procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile, si appalesa eccessivamente rigorosa e di fatto può privare il lavoratore del diritto all'indennizzo.

2. — La questione non è fondata in relazione ad alcuno dei due parametri invocati.

Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. deve rilevarsi la diversità delle situazioni tra le quali il giudice rimettente ha operato la comparazione. Da una parte c'è una prestazione assicurativa, quale oggetto di un'obbligazione contrattuale scaturente dal rapporto di assicurazione obbligatoria che coinvolge il lavoratore (beneficiario della prestazione), l'INAIL (obbligato ad erogare la prestazione) ed il datore di lavoro (obbligato al pagamento del premio assicurativo). Ben diversa è la prestazione risarcitoria, che costituisce oggetto di un'obbligazione extracontrattuale scaturente da un atto illecito, quale violazione del generale obbligo del *neminem laedere*. Tale diversità strutturale dei rapporti dedotti in comparazione trova poi coerente e consequenziale riscontro nella non omogeneità dei presupposti e dei criteri di quantificazione dell'obbligazione gravante rispettivamente sull'INAIL (in favore del lavoratore assicurato) e sull'autore dell'atto illecito (in favore del danneggiato). Nel primo caso è sufficiente, perchè sorga l'obbligo dell'INAIL di indennizzare il danno subito dal lavoratore, che l'evento lesivo sia qualificabile come «infortunio sul lavoro», senza quindi necessità di indagare in ordine alla responsabilità del fatto (nè a titolo di colpa, nè — a maggior ragione — a titolo di dolo); di conseguenza — può subito rimarcarsi — nessun interesse ha il lavoratore infortunato a procrastinare all'esito del giudizio penale di accertamento di tale responsabilità per l'infortunio l'esercizio delle sue pretese indennitarie nei confronti dell'INAIL. Invece l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio da fatto illecito *ex art. 2043 cod. civ.* presuppone, di norma, che il fatto stesso sia addebitabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, sicchè il danneggiato potrebbe cautelativamente attendere l'esito del giudizio penale prima di far valere la sua pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore del fatto.

Inoltre, mentre la prestazione assicurativa dell'INAIL è commisurata alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, il danno risarcibile è liquidato sulla base del danno emergente e del lucro cessante (*ex art. 2056 cod. civ.*, che richiama gli artt. 1223 e 1226 cod. civ.). Tale differenziazione è stata già evidenziata da questa Corte (sent. n. 356 del 1991) che ha precisato che la copertura assicurativa non ha per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto talchè l'INAIL è tenuto ad erogare le sue prestazioni «a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato». Sicchè — tra l'altro — il danno biologico non è indennizzato dall'INAIL, ma grava sul responsabile del fatto; e proprio sul ritenuto presupposto della non computabilità del danno biologico per la quantificazione della prestazione a carico dell'INAIL, questa Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o alla riduzione della capacità lavorativa generica solo se e nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL.

3. — Nè può obiettarsi che la prestazione assicurativa dovuta dall'INAIL si atteggia, sotto un aspetto sostanziale, ad anticipazione della prestazione risarcitoria dovuta dal datore di lavoro (in tal senso v. sent. n. 134 del 1971). Infatti — non senza considerare che la mera ricognizione descrittiva del fenomeno non consente di obliterare la diversità ontologica dei rapporti giuridici dedotti in comparazione — mette conto rilevare che la responsabilità civile da illecito extracontrattuale è una fattispecie autonoma, conclusa in sè. Invece, sia la prestazione previdenziale, che la responsabilità civile del datore di lavoro (che può atteggiarsi — in sè considerata — in senso sia contrattuale che extracontrattuale anche se la disciplina positiva, in materia di prescrizione, ne prescinde e tratta unitariamente ed autonomamente la fattispecie) non sono apprezzabili ciascuna *ex se*, come fattispecie ognuna conclusa ed autonoma, ma concorrono a costituire (con altri elementi quali la disciplina delle pretese creditorie dell'INAIL verso il datore di lavoro e — eccezionalmente, in caso di dolo — verso il lavoratore assicurato) una fattispecie normativa complessa. Da questo articolato sistema non può essere estrapolata una componente (ossia la disciplina posta dall'art. 112 citato) per compararla autonomamente con quella di cui all'art. 2947 cod. civ. perchè la regolamentazione del termine prescrizione *ex* art. 112, comma primo, citato — pur vista la prestazione previdenziale come «anticipazione» del risarcimento dovuto dal datore di lavoro civilmente responsabile — non sta a sè, ma fa parte di un più complesso sistema predicato da connotati di specialità (cfr. sent. n. 22 del 1967 e n. 74 del 1981).

4. — Non è infine priva di rilevanza la circostanza che, in ipotesi di pronuncia additiva di questa Corte quale auspicata dal giudice rimettente, il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni previdenziali si sposterebbe al momento della definizione del giudizio penale come già è previsto per l'azione di regresso dell'INAIL (*ex* art. 112, ultimo comma, seconda parte), con la conseguenza — data la identità di durata del termine triennale — che quando l'assicurato proponesse la domanda contro l'INAIL alla scadenza del relativo termine diverrebbe impossibile per l'Istituto l'esercizio tempestivo dell'azione di regresso contro il datore di lavoro, rimanendo così frustrata quella esigenza di coordinamento riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 78 del 1972).

D'altra parte la conclusione alla quale si perviene (di ritenuta non vulnerazione del principio di eguaglianza) trova poi riscontro nella precedente giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 458 del 1987) che ha ritenuto che la durata del termine prescrizione può essere diversamente disciplinata, senza violazione dell'art. 3 Cost., in caso rispettivamente di diritti derivanti da contratto di assicurazione contro gli infortuni e di pretese risarcitorie da fatto illecito.

5. — Nè può, in questo giudizio, tenersi conto delle possibili implicazioni che, sulla differente regolamentazione del *dies a quo* del termine prescrizione oggetto delle censure esaminate, può avere la disciplina degli atti interruttivi stragiudiziali. Indubbiamente l'orientamento giurisprudenziale — secondo cui il decorso del termine di cui all'art. 112 citato non può, dal lavoratore infortunato, essere interrotto con atto stragiudiziale, mentre tale atto è in generale idoneo a questo fine ove posto in essere da un soggetto danneggiato che vanti una pretesa risarcitoria *ex* art. 2043 cod. civ. — accentua (ove lo si condivida) la divaricazione delle due discipline (quella settoriale in materia di prestazioni a carico dell'INAIL e quella generale in materia di risarcimento del danno da fatto illecito). Ma si tratta di un (più limitato) profilo non dedotto dal giudice rimettente (nè rilevante nel giudizio *a quo*), profilo che — attenendo alla legittimità dello stesso art. 112 interpretato nel senso, appunto, che il termine ivi previsto non sia suscettibile di interruzione con atto stragiudiziale — non viene in questa sede all'esame della Corte.

6. — Quanto poi al secondo parametro invocato (art. 38 Cost.) deve richiamarsi la precedente giurisprudenza di questa Corte (sentt. n. 33 del 1977, n. 31 del 1977, n. 33 del 1974, n. 116 del 1969) secondo la quale la funzione del termine triennale risponde sia alle esigenze dell'INAIL (in ragione della tempestività dell'accertamento dei fatti), sia dell'assicurato (in ragione del conseguimento con immediatezza della prestazione); il termine suddetto mira poi ad assicurare la pronta ricerca dei fatti (sentt. n. 129 del 1986 e n. 31 del 1977). Nè d'altra parte il rilievo del giudice rimettente, secondo il quale nel caso in cui sia iniziato (e pendente) il giudizio penale la (tempestiva) raccolta delle prove è assicurata e quindi la decorrenza della prescrizione dell'infortunio «appare eccessivamente rigorosa», è sufficiente a giustificare un mutamento di orientamento. Può infatti osservarsi in senso contrario che il processo penale può non essere promosso tempestivamente e che l'INAIL può comunque rimanerne fuori e quindi trovarsi nella situazione di non partecipare direttamente alle tempestive indagini *post factum* (pur tenendo conto della non opponibilità all'INAIL, in tale situazione, dell'eventuale giudicato favorevole al datore di lavoro: v. sent. n. 102 del 1981). Del resto permane comunque la concorrente ragione della tutela — reputata meritevole di considerazione dal legislatore con valutazione oggettiva — dell'interesse a che il lavoratore assicurato consegua una sollecita definizione della sua posizione assicurativa.

D'altra parte è consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che l'art. 38 Cost. attiene all'adeguamento dei mezzi previdenziali per assicurare al cittadino inabile quanto necessario per vivere piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che queste non siano tali da comprometterne il conseguimento (sentenze n. 33 del 1977; n. 33 del 1974; n. 10 del 1970).

In ogni caso l'intervenuta prescrizione delle prestazioni dovute dall'INAIL non esclude che il lavoratore infortunato possa domandare il risarcimento del danno sofferto alle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato atteso che a tale pretesa risarcitoria — che non subisce la decurtazione di cui all'art. 10, 6° comma, d.P.R. n. 1124 citato in mancanza della liquidazione da parte dell'INAIL di alcuna indennità — si applica, secondo la disciplina comune, il differimento del termine prescrizione di cui all'art. 2947, 3° comma, cod. civ. (per il diritto all'integrale risarcimento del danno al di là delle somme già erogate dall'INAIL v. sent. n. 74 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0201

N. 72

Sentenza 11-26 febbraio 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Comuni dell'isola d'Elba, del Giglio e Capraia - Esclusione - Indebita limitazione, con regolamento ministeriale, dell'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria da decreto-legge - Lesione di attribuzioni regionali in materia di agricoltura ed artigianato - Non spettanza allo Stato l'esclusione di territori ricadenti nell'ambito della regione - Annullamento dell'art. 1, primo comma, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il 15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione.

La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto impugnato delimita l'ambito territoriale di applicazione dei benefici previsti per le zone del Mezzogiorno dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attività finanziabili, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, e la tipologia dei contributi, anche in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie.

Dalla suddetta delimitazione territoriale — che comprende le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia — risultano escluse quelle aree della Regione Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del Mezzogiorno, ai fini delle relative agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e precisamente i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

In tal modo, secondo la ricorrente, per effetto di una norma di carattere regolamentare sarebbero state indebitamente eliminate dall'applicazione dei benefici per il Mezzogiorno quelle parti del territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma regolamentare pretende di essere attuazione, ha, invece, ricompreso tra i destinatari dei suddetti benefici, in ragione della loro obbiettiva realtà economica e sociale.

A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente lesi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché le competenze regionali costituzionalmente garantite, per essere stato immotivatamente differenziato in sede di normazione secondaria il trattamento di zone che erano state considerate unitariamente da fonti legislative primarie, in relazione ad interventi direttamente incidenti in materie di competenza regionale, quali l'artigianato e l'agricoltura.

L'esclusione delle suddette aree operata dal decreto impugnato sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che nessuna delle norme primarie di riferimento — d.l. n. 786 del 1985; legge di conversione n. 44 del 1986; legge n. 275 del 1991; nonché legge n. 400 del 1988 — peraltro citate nelle premesse dello stesso decreto, avrebbe autorizzato il Ministro a limitare l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1, primo comma, del citato d.l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere quello dei «territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218», tra i quali sono, appunto, ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato ha, invece, escluso.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del regolamento adottato con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992 n. 224, che, nel disciplinare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno — agevolazioni disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 — non ha incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese operanti nei territori compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione, stante l'incidenza del decreto impugnato nella sfera dell'economia regionale nonché in materie affidate alla competenza regionale, quali l'agricoltura e l'artigianato.

2. — Il ricorso è fondato.

L'atto nei cui confronti viene proposto il conflitto (d.m. 17 gennaio 1992 n. 224) è un regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400: regolamento che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44), dove è stato conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di stabilire «criteri» e «modalità» per la concessione delle agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a favore dell'imprenditorialità giovanile operante nel Mezzogiorno.

Tale regolamento — che è stato adottato al fine di eseguire e attuare la disciplina primaria posta dal decreto-legge n. 786 — individua, all'art. 1, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni in questione richiamandosi alle società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione di ogni altro territorio. Senonché il decreto-legge n. 786, nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dallo stesso previste, aveva fatto riferimento alle imprese «aventi sede ed operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218», territori nel cui ambito la norma richiamata include anche parti del territorio regionale toscano, quali i Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del conflitto — quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 786 del 1985 — ha indebitamente delimitato l'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto-legge: ma così disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, stante l'incidenza della disciplina in questione sia nell'assetto di settori, quali l'agricoltura e l'artigianato, di spettanza regionale, sia, più in generale, nello sviluppo economico della popolazione regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0202

N. 73

Ordinanza 11-26 febbraio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Fattispecie di oblazione non discrezionale - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Possibilità per il soggetto danneggiato dal reato di adire il giudice civile per la condanna del convenuto al risarcimento nonché al rimborso delle spese sostenute nel processo penale - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 162).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento penale a carico di Bampa Elisabetta ed altro, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale «nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale»;

che il remittente — premesso che trattasi nella fattispecie di oblazione non discrezionale, per cui gli imputati hanno diritto alla relativa ammissione essendo la richiesta tempestiva, e che la parte civile ha chiesto la liquidazione delle spese processuali sostenute — rileva che questa Corte, con sentenza n. 443 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le ragioni esposte nella citata decisione, evidenziando una sorta di autonomia del rapporto processuale tra le parti rispetto al merito delle questioni, possano essere fatte proprie anche nella fattispecie in esame, in cui la sentenza che dichiara la estinzione del reato per intervenuta oblazione, pur non essendo sentenza di condanna, è tuttavia preceduta da una valutazione negativa sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento *ex art. 129* del codice di procedura penale;

che, infine, conclude il remittente, appare rispondente a criteri di equità e giustizia che le spese di difesa sostenute dalla parte offesa esclusivamente a seguito delle scelte processuali dell'imputato siano, salvo compensazione, rifeuse;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe, innanzitutto, inammissibile perché il lamentato vizio di incostituzionalità non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541), le quali subordinano la pronuncia del giudice sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna;

che, nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto mette in discussione il rapporto che il legislatore ha prefigurato tra l'estinzione del reato e l'azione civile esercitata nel processo penale, mentre la questione oggetto della richiamata sentenza n. 443 del 1990 si incentrava su un espresso limite negativo contenuto nella norma allora denunciata, limite inserito in quanto l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha un epilogo in una pronuncia di natura del tutto peculiare;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato va rigettata, in quanto la disciplina essenziale dell'istituto dell'oblazione è dettata dagli artt. 162 e 162 *bis* del codice penale, di guisa che la norma di cui il remittente chiede l'introduzione potrebbe anche trovare, in ipotesi, collocazione nella disposizione impugnata;

che, nel merito, deve in primo luogo osservarsi che il riferimento alla disciplina dell'art. 444 del codice di procedura penale (come risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 443 del 1990) non appare conferente, in quanto pone a confronto istituti certamente non identici, quali sono, da un lato, la sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti — la quale, pur non potendo essere pienamente identificata con una vera e propria sentenza di condanna (cfr. sentenza n. 251 del 1991), è tuttavia a questa «equiparata» *ex art. 445* del codice di procedura penale —, e, dall'altro, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato — la quale è invece inquadrata nella categoria delle sentenze di proscioglimento, a nulla rilevando a tal fine che il giudice debba pur sempre applicare l'art. 129 del codice di procedura penale —;

che va, poi, osservato che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0203

N. 74

Ordinanza 11-26 febbraio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Contenzioso - Termini di decadenza per l'azione - Interessi per ritardato pagamento della prestazione - Pensioni integrate al minimo - Conservazione dell'importo del trattamento minimo - Questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate (sentenza n. 246/1992 e ordinanza n. 376/1992) - Difetto di rilevanza - Questioni già decise dalla Corte con ordinanza n. 410/1992 - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma, non convertito in legge).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, 101, 102, 104 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE.

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1992 dal pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spinabelli Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Spinabelli Maria nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da Maria Spinabelli e altre, titolari di pensione diretta integrata al minimo e di pensione di reversibilità, per ottenere la riliquidazione della seconda pensione con

integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma, con ordinanza del 22 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

c) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, «nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni»;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma *sub a)* contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia perchè discrimina ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perchè collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o prescrizione; con l'art. 38 della Costituzione perchè tale effetto privativo è disposto «in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di particolare tutela»; con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, in quanto violerebbe l'indipendenza della funzione giurisdizionale; con l'art. 136 della Costituzione, in quanto impedirebbe l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;

che la norma *sub b)* è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38 della Costituzione perchè produce disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, nonchè all'art. 136 della Costituzione perchè contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte;

che la norma *sub c)* è ritenuta lesiva dell'art. 3 della Costituzione, dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perchè non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita; dell'art. 136 della Costituzione, perchè vanifica le sentenze costituzionali che hanno dichiarato illegittime le norme impeditive della doppia integrazione al minimo, e in particolare la sentenza n. 418 del 1991; dell'art. 77 della Costituzione, perchè riproduce una disposizione già contenuta nel disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di finanza pubblica e da questo espunta in sede di approvazione della legge n. 412 del 1991;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione *sub a)* non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con sentenza n. 246 del 1992, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, con ordinanza n. 376 del 1992;

che nel caso oggetto del giudizio *a quo* la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione *sub b)* risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992;

che il d.-l. n. 237 del 1992 di cui *sub c)* non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio;

che le dette questioni, precedentemente sollevate dallo stesso Pretore con ordinanza di analogo tenore in data 12 marzo 1992, sono già state definite da questa Corte con ord. n. 410 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1^o giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0204

N. 75

Ordinanza 11-26 febbraio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Convenuto - Diritto alla precisazione della residenza delle persone citate a testi - Mancata previsione - Richiamo dell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Esclusione delle norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo dell'art. 10 della Costituzione.

(C.P.C., art. 244, primo comma).

(Cost., art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Tubettificio Robbiese e la s.n.c. Edilsistem, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di cui non è precisato l'oggetto, vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e la S.n. c. Edilsistem, il Giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, «oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli»;

che, ad avviso del giudice remittente la norma impugnata contrasta con l'art. 10 Cost., «in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha aderito l'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848»;

che, in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle persone citate a testimoniare impedirebbe alla controparte di ottenere tempestivamente, prima della decisione del giudice sull'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, la convocazione di tali persone anche come testi a discarico, in violazione del principio della «parità delle armi»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0205

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Sardegna - Attività regionali all'estero - Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca - Negoziazione e sottoscrizione della predetta «dichiarazione» all'insaputa dello Stato e pertanto in assenza di qualsivoglia intesa, consenso o autorizzazione dello stesso - Impossibilità di ricomprendere l'atto in questione tra le attività «di mero rilievo internazionale» o «promozionali» consentite alla regione - Esorbitanza dalla sfera di competenza regionale della prevista istituzione di un organo bilaterale permanente sardo-ceco denominato «commissione di esperti», incaricato, tra l'altro, di redigere un «programma periodico di attività» - Dubbia legittimità della avvenuta sottoscrizione dell'accordo, per la regione, da parte di un assessore.

(Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca in data 8 maggio 1992).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, propone conflitto di attribuzione contro la regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica, in occasione della «prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la repubblica Ceca», sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, atto solo recentemente pervenuto a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La «dichiarazione» testè menzionata (e della quale si unisce copia) è stata negoziata e sottoscritta alla insaputa dello Stato, e quindi «a fortiori» in assenza di qualsivoglia intesa o consenso o autorizzazione del medesimo; e ciò di per sé costituisce violazione dello Statuto speciale ed in particolare degli artt. 3, 4 e 6 di esso, nonché delle relative norme di attuazione, segnatamente dell'art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonché degli indirizzi ed insegnamenti dati da codesta Corte in tema di cosiddetto «potere estero».

L'assenza di qualsivoglia informazione previa ha costretto lo Stato a contestare solo successivamente la validità ed efficacia della «dichiarazione» e in genere della iniziativa, con l'unita nota 8 gennaio 1993 alla quale la regione — in ulteriore violazione della regola della «leale collaborazione» — non ha sinora dato risposta.

Le disposizioni e gli indirizzi sopra rammentati sono stati violati anche per le ragioni seguenti, da considerarsi disgiuntamente e congiuntamente. Anzitutto, la «dichiarazione» di che trattasi è stata concordata dalla regione con un ente — la Repubblica ceca — ad essa non «omologo»; ciò con riguardo sia alla data di sottoscrizione della «dichiarazione» sia — ed «a fortiori» — dopo la scissione dello Stato federale cecoslovacco notoriamente avvenuta alle ore 24 del 31 dicembre 1992.

Inoltre, la «dichiarazione» anzidetta non può essere ricompresa né tra le cosiddette attività di mero rilievo internazionale quali definite da codesta Corte, né tra le attività promozionali di cui al citato art. 2. In tal senso sia la considerazione della natura dell'atto (che è un accordo, anzi un accordo-quadro) sia la considerazione dello esorbitare del suo contenuto dalle materie di competenza «propria» (ossia non anche delegata) della regione. Né, in contrario può rilevare quanto pattuito al punto 5 della «dichiarazione», tra l'altro perché il cosiddetto «potere estero» della regione è più ristretto di quanto residua una volta fatte salve le «valutazioni afferenti alla politica nazionale».

Occorre aggiungere che il punto 9 della «dichiarazione» prevede la istituzione di un organo bilaterale sardo-ceco denominato «commissione di esperti», chiamato tra l'altro a redigere un «programma periodico di attività» (punto 10), e che il punto 11 riferisce di un esame già operato in epoca ignota, da una «delegazione mista» (*rectius*, da due delegazioni).

Da ultimo si rileva che la «dichiarazione» è stata sottoscritta per la regione da un assessore, non risulta se a tanto abilitato; sicché potrebbero aversi altre ragioni di illegittimità con riguardo alle disposizioni organizzatorie (statutarie e non) dell'ente regione.

Per quanto precede si chiede

- I) *sia dichiarato che non spetta alla regione Sardegna stipulare un accordo:*
- a) *con la Repubblica ceca (anche quando ancora federata nello Stato cecoslovacco);*
 - b) *senza previamente informare lo Stato, ed ottenere l'intesa o il consenso o l'autorizzazione;*
 - c) *per natura e contenuti esorbitante dalle competenze regionali, e prevedente la istituzione di un organo bilaterale, per di più permanente;*
 - d) *mediante sottoscrizione di un assessore;*
- II) *siano annullati tutti gli atti della regione anteriori e successivi alla «dichiarazione» di che trattasi, nonché la adesione della regione alla «dichiarazione» medesima.*
- Si depositeranno i documenti sopra indicati.*

Roma, addì 28 gennaio 1993

FRANCO FAVARA, avvocato dello Stato

93C0142

N. 7

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 febbraio 1993
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni in relazione alla particolare «gravità» delle «attuali condizioni meteo-climatiche dalle quali deriva uno stato di pericolo di rilevanza nazionale di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica» dovuto alla «maggiore vulnerabilità» di questa - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia, così come disciplinata dalla legge quadro n. 157/1992, che assegna alle regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oltreché per malattia o altre calamità (riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/1988).

**(Ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste).
[Statuto Valle d'Aosta, artt. 2, lettere d) e l), e 4].**

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale Ilario Lanivi, autorizzato con delibera della giunta regionale del 22 gennaio 1993, n. 564, rappresentato e difeso (in virtù di procura autenticata dal notaio Bastrenta di Aosta del 26 gennaio 1993, repertorio n. 14592) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e, per quanto occorra, contro il Ministero dell'ambiente, in persona dell'on. Ministro *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del ministero stesso in Roma, piazza Venezia n. 11, nonché presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per regolamento del conflitto di attribuzioni che si solleva in relazione all'ordinanza del Ministero dell'ambiente in data 5 gennaio 1993, recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, parti I, n. 4, del 7 gennaio 1993, a pag. 28 e segg.) e per il conseguente annullamento di detta ordinanza,

PREMESSO IN FATTO

Lo statuto di autonomia speciale della regione Valle d'Aosta (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all'art. 2, primo comma, lett. l, la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca, mentre alla lettera d dello stesso art. 2 è attribuita alla regione la potestà legislativa primaria in materia di flora e fauna. Inoltre, l'art. 4 del medesimo statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche, evidentemente, in ordine alla caccia ed alla flora e fauna.

D'altra parte, competenze in materia venatoria sono pure attribuite a tutte le regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, agli artt. 19 e 21, lett. m.

Su tali competenze è venuta ad incidere illegittimamente l'ordinanza del Ministero dell'ambiente del 5 gennaio 1993 che, senza prendere in alcuna considerazione la posizione della regione ricorrente (e senza prevedere alcuna eccezione rispetto ad essa), ha disposto il divieto «su tutto il territorio nazionale di ogni forma di attività venatoria» per giorni otto dalla sua data di pubblicazione.

IN DIRITTO

1. — Il divieto recato dalla ricordata ordinanza del Ministro dell'ambiente comporta una considerevole compressione della sfera di autonomia della regione nell'esercizio delle proprie potestà amministrative.

Si tratta di una compressione illegittima. Deve evidenziarsi come essa non possa trovare giustificazione neppure nell'esercizio di una ipotetica estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Da un lato occorre dubitare persino della sussistenza di un potere statale di indirizzo e coordinamento di fronte ad attribuzioni che, come quelle interessate dal provvedimento in esame, sono proprie (in quanto esplicazione della competenza normativa statutaria), e non semplicemente delegate dallo Stato, o comunque esercitate dalla regione in applicazione di norme dello Stato. D'altra parte, sembra comunque assorbente la considerazione che al provvedimento in questione, stante la specificità del suo contenuto e comunque il suo limitato ambito cronologico di efficacia, non è riconoscibile in alcun modo il carattere di estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento.

Deve aggiungersi che, accanto alla lesione delle attribuzioni statutarie della regione Valle d'Aosta che si sono in precedenza richiamate, è da riscontrare anche la violazione delle competenze normative di carattere ordinario richiamate nei «consideranda» premessi allo stesso provvedimento impugnato. Le disposizioni normative ivi richiamate attribuiscono alla sfera regionale (tanto delle regioni a statuto ordinario, che delle regioni a statuto speciale) competenze che poi con il provvedimento impugnato sono dal Ministro illegittimamente esercitate: tanto l'art. 21, lett. *m*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che la disposizione di portata generale di cui all'art. 19 della stessa legge affermano una competenza amministrativa regionale in materia venatoria. In particolare, la prima delle disposizioni testé citate precisa che il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve va osservato secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate. L'altra disposizione richiamata attribuisce alle regioni la competenza in materia di riduzione del periodo di caccia e di divieto «per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, o climatiche, o per malattie, o altre calamità».

Il provvedimento oggi in esame è proprio giustificato in relazione alle «attuali condizioni meteo-climatiche», di cui viene ravvisata la «gravità», tale da integrare i presupposti, appunto, di cui agli artt. 19 e 21 della legge n. 157/1992. Dunque l'amministrazione dello Stato ha esercitato una competenza univocamente attribuita alle regioni, indicando a presupposto giustificativo le norme che attribuiscono quelle competenze alle regioni, e che comunque alla ricorrente regione Valle d'Aosta appartengono, come si è visto, per previsione di statuto.

D'altronde, occorre ancora evidenziare che la stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 36, settimo comma, ha precisato che l'adeguamento alle previsioni da essa dettate da parte delle regioni a statuto speciale era comunque sottoposta al limite della compatibilità con la Costituzione e con i relativi statuti: l'impugnata ordinanza ha dunque violato in via amministrativa quella stessa sfera di attribuzioni statutarie, che era stata ritenuta intangibile persino dal legislatore statale ordinario.

2. — Va ancora osservato che l'impugnata ordinanza non può trovare alcuna giustificazione nemmeno nella pretesa competenza attuativa del Ministero dell'ambiente in materia ambientale di convenzioni internazionali, genericamente invocata in altro punto dei «consideranda». A tale riguardo è sufficiente rilevare che non sembra possibile individuare una convenzione internazionale vigente in materia, di cui il provvedimento possa essere inteso come attuazione; è d'altra parte significativo che, nell'emanare il provvedimento impugnato, si sia totalmente ommesso di indicare una qualunque specifica convenzione. In ogni caso, la norma attributiva di tale competenza (art. 1, quinto comma, della legge n. 349/1986) sembra doversi intendere derogata dalle disposizioni più sopra richiamate, attributive di competenza alle regioni, in quanto più specifiche ed oltre tutto emanate successivamente.

La stessa considerazione può essere svolta rispetto alla disposizione, pur invocata nei «consideranda», di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministero dell'ambiente un potere di ordinanza contingibile ed urgente.

3. — Resta infine da precisare, per mero scrupolo difensivo, che sebbene l'ambito cronologico di efficacia del provvedimento in questione è già compiuto nel momento nel quale viene ad essere proposto il ricorso, sussiste l'interesse della regione a veder decidere la questione. Infatti, il *thema decidendum* del conflitto di attribuzione è (come

ribadito fra l'altro da codesta ecc.ma Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 215, in giur. cost., 1988, I, 816) non già l'atto invasivo del potere in sé, quanto la dichiarazione della competenza in contestazione. È stato al riguardo messo in evidenza come l'atto idoneo a dare origine al conflitto non sia l'oggetto principale del giudizio, ma l'indizio della concretezza della controversia (cfr. Grassi, *Conflitti costituzionali*, in digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, 363, 373), e che comunque il regolamento è destinato ad assumere rilevanza anche per quelle ipotesi in cui l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato possa reiterare un provvedimento invasivo delle attribuzioni della parte ricorrente di contenuto analogo a quello che ha dato luogo al giudizio.

P. Q. M.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si chiede: «Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che rientra nelle attribuzioni della ricorrente regione autonoma della Valle d'Aosta il potere di porre divieti anche temporanei all'esercizio della caccia nel territorio della detta regione autonoma e rientra quindi nelle attribuzioni della regione ricorrente (per quanto concerne il territorio della stessa) il potere esercitato dal Ministro per l'ambiente con l'ordinanza del 5 gennaio 1993, recante «Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 4, del 7 gennaio 1993, a pag. 28 e segg.) e conseguentemente annullare per quanto di ragione detta ordinanza per violazione dello statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed in particolare dei suoi artt. 2, lett. d ed l, e 4.

Roma, febbraio 1993

Avv. prof. GUSTAVO ROMANELLI

93C0206

N. 88

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 e, in prosecuzione, il 25 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993) dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Antonarelli Michele contro U.L.S.S. n. 15 di Vasto.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed alla posizione funzionale - Non consentita (anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 19 dicembre 1990 che ha stabilito una diversa disciplina) corresponsione della retribuzione corrispondente alle più elevate funzioni espletate nei previsti sessanta giorni, o di fatto, anche oltre tale periodo - Obbligo di corresponsione, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 296/1990, per il periodo successivo ai sessanta giorni, del trattamento economico corrispondente all'attività svolta - Irrazionalità della norma così come interpretata dalla predetta sentenza per l'automaticità delle conseguenze senza tener conto dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle mansioni superiori - Incidenza sul diritto alla salute, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98; c.c., art. 2126).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 304/1988 proposto da Antonarelli Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Cianci e Roberta Nardinocchi con procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Pescara, piazza Duca d'Aosta, 50, contro l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 15 di Vasto, in persona del presidente *pro-tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Emanuele Russo con mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliato c/o segreteria T.A.R., per il riconoscimento del servizio prestato in qualità di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Vasto, pur avendo la qualifica di aiuto;

Visto il ricorso notificato in data 11 giugno 1988 e depositato in data 4 luglio 1988;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.L.S.S. di Vasto (29 novembre 1988);

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 marzo 1992 il consigliere Dino Nazzaro e uditi gli avv. ti Vincenzo Di Lorenzo, in sostituzione dell'avv. B. Cianci, e V.E. Russo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, aiuto ortopedico presso la U.L.S.S. di Vasto, afferma che dal 16 maggio 1985, incaricato con atto formale del 7 giugno 1985 prot. 19318, ha sostituito, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, il primario assente per incarico interinale presso altra U.L.S.S.

In data 12 giugno 1985, il primario veniva definitivamente assegnato ad una diversa U.L.S.S., determinando così la vacanza del posto, e il ricorrente sarebbe diventato automaticamente il primario reggente.

Con delibera n. 1023/1986 gli è stato conferito l'incarico di primario per un periodo di otto mesi (30 giugno 1986-28 novembre 1987), mentre l'Antonarelli afferma che egli avrebbe svolto tali funzioni fino al 29 novembre 1988, data di nomina del nuovo primario.

Con il presente ricorso questi viene a chiedere il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali per le superiori mansioni svolte in via di fatto.

In sintesi l'Antonarelli sostiene che l'incarico provvisorio, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, doveva essere contenuto nei sessanta giorni e che, a seguito della sopravvenuta vacanza, l'incarico interinale doveva coprire tutto il periodo di effettiva vacanza, con corresponsione del relativo trattamento economico. Se è esatto che l'art. 9 della legge n. 207/1985 limita l'incarico interinale a soli otto mesi, è pur vero, ad avviso della parte, che, in mancanza di una effettiva copertura, esso doveva continuare, sia pure ad altro titolo, ovvero quale supplenza resa ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 128/1968 (domanda subordinata).

Conclusivamente l'Antonarelli ritiene di aver diritto ad un trattamento retributivo adeguato alle effettive mansioni svolte, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, e chiede, previa eventuale acquisizione della documentazione, il pagamento delle somme dovute a differenza, con rivalutazione ed interessi.

Nella successiva memoria del 29 novembre 1992, si viene a citare varia giurisprudenza ed in particolare la sentenza dell'A.P. n. 2/91 e chiede altresì che il servizio prestato con mansioni superiori, sia riconosciuto anche ad ogni altro effetto giuridico, ovvero come titolo di carriera, ai fini di un eventuale e successivo concorso primario.

Spese vinte.

La difesa della U.L.S.S., nella memoria depositata in data 7 novembre 1992, pone in via pregiudiziale un'eccezione di inammissibilità per l'omessa formazione del silenzio-rifiuto, in quanto l'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 non riconosce in via diretta ed immediata il diritto al superiore trattamento economico, e comunque esso sarebbe del tutto infondato.

Per il periodo 16 maggio 1985-29 giugno 1986 (provvedimento n. 19318 del 7 giugno 1985) avrebbe operato l'art. 29 e non ci sarebbe diritto alcuno a maggiorazioni; per il periodo 30 giugno 1986-28 febbraio 1987 (incarico con delibera n. 1023/1986) vi è stata regolare maggiorazione; per il periodo 1° marzo 1987-29 febbraio 1988 dovrebbe applicarsi l'art. 36 della Costituzione che, invero, confliggerebbe con l'art. 97 della Costituzione.

Le conclusioni sono per il rigetto con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione con rinvio agli scritti difensivi.

DIRITTI

Il giudizio ripropone una questione non nuova per questo tribunale che già con sentenza n. 405 del 24 luglio 1989, premessa la radicale diversità delle ipotesi di «assenza» (art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, che dà luogo alla supplenza), da quella della «vacanza» (art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, per la quale è previsto l'interinato), venne ad adeguarsi alla interpretazione della Corte costituzionale, fatta con la sent. 57 del 23 febbraio 1989, che ha considerato i sessanta giorni stabiliti dall'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, come un limite temporale massimo entro il quale il dipendente può essere utilizzato nelle superiori mansioni.

La Corte ha anche ritenuto che, dopo tale periodo, al dipendente compete il trattamento superiore ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2126 del c.c., e tale «interpretazione» è stata confermata dalla successiva ordinanza n. 408 del 12-31 luglio 1990.

Nel caso di specie, per il periodo che va dal 1° marzo 1987 al 29 febbraio 1988 e quello antecedente (16 maggio 1985-29 giugno 1986) dovrebbe trovare applicazione l'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, così come interpretato ed integrato dalla Corte con gli artt. 36 (Costituzione) e 2126 (c.c.), superandosi così anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della U.L.S.S., poiché il superiore trattamento economico discenderebbe direttamente da disposizione di legge e non necessita di alcuna mediazione provvedimentoale da parte dell'amministrazione.

L'utilizzo dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 nell'ottica dell'art. 2126 del c.c. porta, invero, all'affermazione piena di una metodica pancodistica che viene palesemente a menomare la stessa possibilità di gestione del personale da parte della p.a., nonché della sua selezione, in conformità del canone di cui all'art. 97 della Costituzione.

Se, infatti, questa interpretazione è portata alla sua piena realizzazione, il tutto potrebbe essere rimesso a testimonianze compiacenti o a firme apposte *ad abundantiam* su documenti, determinando, quale riflesso negativo, una deresponsabilizzazione della p.a. che verrebbe ad adeguarsi ancor di più nella ben nota inerzia decisionale, di talché le due distinte fattispecie della «assenza» e della «vacanza» sarebbero di fatto superate, con palese violazione del principio di legalità (art. 97 della Costituzione) e menomazione, del pari sicura, del diritto alla salute da parte del cittadino (art. 32 della Costituzione), non potendo la p.a. garantire una adeguata professionalità medica, che trova nella figura del «primario» la sua massima espressione; ed è proprio per tale ragione che sono previsti concorsi di idoneità in sede nazionale e rigorose selezioni per i singoli conferimenti.

L'Adunanza Plenaria del Cons. di Stato (n. 2 del 16 maggio 1991) non ha potuto non rilevare, pur prendendo atto della posizione della Corte costituzionale confermata con sent. n. 296 del 19 giugno 1990, la «complessità» e la delicatezza della problematica, suscettibile di una «polivalenza di argomentazioni».

L'A.P. ha delineato allo stato il seguente quadro normativo:

l'art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 130/1969 e l'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761/1979 trovano applicazione nel caso della sostituzione vicaria del primario ospedaliero o di altra funzione sanitaria più elevata, assenti per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia *et similia*, nonché «in caso di posizione non immediatamente disponibile, stante l'urgenza di coprire il posto nelle more dell'eventuale procedimento concorsuale». Per tali ipotesi, mancando la disponibilità del posto e dovendosi assicurare la continuità dell'esercizio delle mansioni ad esso connesse, la sostituzione da parte del titolare di una posizione funzionale inferiore rientra per legge tra i compiti ordinari di quest'ultimo e non dà luogo ad alcun trattamento economico maggiorato.

Nel caso di posto vacante e disponibile, non coperto, che è stata l'unica fattispecie considerata dalla Corte costituzionale, in base al combinato dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761/1979, dell'art. 36 della Costituzione (primo comma) e dell'art. 2126, primo comma, del c.c., la maggiorazione stipendiale è esclusa solo se l'assegnazione o comunque lo svolgimento delle mansioni superiori «sia contenuta entro il periodo massimo di giorni sessanta nell'anno solare».

Si è altresì chiarito che il divieto di cui all'art. 29, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979 rende illegittimo solo il comportamento dell'amministrazione, che mantiene l'assegnazione o tollera l'esercizio delle mansioni oltre il termine previsto, donde la illegalità della situazione, ma non la sua illecità che presuppone un «contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento», non rinvenibili nella fattispecie (sent. Corte costituzionale n. 296/1990).

In sintesi, pur in assenza di un formale conferimento dell'incarico e della mancata preventiva selezione pubblica, la mera prestazione di fatto delle mansioni superiori dà diritto ad ottenere il compenso differenziale.

Una successiva decisione del consiglio di Stato (V, n. 100 del 3 novembre 1992) riconosce la retribuità in base alla «semplice sostituzione» per assenza che si protrae oltre i giorni sessanta (nella specie l'aiuto che sostituisce il primario eletto senatore), confinando l'art. 7 del d.P.R. n. 128/1969 «unicamente alle assenze di routine e non a quelle di natura eccezionale destinate a durare per anni». In essa si legge anche che «ai fini della retribuzione non è necessario un atto formale di assegnazione a determinate funzioni, bastando il mero riscontro dell'avvenuto svolgimento delle mansioni superiori in conformità delle direttive impartite dai competenti organi amministrativi».

Da questo quadro giurisprudenziale si evidenzia un'ambiguità di fondo rappresentata proprio dalla rilevanza da dare alle «situazioni di fatto» nell'ambito del modello amministrativo del pubblico impiego, e di quello sanitario in particolare, sorretto pur sempre dai principi insiti nell'intera Costituzione e in modo specifico, dagli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Autorevole dottrina, infatti, parla di sicura «costituzionalizzazione» della p.a., che assicura quel «diritto alla legalità», intimamente collegato al criterio di democraticità dell'amministrazione, quale formalizzato nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel principio del «giusto procedimento» elaborato dalla giurisprudenza.

Il canone dell'imparzialità amministrativa presuppone un'organizzazione con le responsabilità ben definite e a tal fine è essenziale che il momento strutturale organizzatorio sia ben saldato a quello funzionale, il quale, pur in presenza della intervenuta «delegificazione» (legge n. 93/1983 e legge n. 400/1988) e del prevalere del momento della «contrattazione», conserva, rispetto al lavoro di diritto privato, una sua propria caratterizzazione, rappresentata dal dovere di imparzialità al servizio esclusivo della Nazione. Ciò naturalmente esige il rispetto di una serie di regole procedurali per l'attribuzione ai funzionari di specifiche responsabilità, che non possono essere assunte «di fatto».

È vero che al presente vanno affermandosi nuovi moduli convenzionali (atti concordati e atti sostitutivi del provvedimento: art. 11 della legge n. 241/1990), ma essi sono sempre inseriti in un procedimento amministrativo o collegati ad un atto della p.a. che ha valore essenziale (art. 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983 come sostituito dall'art. 18 della legge n. 146/1990). C'è un'esigenza di certezza dell'operato della p.a. e la costante necessità della sua verifica, in base a regole prefissate, che postulano indispensabilmente l'esistenza di atti provvedimenti.

L'art. 2126 del c.c., invece, presuppone una situazione di fatto ovvero la «non organizzazione» dell'ufficio pubblico, il che è costituzionalmente impensabile, tanto è vero che la stessa Corte, nella citata sentenza n. 296/1990, afferma che le superiori mansioni devono essere conformi alle disposizioni impartite dalla stessa amministrazione, il che dovrebbe significare la preesistenza di un provvedimento.

Le perplessità circa la soluzione data dalla Corte risultano accentuate dal fatto che l'art. 2126 del c.c. non appare idoneo a completare la fattispecie di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, poiché esso presuppone un rapporto di lavoro invalido e mira esclusivamente a tutelare il diritto alla retribuzione del prestatore d'opera poiché *factum infectum fieri nequit*, ma nel caso di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, dovrebbe prima essere verificato che l'inferiore abbia le qualità e le capacità di svolgere le superiori mansioni non solo nominativamente ma realmente, e poi invocarsi l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione che, se da una parte vuol tutelare il salario minimo biologico, non intende affatto gratificare tutti i soggetti indiscriminatamente; esso, infatti, mira a premiare la professionalità e i lavoratori realmente capaci, con un chiaro intendimento di moralizzazione del settore del lavoro.

In questa logica il divieto di adibire il dipendente pubblico a mansioni superiori (art. 29, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979), oltre a contenere un diritto per il lavoratore e non svolgere i compiti non suoi, rappresenta certamente una norma imperativa di ordine pubblico, tesa ad evitare carriere facilitate con scavalcamiento delle procedure selettive ed arricchimenti da parte di soggetti non qualificati, che solo nominativamente possono aver svolto le superiori mansioni.

L'inferiore che svolge la funzione vicaria o sostituisce il superiore fa ciò sempre in costanza del proprio *status* e, quindi, con tutti i limiti insiti nella propria qualifica, salvo che non possa vantare il possesso della idoneità alla qualifica primaria, che nel caso in esame non risulta esservi.

L'art. 36 della Costituzione va letto ed applicato in sintonia con altri articoli cardini dell'ordinamento costituzionale, quali in particolare: artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.

Un aiuto che dice di svolgere i compiti di un primario non dà mai un'attività di pari valore di quest'ultimo e non può pretendere la stessa retribuzione di questi, poiché la posizione apicale di primario importa l'acquisizione verificata di una professionalità tale da essere garanzia del buon andamento dei servizi ospedalieri (art. 97 della Costituzione) e di una rassicurante tutela della salute del ricoverato, che ha diritto ad essere visitato ed operato dal primario o sotto il suo controllo (art. 32 della Costituzione).

Per queste ragioni, infatti, l'art. 7 del d.P.R. n. 128/1969 limita la funzione vicaria all'assenza ed agli impedimenti del primario, mentre per la vacanza si è stabilita la procedura selettiva pubblica (art. 3 del d.P.R. n. 130/1969), al fine di avere un incaricato scelto per capacità e merito; sempre per questi motivi l'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 limita la sostituzione a soli sessanta giorni, prevedendone la non retribuibilità. È da chiedersi, pertanto, come sia possibile, in presenza di siffatta normativa, fare una utilizzazione piena dell'art. 2126 del c.c. per ogni ipotesi di sostituzione non meramente precaria, senza considerare che dietro l'inerzia delle amministrazioni nel bandire gli avvisi pubblici di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 130/1969, si celano spesso vere e proprie compiacenze personali e clientelari, che sfruttano tali situazioni di fatto.

Ciò non può essere assecondato da una estensione dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 con ricorso «senza limiti» agli artt. 36 (Costituzione) e 2126 del c.c., proprio per i superiori interessi costituzionali di cui all'art. 3 (divieti di predeterminare situazioni di privilegio per singoli soggetti), all'art. 4 (consentire ad altri soggetti meritori la possibilità di concorrere a svolgere quella stessa funzione in posizione paritaria), all'art. 32 (la salute è, infatti, un diritto soggettivo fondamentale ed un interesse della collettività che postulano scelte qualificate di sanitari capaci, non lasciate agli eventi di fatto o a soluzioni di mero interesse privato), all'art. 36 (la retribuzione è sì proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro ma presuppone la verificata sussistenza nel dipendente di quelle capacità proprie della qualifica superiore: diversamente sarebbe un fatto meramente nominativo, fonte di ingiustificati arricchimenti), all'art. 97 (il buon andamento e la imparzialità degli uffici pubblici è vanificata dalla indiscriminata applicazione del principio di cui all'art. 2126 del c.c., che verrebbe ad essere un vero e proprio cavallo di Troia per la p.a., la quale potrebbe vedersi imporre dai dipendenti determinate situazioni di fatto), all'art. 98 (il pubblico impiego diverrebbe così terra di conquista da parte dei più protetti e il dipendente non sarebbe più al servizio esclusivo della nazione, ma si servirebbe del posto pubblico per personali fini di carriera).

In sintonia con tale impostazione sembra essere lo stesso legislatore che con il d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (artt. 55 e 121) è venuto a negare ogni collegamento automatico tra mansioni superiori e effetti patrimoniali, evidentemente proprio per i principi di imparzialità e buon andamento, stabilendo dei precisi limiti temporali, e salvaguardando la fondamentale esigenza che i compiti superiori siano affidati a personale selezionato concorsualmente, escludendo, in pari tempo, che la supplenza possa configurarsi come ipotesi di mansioni superiori. Esse, infatti, sono ipotizzabili solo per i posti vacanti ed in presenza di «provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni», con la espressa previsione della nullità di ogni altro atto non conforme ai presupposti stabiliti per il conferimento delle mansioni superiori.

Le parti sociali ed il legislatore, nel configurare lo svolgimento delle superiori mansioni come un fatto eccezionale, e perciò circoscritto e limitato nel tempo, hanno dato un chiaro intendimento volto alla moralizzazione del nefasto fenomeno e, mai come in questa circostanza, etica e diritto hanno un *idem sentire*.

La normativa del d.P.R. n. 384/1990 ha, però, validità dal 20 dicembre 1990 e lascia irrisolto il contenzioso antecedente circa la retribuitività delle mansioni superiori ed è compito della Corte chiarire la portata della predetta normativa vigente fino al 19 dicembre 1990.

Nel caso di specie si è in presenza di un aiuto che ha sostituito il primario assente e poi ha sopperito alla vacanza del titolare; la soluzione della causa dovrebbe avvenire considerando l'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 così come letto e integrato con gli artt. 36 (Costituzione) e 2126 del c.c., e ciò in patente violazione degli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, giuste le argomentazioni svolte in narrativa, e stante l'automaticità del meccanismo mansioni superiori-effetti patrimoniali, non essendo stati precisati i limiti di applicabilità dell'art. 2126 del c.c., né la natura delle necessarie «disposizioni» che l'amministrazione deve aver impartito per le ipotesi di vacanza del posto.

Il sistema normativo delineato dalla Corte, infatti, si risolve in uno strumento di conferimento di vantaggi, non sempre giustificabili, a singoli impiegati che, in via di fatto, otterrebbero ciò che non spetterebbe loro o non conseguirebbero, né potrebbero conseguire (si consideri l'ipotesi dell'aiuto privo dell'idoneità primaria), seguendo i normali procedimenti di legge.

Tutto ciò premesso, il tribunale solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/79, quale risulta essere a seguito della sua integrazione con l'art. 36 della Costituzione e 2126 del c.c., che verrebbe a contrastare, oltre che con l'espresso divieto di assegnazione di fatto e di diritto a mansioni superiori (primo comma, art. 29), svuotando così di significato la stessa figura della funzione vicaria, con i principi costituzionali illustrati in motivazione.

L'eccezione viene ritenuta fondata ed è anche rilevante ai fini decisori, avendo parte ricorrente posto a base della propria pretesa il siffatto combinato normativo, elaborato dalla Corte con le citate decisioni.

Il giudizio va, pertanto, sospeso con remissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, legge costituzionale 9 novembre 1948, (art. 1) e art. 23 dell'11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata ed altresì rilevante la sopra prospettata questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19 marzo 1992 e in prosecuzione in quella del 25 giugno 1992.

Il preside: LAURITA

Il consigliere: ELIANTONIO

Il consigliere, relatore, estensore: NAZZARO

N. 89

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Ferrari Maurizio e Briganti Guido

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di condanna al rilascio per scadenza del contratto e ordinanze di convalida di licenza o di sfratto - Esecuzione - Lamentata omessa previsione di sospensione per gli immobili siti nel territorio del Lido di Venezia - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina per gli immobili siti a Venezia e nelle isole della laguna.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., art. 3).

IL VICE PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione all'esecuzione promossa da Ferrari Maurizio coll'avv. Sandro Grandese contro Briganti Guido coll'avv. Aldo Pivato;

Letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 7 gennaio 1993;

Rilevato che il ricorrente in opposizione lamenta la mancata applicazione dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, all'esecuzione per rilascio dell'immobile dallo stesso occupato sito nell'isola del Lido di Venezia;

che l'ufficiale giudiziario ha proceduto all'esecuzione, effettuando il primo accesso in data 26 novembre 1992 in base ad una direttiva del magistrato di sorveglianza degli ufficiali giudiziari con la quale gli stessi venivano invitati a procedere all'esecuzione degli sfratti da eseguirsi al Lido di Venezia, in quanto la sospensione prevista dall'art. 3 della legge n. 360/1991 non sarebbe applicabile a detta isola poiché essa non è isola della laguna;

che il resistente costituendosi nel presente giudizio opponeva l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 al caso *de quo* in quanto l'esecuzione è sospesa *ex lege* «limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di Chioggia», mentre il Lido di Venezia non è isola della laguna non essendo essa circondata dalla Laguna, né rientrando nella conterminazione lagunare storica del 1791;

che la *ratio* dell'art. 3 tende a tutelare il territorio individuato nello stesso articolo «in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano» mentre per parte resistente non vi sarebbe esodo della popolazione dal Lido di Venezia né degrado del patrimonio immobiliare;

Considerato che il dettato normativo si riferisce chiaramente alle isole della laguna, individuando con ciò le isole che sono all'interno di essa (circondate da laguna), mentre tale non può considerarsi il Lido che costituisce la divisione naturale della laguna di Venezia dal mare Adriatico;

che il successivo art. 4 della legge n. 360/1991 individuando le competenze della commissione per la salvaguardia di Venezia estende dette competenze a tutto il territorio della «vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo» così dando maggior forza all'interpretazione letterale restrittiva del disposto normativo dell'art. 3 secondo il principio ermeneutico *ubi lex voluit dixit ubi noluit non dixit*;

che tuttavia non appare ragionevole il differente trattamento dell'isola del Lido di Venezia, ed irragionevole appare la conseguente disegualianza tra abitanti del Lido di Venezia e abitanti di Venezia insulare o delle isole che sorgono all'interno della Laguna e sono bagnate interamente da essa, né tale disparità è giustificata dalla invocata *ratio legis*, posto che la parte ricorrente ha prodotto tabulato demografico da cui risulta il costante esodo della popolazione anche dal Lido di Venezia nonché bando comunale per l'assegnazione di fondi per il risanamento ed il restauro conservativo del patrimonio immobiliare privato e documentazione di fonte comunale da cui risulta l'erogazione dei finanziamenti anche per gli immobili siti nell'isola del Lido;

che il Lido di Venezia è sempre stato considerato come facente parte del territorio da tutelare attraverso le legislazioni di salvaguardia susseguite e relative a Venezia come città e come laguna; in particolare l'art. 6, secondo comma, della legge n. 171/1973 disponeva che «fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 5» (ora disciplinata dall'art. 4 della legge n. 360/1991), onde appare viepiù incomprensibile e irragionevole l'esclusione effettuata dall'art. 3 della legge n. 360/1991 anche in considerazione della *ratio* che supporta la norma e che riguarda anche il territorio dell'isola del Lido;

che pertanto l'art. 3 della legge n. 360/1991 appare violare il principio di eguaglianza laddove non dispone la sospensione dell'esecuzione «delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 633 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili» anche nel territorio del Lido di Venezia;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove non prevede la sospensione dell'esecuzione «delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 633 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili» anche in riferimento al territorio del Lido di Venezia;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Venezia, addì 12 gennaio 1993

Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI

93C0191

N. 90

Ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 del pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e l'ospedale S. Gerardo di Monza, presidio multizonale della U.S.S.L. n. 64

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (rivalsa ospedaliera) - Recupero presso terzi responsabili - Utilizzazione della procedura coattiva di cui al r.d. n. 639/1910 ma con estensione della stessa (nella normativa statale non prevista) anche ai crediti non liquidi e non esigibili - Emissione, in base all'accertamento sulla responsabilità compiuto dall'autorità amministrativa e, per giunta, senza contraddittorio, di una ingiunzione dotata dell'efficacia di titolo esecutivo mediante visto di esecutorietà del pretore limitato all'esame della regolarità formale - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa e lesione della sfera di competenza regionale da cui esula la materia della tutela giurisdizionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 727/1988, 594/1990, 489 e 505 del 1991) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986 concernente questione analoga.

(Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1; legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 16, terzo comma, u.p.).

(Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, rileva che Marcello Talon ha svolto una opposizione (ex art. 5 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639) avverso una ingiunzione di pagamento emessa dal rappresentante del presidio multizonale «Ospedale San Gerardo dei Tintori» in data 9 giugno 1992; tale ingiunzione era stata emessa ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1989, n. 27; l'ingiunzione era stata emessa in quanto Marcello Talon aveva procurato lesioni personali (frattura ossa nasali) a Severino Talon; costui era stato ricoverato il 28 maggio 1986 presso l'ospedale di Monza ed aveva ivi ricevuto prestazioni ospedaliere per un valore totale di L. 3.120.500. Poiché l'amministrazione ospedaliera aveva ritenuto di identificare il «responsabile civile» in Talon Marcello, gli aveva ingiunto, ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il pagamento delle relative spese.

L'opponente espose che sull'accertamento delle responsabilità pendeva giudizio civile (in sede di appello) e che il procedimento «coattivo» doveva ritenersi improcedibile per il mancato accertamento dei presupposti.

L'amministrazione ospedaliera convenuta non si è costituita.

In via pregiudiziale, va rilevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale della Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (come modificato dalla legge regione 8 luglio 1989, n. 27) che consente agli enti regionali di avvalersi «nei confronti dei responsabili civili», per crediti non liquidi e non esigibili, della procedura ingiunzionale prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

La normativa regionale appare violatrice di norme fondamentali della legislazione nazionale attenenti alla giurisdizione:

L'art. 1 della legge regione Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, così dispone:

«L'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Azione di rivalsa in caso di responsabilità di terzi)”.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel caso di responsabilità di terzi per recupero delle spese di ricovero è esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona.

2. A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenuti a trasmettere agli enti responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili responsabilità di terzi.

3. Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati delibera in materia di rinunce e transazioni relative all'esercizio del diritto di cui al precedente primo comma ed autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il recupero delle prestazioni sanitarie erogate. Nei confronti dei responsabili civili può, altresì, darsi corso alle procedure previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni».

Tale norma ha legittimato da parte degli organi «responsabili dei servizi di zona» una forma di autotutela che si pone fuori dei principi giurisdizionali nazionali.

Difatti, attraverso la procedura della riscossione delle entrate patrimoniali ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, gli organi sanitari di zona provvedono direttamente:

- 1) a valutare che le spese sanitarie erogate sono la conseguenza di un fatto illecito generatore di responsabilità;
- 2) ad accertare, in via amministrativa, la presumibile responsabilità civile di taluno ed il rapporto di causalità tra il fatto lesivo e la spesa sanitaria;
- 3) a liquidare direttamente la somma rappresentativa delle spese sanitarie eseguite;
- 4) a emettere una ingiunzione immediatamente esecutiva, dopo il visto di esecutorietà del pretore;
- 5) ad agire esecutivamente per il recupero della somma di cui all'ingiunzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tale procedura, consentita da una legge regionale, appare lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt. 108 e 117, nonché 24 e 3 della Costituzione.

La questione merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale perché rilevante e non manifestamente infondata.

Non manifesta infondatezza.

Nel caso di specie l'ente ospedaliero si è avvalso della procedura ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639; al di fuori di qualsivoglia previo accertamento giurisdizionale della responsabilità ed il pretore ha apposto il visto di esecutorietà (sanzionando la «legalità» di tale procedura prevista da una legge regionale).

Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma della legge regionale sospettata d'incostituzionalità disciplina non solo l'ipotesi della azione di «rivalsa» (ammessa dalla legislazione nazionale) ma introduce surrettiziamente una forma di «processo amministrativo» privo di contraddittorio nel quale viene accertata la «responsabilità» di un terzo, contro il quale si utilizza una procedura coattiva di riscossione; tale previsione introduce un'innovazione in materia di tutela giurisdizionale che incide sul processo giurisdizionale comprimendo vistosamente i diritti soggettivi della parte contro cui viene emessa la ingiunzione e contro la quale, secondo le norme statali, potrebbe essere solo svolta una azione civile in via ordinaria (creando una profonda discriminazione nell'esercizio del diritto di difesa da parte della persona contro cui è stata emessa la ingiunzione: art. 24 con riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione.

Siffatta innovazione, inoltre, non appare consentita al legislatore regionale (art. 108 della Costituzione) perché comporta interferenza su materia che esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione (art. 117 della Costituzione) e che è oggetto di espressa riserva di legge statale.

La Corte costituzionale si è già pronunciata in materia ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative contenute in leggi emanate da altre regioni, per violazione del principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, ribadendo il principio secondo il quale le regioni sono incompetenti a dettare norme in materia giurisdizionale, anche quando la potestà normativa si espliciti attraverso la mera riproduzione delle norme statali (cfr. le sentenze del 20 giugno 1988, n. 727, del 28 dicembre 1990, n. 594, del 27 dicembre 1991, n. 489 e del 30 dicembre 1991, n. 505).

La precedente decisione della Corte costituzionale.

È pur vero che la sentenza della Corte costituzionale del 31 dicembre 1986, n. 304 (Foro it., 1987, I, 1998) ha riconosciuto che le norme del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sono applicabili *ex se* alle regioni, indipendentemente da ogni specifico rinvio delle leggi regionali a quelle statali; di conseguenza ha riconosciuto legittime costituzionalmente l'art. 15 della legge regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e l'art. 2 della legge regione Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono per il recupero dei crediti dell'amministrazione regionale (le spese di «spedalità») il ricorso alla procedura coattiva di cui al citato r.d. n. 639/1910.

Tale principio è stato il punto di arrivo di una interpretazione evolutiva dell'art. 1 del citato t.u. in punto di legittimazione degli enti pubblici alla procedura di autotutela, ed in particolare la applicabilità della detta procedura da parte di enti diversi da quelli indicati nell'art. 1 cit., il quale contiene l'indicazione precisa dei suoi destinatari, senza potervi comprendere (perché non ancora esistenti all'epoca) le regioni — sia a statuto speciale che ordinario — accanto agli altri enti territoriali (comuni e province).

Inapplicabilità ai crediti «non liquidi» e «non esigibili».

Il riconoscimento della potenziale utilizzabilità della procedura *ex r.d.* 14 aprile 1910, n. 639, da parte delle regioni, non autorizza, però, a ritenere che la legge regionale possa estendere tale procedura oltre che ai crediti «liquidi ed esigibili»; al di fuori di tale previsione legge regionale che sancisca la utilizzabilità della procedura *ex r.d.* n. 639/1910 appare viziata di illegittimità.

Infatti, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986, nel riconoscere l'applicabilità della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle regioni e, quindi, al recupero delle spese di «spedalità» non ha inteso ricomprendervi i casi in cui il credito non sia certo, liquido ed esigibile, che ha, anzi, espressamente escluso; l'ammissibilità della procedura è stata riferita unicamente alla nozione classica di «spese di spedalità ossia al recupero di spese di ricovero ospedaliero sostenute a favore di non aventi diritto all'assistenza sanitaria». Trattasi, dunque, della c.d. «rivalsa ospedaliera» che — nel regime anteriore alla riforma sanitaria — le abrogate leggi 3 dicembre 1931, n. 1580 e 26 aprile 1954, n. 251, conferivano alle amministrazioni di ospedali, comuni o manicomi pubblici (v. Cass. 4569-78, 1775-86) nei confronti dei ricoverati abbienti o dei loro congiunti obbligati agli alimenti. È agevole, però, a questo punto osservare che tale fattispecie è del tutto diversa dal caso in esame dove la procedura coattiva è stata esercitata nei confronti di un terzo che, per disposizione di legge regionale, dovrebbe rispondere di un fatto illecito da lui commesso ed accertato da organi amministrativi regionali.

Rilevanza.

La questione è rilevante, in particolare, perché investe la legittimità costituzionale della configurabilità di una forma privilegiata (ingiustificata) di tutela giurisdizionale accordata con legge regionale tale esorbitare i limiti delle attribuzioni regionali e da comprimere i diritti di difesa a favore della pubblica amministrazione (parte nell'instaurando processo); questo giudice, in caso di accertata fondatezza della questione di costituzionalità, essendo venuto meno il potere dell'Ente di utilizzare il procedimento *ex r.d.* 14 aprile 1910, n. 639, per «accertare responsabilità civili» dovrebbe accogliere l'opposizione della parte convenuta.

La causa viene, pertanto, sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione pregiudiziale esaminata.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, limitatamente al terzo comma, ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3, nonché 108 e 117 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al presidente della giunta regionale della Lombardia e comunicata alla segreteria del presidente del consiglio regionale della Lombardia;

Dispone che il cancelliere comunichi la presente ordinanza, in forma integrale alle parti, comprese quella non costituita (in ossequio alla giurisprudenza, in tal senso, della Corte costituzionale).

Monza, addì 5 gennaio 1993

Il pretore: D'AIETTI

93C0192

n. 91

Ordinanza emessa il 1º dicembre 1992 dal pretore di Verona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mecchi Felice ed altro e l'I.N.P.S. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidità - Possibilità di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidità - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia già adottato provvedimenti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, in base ad un elemento estrinseco dipendente dalla maggiore o minore solerzia dell'ufficio I.N.P.S. territorialmente competente - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità - Riferimento alla sentenza n. 286/1990, di non fondatezza di analoghe questioni, ritenuta superabile dal giudice a quo.

(Legge 13 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma; legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Pronunzia la seguente ordinanza nelle controversie previdenziali riunite recanti i n. 3462 r.c.l. anno 1991 e n. 14 r.c.l. anno 1992, la prima delle quali promossa da Felice Mecchi, nella sua qualità di erede legittimo di Maria Teresa Gaspari, deceduta in data 8 giugno 1986, rappresentato e difeso dall'avv. A.S. Perozzi, nei confronti dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. A. Iandolo e nei confronti del Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato; la seconda promossa da Narciso Brunetti, rappresentato e difeso dall'avv. G. Giuliari, nei confronti dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Mazzacurati.

Chiedevano i ricorrenti, con separati ricorsi depositati rispettivamente il 4 novembre 1991 ed il 3 gennaio 1992, fosse accertato il loro diritto (per il primo *iure successionis* da Maria Teresa Gaspari e per il secondo *iure proprio*) a percepire la pensione sociale e/o la pensione di inabilità, con condanna dell'I.N.P.S. e/o del Ministero dell'interno al relativo pagamento con tutti i ratei non riscossi oltre agli interessi legali, assumendo l'avvenuto riconoscimento sin dal 1985 dello stato di invalidi civili al 100% deliberato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica - C.P.A.B.P., con provvedimenti del 22 aprile 1986 e 26 novembre 1986, che aveva poi provveduto alla trasmissione all'I.N.P.S. reputatane la competenza per la corresponsione delle somme dovute agli invalidi civili ultra sessantacinquenni, senza che quest'ultimo Istituto provvedesse in merito.

Nel giudizio promosso dal solo Felice Mecchi si costituiva il Ministero convenuto eccependo la carenza di legittimazione passiva a partecipare alla lite, reputato l'I.N.P.S. l'unico legittimo contraddittore, posto che il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica della provincia di Verona, con decisione n. 521 del 20 gennaio 1988, aveva stabilito di riconoscere a Maria Teresa Gaspari (deceduta in data 8 giugno 1986) il diritto alla pensione di inabilità ed aveva trasferito all'I.N.P.S., per competenza, l'erogazione in conformità alla normativa di legge in materia,

In entrambi i giudizi si costituiva l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto delle domande reputate prive di fondamento in quanto, in forza del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25 (convertito con modificazione nella legge 21 marzo 1988, n. 93). L'Istituto era autorizzato dal legislatore a corrispondere le sole prestazioni già liquidate alla data dell'8 febbraio 1988 e non ad effettuare nuove liquidazioni in favore delle categorie beneficiarie. Richiamava, da ultimo, a completezza l'I.N.P.S. il disposto del terzo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 93/1988, a norma la quale dispone che la salvaguardia degli effetti giuridici, derivati dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495, è delimitata a quelli adottati dal «competente ente erogatore delle prestazioni».

Entrambi i ricorrenti eccepevano a tal riguardo, per converso, l'illegittimità costituzionale di detta ultima disposizione normativa, motivando Felice Mecchi, in particolare, con riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 102 della Costituzione, attesa la mancanza di ogni presupposto necessario per l'essere la stessa qualificata quale norma di interpretazione autentica, valutata anche la confusione ingenerante tra potere legislativo e giudiziario (cfr. memoria depositata il 12 agosto 1992). A sua volta Narcisio Brunetti motivata l'eccezione con riferimento agli artt. 3, 38 ed altri della Costituzione attesa la palese violazione del dettato costituzionale operato privandosi il cittadino, per effetto di tale norma interpretativa, di un diritto soggettivo perfetto già costituitosi ed acquisito o facendolo dipendere «... dal mero arbitrio di un terzo o, peggio, dal mancato o ritardato adempimento di un obbligo da parte di terzi ...» (cfr. memoria depositata in data 11 agosto 1992).

Osservato che la somma di cui all'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, inverso, nell'interpretare l'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, non si limita a chiarirne il significato intrinseco, fermo il tenore testuale, ma vi incide innovativamente, laddove delimita la salvaguardia degli effetti giuridici, derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante la vigenza del d.-l. n. 495/1987, solamente a quelli «adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni» assunto questo che trae fondamento dall'esame della complessa vicenda legislativa prodromica e dall'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.

Originariamente, invero, il d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25 (parzialmente convertito con legge 21 marzo 1988, n. 93) disponeva all'art. 1 che: «L'I.N.P.S. è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età», norma la quale prevedeva espressamente, altresì, che il diritto dovesse essere riconosciuto anche per le prestazioni conseguenti alle delibere dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, con obbligo da parte dell'I.N.P.S. di liquidazione, qualora le delibere stesse fossero pervenute all'istituto alla data di entrata in vigore del decreto e ricorresse il requisito reddituale.

Tale seconda parte della disposizione normativa venne, tuttavia, soppressa al momento della conversione, prevedendosi nondimeno all'art. 2 della citata legge n. 93/1988 che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495», il quale, a sua volta (decaduto in precedenza per mancata conversione) interpretava autenticamente la legge n. 854/1973, al fine di risolvere i contrasti applicativi insorti, così espressamente disponendo: «gli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanze presentate alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 193, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza».

Va ricordato, altresì, che l'interpretato art. 11 della legge n. 854/1973 disponeva che «In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di sessantacinque anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

A completezza, successivamente, l'intera materia è stata nuovamente ridisciplinata con il d.-l. 23 novembre 1988, n. 509.

Da parte della giurisprudenza in conseguenza si affermò che, anteriormente al 30 dicembre 1991, il diritto al trattamento pensionistico *de quo* doveva riconoscersi a tutti i soggetti ultrasessantacinquenni in possesso del requisito reddituale e delle condizioni personali legislativamente previste, che alla data di emanazione del citato d.-l. n. 495/1987, fossero stati riconosciuti inabili dal Comitato provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, anche se la pensione non fosse in seguito poi stata ancora liquidata, posto che l'I.N.P.S. era solamente delegato al pagamento della prestazione, senza alcuna potestà di autonomo accertamento del diritto (cfr. in argomento pretura Verona 26 ottobre 1990, n. 1277;

tribunale Verona 17 maggio 1991, n. 673; pretura Livorno 22 agosto 1990, n. 247; pretura Parma 19 marzo 1990; pretura Pisa 10 aprile 1990; Cass. 8 novembre 1991, n. 11914 e Cass. 17 giugno 1992, n. 7421) e la stessa Corte costituzionale evidenzia come la liquidazione della pensione sociale sostitutiva inerisce alla fase meramente esecutiva del rapporto (Corte costituzionale n. 112/1989).

La Corte costituzionale medesima peraltro (investita dall'esame di diversa fattispecie), dopo aver evidenziato come, a cagione dell'intrinseca provvisorietà e perdita di efficacia *ab origine* della normativa di cui al d.-l. n. 495/1987 per la sua mancata conversione, la stessa non potesse fungere da parametro in riferimento al principio di eguaglianza, al contempo aveva rilevato che proprio la regola posta nel detto decreto-legge decaduto appariva «... antitetica sia rispetto a quella risultante dalla legislazione anteriore (confermata nel d.-l. n. 509/1988) sia rispetto a quella posta dall'art. 1 della stessa legge n. 93/1988, che si è limitato ad autorizzare l'erogazione delle prestazioni già liquidate agli ultrasessantacinquenni. La disposizione impugnata si pone perciò come derogatoria rispetto alla regola generale ...» (cfr. Corte costituzionale n. 286/1990).

Tale (pur lunga) ricognizione legislativa e giurisprudenziale effettuata, consente di poter affermare che l'art. 13, terzo comma della legge n. 412/1991, che sedicentemente interpreta autenticamente l'art. 1, secondo comma, della legge n. 93/1988, in effetti incide profondamente sulla stessa, restringendone il suo ambito ai soli provvedimenti emanati dall'I.N.P.S. nel periodo di efficacia del d.-l. n. 495/1987 e non anche a quelli di autorità ed enti diversi, così vanificando il (sopra evidenziato) carattere derogatorio della regola generale, di fatto, cioè innovandola nella sostanza tanto da elidere quella parte percettiva su cui si fondava l'estensione della sanatoria.

Ove si consideri che la qualificazione di legge interpretativa spetta: «... a quelle leggi o a quelle disposizioni che riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o emendandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata ...» (così Corte costituzionale 3 marzo 1988, n. 233 e cfr., altresì, Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155), non può dubitarsi che tale disposizione normativa sia in contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, ponendosi al di fuori dell'ambito dell'interpretazione autentica, per essere stata (oltre i limiti) modificata la disciplina precedente ed esservi stata attribuita efficacia retroattiva, con violazione delle fonti legislative su cui è basato lo Stato di diritto, la cui disciplina deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunità nazionale e per la credibilità dell'ordinamento democratico statale (conforme, *ibidem*).

A completezza, non può non celarsi poi come il detto art. 13, terzo comma, della legge n. 412/1991, in concreto finisca con l'incidere profondamente tra le posizioni di cittadini, ugualmente bisognosi e nelle medesime condizioni di reddito e stato fisico, distinguendone le posizioni, paradossalmente, solo a seconda della maggiore o minore, pregressa, celerità nella definizione amministrativa da parte dell'I.N.P.S.

Ritenuta, in conseguenza, non manifestamente infondata e rilevante a fini del decidere la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, il giudizio va sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale, cui gli atti vanno immediatamente rimessi

P. Q. M.

Visto l'artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso il giudizio in corso;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 13 dicembre 1991, n. 412, di interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè risolva tale questione;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 1° dicembre 1992

Il pretore: LENDARO

n. 92

Ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Colonna Marco ed altri e il Ministero dell'interno ed altra

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 24 novembre 1992:

OSSERVA

I ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980, con rivalutazione ed interessi; Il Ministero dell'interno ha dichiarato il diritto alla prestazione richiesta ma ha contestato il diritto alla rivalutazione monetaria, assumendo che la sentenza n. 156/91 della Corte costituzionale si riferisce ai soli crediti previdenziali, non anche a quelli di natura assistenziale, come quello per cui è causa; il pretore, con sentenza non definitiva, ha dato atto del riconoscimento del diritto all'indennità da parte della pubblica amministrazione ed ha condannato quest'ultima a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo, sollevando d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile.

Quanto alla rivalutazione appare infatti fondata l'eccezione del resistente: con la sentenza n. 156/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, debba determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile del settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si siano verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento».

La sentenza concerne pertanto la rivalutabilità dei crediti previdenziali, non anche di quelli assistenziali; d'altra parte, come è noto, la portata delle pronunce di incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale (Cass. sez. lav. 29 gennaio 1987, n. 857).

La fondatezza dell'eccezione della pubblica amministrazione resistente, che dovrebbe comportare il rigetto della domanda dei ricorrenti per quanto concerne la rivalutazione, determina all'evidenza la rilevanza ai fini del decidere della presente questione di costituzionalità.

La questione è peraltro a parere del decidente non manifestamente infondata.

Possono infatti quasi integralmente ripetersi, in ordine ai crediti assistenziali, le considerazioni che la Corte ha svolto nella citata sentenza n. 156/1991 relativamente ai crediti previdenziali: mentre le prestazioni previdenziali hanno la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, quelle assistenziali sono destinate a surrogare un reddito da lavoro che l'inabile, per le sue condizioni di salute, fin dall'origine non è stato in grado di conseguire; anche il credito assistenziale quindi, per tale motivo oltre che evidentemente per la sua natura alimentare, è funzionalmente assimilabile al credito di lavoro.

Poiché, come ha affermato la Corte, nella citata sentenza e in quella n. 1045/1988, il profilo funzionale prevale su quello strutturale, la diversità di disciplina tra i crediti assistenziali da un lato, e quelli di lavoro e previdenziali dall'altro, la evidente diversità di natura e di presupposti tra le diverse categorie di crediti in esame non impedisce la lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 38, primo comma, per il tramite del quale, a parere dello scrivente, si rende applicabile anche alle prestazioni assistenziali (come ha ritenuto la Corte per quelle previdenziali) l'art. 36, quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore, o di chi ha lavorato e non può più farlo per infortunio ecc.; o infine di chi non ha mai potuto lavorare per inabilità, tutelata dal citato art. 38, primo comma.

È appena il caso di osservare che le considerazioni che precedono non perdono il loro valore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della Corte di cassazione (Corte costituzionale n. 394/1992; Cassazione nn. 7721, 8264 e 8619/1992) la norma anzidetta si applica solo nei casi in cui la fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si è perfezionata dopo l'entrata in vigore della norma medesima.

Poiché ciò non si è verificato nel caso di specie, e non è quindi applicabile la norma che esclude il cumulo di rivalutazione ed interessi, immutando la natura stessa del credito previdenziale (e, di riflesso, di quello assistenziale) permane la rilevanza della presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni assistenziali, debba determinare, oltre gli interessi, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la riduzione del valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viterbo, addì 4 gennaio 1993

Il pretore: PASCOLINI

Il collaboratore di cancelleria: CALISTRONI

93C0194

N. 93

Ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Proietti Maurizio ed altri e il Ministero dell'interno ed altra

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro e per le prestazioni previdenziali con incidenza sulla garanzia di quelle assistenziali - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 - Inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 412/1991 (art. 16, sesto comma).

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 24 novembre 1992;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 92/1993).

93C0195

n. 94

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dalla corte d'appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Sanna Giovanni Maria, in proprio e quale procuratore ad negotia di Sanna Caterina ed altri e il comune di Pattada

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accertata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato - Attribuzione al Ministro dei ll.pp. del potere di definire i criteri per l'individuazione della edificabilità delle aree - Violazione del principio della capacità contributiva in quanto per l'opera pubblica il proprietario espropriato contribuisce in misura superiore agli altri cittadini (differenza tra valore di mercato ed indennità di esproprio) nonché del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illeciti ed illegittimi della p.a. - Violazione altresì, del principio che, nel procedimento di formazione delle leggi, esige l'approvazione articolo per articolo, nonché della competenza legislativa regionale in materia di edificabilità.

(Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, n. 5; legge 8 agosto 1992, n. 359, artt. 1 e 5-bis).

(Cost., artt. 3, 53, 71, 72, 113 e 117).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1988, promossa da Sanna Giovanni Maria, in proprio e quale procuratore *ad negotia* di Sanna Caterina, Sanna Salvatore, Sanna Pietro Paolo e Sanna Maria Maddalena, domiciliati elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. Beniamino Piras, che li rappresenta e difende in forza di procure generali alle liti 30 maggio 1988 e 1° giugno 1988, attori, contro il comune di Pattada, in persona del sindaco *pro-tempore*, contumace, convenuto.

Con decreto n. 5/38 in data 6 maggio 1988, notificato il 24-26 dello stesso mese, il presidente della giunta regionale Sarda dispose l'espropriazione, a favore del comune di Pattada, in un'area di proprietà degli attori di 15.051 mq, sita nell'abitato di detto comune, per l'attuazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare. L'indennità di espropriazione fu determinata in L. 12.539.900 per il suolo ed in L. 6.960.000 per i soprassuoli, secondo i criteri dettati dalla legge n. 865/1971, sul presupposto che l'immobile avesse esclusiva suscettività di uso agricolo.

Deducendo che trattavasi invece di area fabbricabile e che il suo valore era pertanto di gran lunga superiore, gli attori, con atto notificato al comune di Pattada l'8 giugno 1988, hanno proposto opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio.

In contumacia del comune, la causa è stata istruita con la produzione dei documenti comprovanti le circostanze esposte nell'atto di citazione e con una consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato che l'area in oggetto aveva già all'epoca del decreto di esproprio sicura destinazione edilizia e ne ha quindi determinato il suo valore venale.

Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.

Senonché, nelle more, è entrata in vigore la legge 8 agosto 1992, n. 359, che all'art. 5-bis detta nuovi criteri per la valutazione della edificabilità delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione di queste aree che, alla stregua di tali criteri, debbano ritenersi edificabili.

Di tale disposizione — ed anche, per le ragioni che vedremo, dell'art. 15, n. 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 359/1992 — la difesa degli attori, con memoria depositata l'8 ottobre 1992, ha eccepito l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 71, 72, 117, 53 e 113 della Costituzione.

Sotto il primo profilo gli attori rilevano che a norma dell'art. 71 della Costituzione il progetto di legge che deve essere redatto in articoli separati, e che, secondo il successivo art. 72, l'approvazione delle camere deve essere fatta separatamente articolo per articolo e poi, complessivamente, con votazione finale.

Ciò per consentire ai membri delle Camere di esaminare e valutare analiticamente i singoli articoli, l'uno separato dall'altro, e di procedere poi ad una valutazione complessiva finale del progetto di legge risultante dalla votazione sui singoli articoli.

In contrasto con tali precetti costituzionali — sostengono gli attori — l'art. 15, n. 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone che le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione sono elencate in allegato alla legge, così come è accaduto, in particolare per la legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito in legge il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, introducendo anche l'art. 5-bis di cui si discute. Detta legge si compone infatti di un articolo unico («Il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge») e tutte le modifiche sono elencate in allegato alla legge stessa.

Ne discende che la legge di conversione in oggetto è stata approvata mediante votazione soltanto del suo articolo unico e non anche mediante votazione dei singoli articoli del decreto da convertire e delle relative modifiche.

Di qui l'illegittimità costituzionale — deducono gli attori — sia dell'art. 15, n. 5, della legge n. 400/1988 sia dell'articolo unico della legge n. 359/1992, sia infine del citato art. 5-bis, per il quale l'illegittimità risulta particolarmente evidente: esso, infatti, non ha nemmeno carattere di modifica del decreto-legge, giacché contiene una norma completamente nuova rispetto alla materia del d.-l. n. 333/1992, che non riguardava le espropriazioni per pubblica utilità.

Sotto il secondo profilo gli attori rilevano che con il disposto del n. 5 dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992 è stato demandato al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, di definire i criteri ed i requisiti per l'individuazione della edificabilità di fatto delle aree.

Senonché, la competenza legislativa in relazione all'attività costruttiva edilizia è attribuita, dall'art. 117 della Costituzione, alle regioni: ne discende — deducono gli attori — che il n. 5 dell'art. 5-bis viola tale precetto costituzionale.

Ed infatti il richiamato art. 17 della legge n. 400/1988 conferisce ai Ministri il potere regolamentare per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, «esclusi» però «quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale».

Sotto il terzo profilo gli attori rilevano che il pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un immobile occorrente per la realizzazione di un'opera pubblica, costituisce una spesa pubblica alla quale, in base all'art. 53 della Costituzione, tutti devono concorrere in ragione della loro capacità contributiva. Ma se invece l'indennità di espropriazione viene determinata, come prevede l'art. 5-bis, in misura inferiore al valore venale che si ricaverebbe da una delibera contrattazione di compravendita del bene espropriato, il proprietario di quest'ultimo è chiamato a contribuire alla spesa di realizzazione dell'opera pubblica oltre che in ragione della sua capacità contributiva generale, come avviene per tutti gli altri contribuenti, anche con un contributo personale e diretto, pari alla differenza tra il valore venale del bene espropriato e l'indennità di espropriazione di minore importo.

L'art. 5-bis in commento viola pertanto — concludono gli attori — anche il citato art. 53 della Costituzione.

Sotto il quarto ed ultimo profilo gli attori rilevano che, a norma del n. 1 dell'art. 5-bis in commento, l'indennità di espropriazione delle aree fabbricabili è determinata nella media tra il valore reale ed il reddito dominicale rivalutato, e la diminuzione di tale media del 40%. Senonché il n. 2 dello stesso articolo dispone che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene e che in tale caso all'importo della media tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato non applica la predetta riduzione del 40%.

Ciò comporta, evidentemente, che in tutti i casi di impugnazione del decreto di espropriazione o di opposizione giudiziale alla misura di indennità di esproprio determinata in via amministrativa, l'espropriato subisce la perdita automatica del 40% dell'indennità e che tale perdita assume il carattere di sanzione a carico dell'espropriato per avere richiesto la tutela giurisdizionale del suo interesse legittimo o del suo diritto soggettivo.

In tal modo — concludono gli attori — la norma viola palesemente il principio costituzionale della tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi contro gli atti della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 113 della Costituzione.

La questione di costituzionalità così proposta dagli attori è certamente rilevante nel presente giudizio giacché, secondo il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 5-bis, i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti da detto articolo si applicano anche nei procedimenti in corso: la decisione della domanda dipende quindi proprio dall'applicazione delle norme di cui si deduce l'incostituzionalità.

La Corte ritiene inoltre la questione «non manifestamente infondata», sia alla luce dei richiamati artt. 71, 72, 117, 53 e 113 della Costituzione, sia anche alla luce dell'art. 3 della Costituzione, cui pure la Corte, d'ufficio, ritiene di dover fare riferimento.

Il maggior contributo richiesto, per la realizzazione dell'opera pubblica, al proprietario del bene espropriato rispetto a tutti gli altri contribuenti (già considerato con riferimento all'art. 53 della Costituzione) appare invero privo di qualsiasi ragionevole giustificazione.

Altrettanto ingiustificata appare la disparità di trattamento stabilita tra il soggetto espropriato che conviene la cessione volontaria del bene e quello che invece propone opposizione giudiziale alla stima o comunque impugna il decreto di esproprio.

Va pertanto ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 71, 72, 117, 53, 113 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, n. 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli artt. 1 e 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della sezione civile della corte d'appello il 16 ottobre 1992.

Il presidente: ANDRIA

Depositata in cancelleria oggi 18 novembre 1992.

Il collaboratore di cancelleria: GHIRONI

93C0196

N. 95

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Simioni Carlo

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti di Simioni Carlo ed avente ad oggetto appello avverso la sentenza del pretore di Belluno in data 10-28 settembre 1991;

Uditi all'odierna udienza i procuratori delle parti che hanno discusso la causa;

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza 10-28 settembre 1991 il pretore di Belluno ha dichiarato che Simioni Carlo ha diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1985 ed ha condannato l'I.N.P.S. a corrispondere al predetto Simioni la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati (calcolata secondo indici Istat *ex art. 150 delle disposizioni attuative del c.p.c.*) con decorrenza dal 1° dicembre 1987 al saldo effettivo, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata. Rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata sono stati riconosciuti dal pretore in ossequio alla sentenza n. 156 del 12 aprile 1981 della Corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 442 del c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice

quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento.

La sentenza del pretore, non notificata, è stata appellata dall'I.N.P.S. con ricorso depositato il 16 settembre 1992 e ritualmente notificato alla controparte.

Quale unico motivo di appello, l'istituto adduce il contrasto della statuizione pretorile con il sopravvenuto art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda») e che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito»: disposizione, questa, che sancisce dunque il principio che la rivalutazione monetaria non deve essere riconosciuta in aggiunta agli interessi legali, ma deve andare eventualmente a coprire la parte di danno non risarcita da questi ultimi.

Si è costituito tempestivamente Simioni Carlo, il quale ha eccepito la novità della domanda, in quanto tale preclusa in appello *ex art. 437, cpv., del c.p.c.*; ha altresì chiesto la reiezione dell'appello per incostituzionalità della norma invocata a proprio vantaggio dall'appellante istituto; ha eccepito, in ogni caso, la insussistenza di interesse ad agire in capo all'appellante dovendosi ritenere applicabile analogicamente al caso di specie l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88; ha inoltre depositato memoria con note difensive in data 1° dicembre 1992 sostenendo l'irretroattività dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che risulterebbe perciò inapplicabile a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ha a sua volta proposto appello incidentale con riguardo al tempo di insorgenza del diritto, alla decorrenza di rivalutazione ed interessi e alle spese di causa.

All'odierna udienza i procuratori della parti hanno discusso la causa riportandosi alle già rassegnate conclusioni. Ciò premesso in linea di fatto

OSSERVA IN DIRITTO

che deve in questa sede sollevarsi questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, avendo tale norma reintrodotta, a giudizio di questo tribunale, l'inammissibile disparità di trattamento fra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la Corte costituzionale, con sentenza 8-12 aprile 1991, aveva inteso eliminare dall'ordinamento con declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c. nel senso indicato nelle sopra esposte osservazioni in fatto.

Occorre intanto evidenziare che la questione assume senz'altro rilevanza nel giudizio in corso, in primo luogo perché l'appello proposto dall'I.N.P.S. non può ritenersi inammissibile domanda nuova, essendo lo stesso fondato sul richiamo a *jus superveniens* senza dubbio applicabile a rapporto non ancora definito, quale quello oggetto del presente giudizio, per non essere passata in cosa giudicata la sentenza del primo giudice; in secondo luogo perché, per lo stesso motivo appena esposto, la norma *de qua* risulta immediatamente applicabile al rapporto dedotto in controversia, non tanto perché retroattiva o interpretativa, bensì perché il rapporto stesso sia con riguardo al motivo d'appello proposto dall'I.N.P.S., sia con riguardo ai motivi dell'appello incidentale proposto dal Simioni, non risulta, appunto, ancora definito ed è dunque soggetto alle norme, anche sopravvenute, che in un senso o nell'altro concorrono alla sua regolamentazione; in terzo luogo perché non appare applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, norma che reca eccezione al generale principio di cui all'art. 2033 del c.c. e perciò soggetta al principio di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Ciò premesso, dunque, la questione non appare manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza 8-12 aprile 1991, ha rilevato come i crediti di lavoro ed i crediti previdenziali debbano essere tra loro assimilati, almeno ai fini dell'automatica rivalutazione *ex art. 429 del c.p.c.* e della corresponsione degli interessi legali, secondo l'opinione prevalsa, sulla somma rivalutata, osservando come le prestazioni previdenziali si avvicinino ai crediti di retribuzione sotto l'aspetto funzionale, avendo essi «la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione» (sentenza della Corte costituzionale 8-12 aprile 1991), sì che «si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro delle "esigenze di vita" del lavoratore...; e poiché l'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. è un modo di attuazione dell'art. 36..., appare fondata la valutazione... che nella mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma altresì dell'art. 38» (sentenza Corte costituzionale 8/12 aprile 1991).

Sussiste dunque, secondo la Corte costituzionale, sostanziale assimilazione fra crediti di lavoro e crediti previdenziali, essendo gli stessi **intesi a soddisfare** esigenze tra di loro identiche (salva soltanto, per i crediti previdenziali, una diversa **decorrenza di rivalutazione** ed interessi in relazione alle esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali).

Ma, come s'è premesso, l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, pare avere reintrodotto una ingiustificata discriminazione fra i due tipi di credito, là dove ha previsto che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda», con la precisazione, però, che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

Mutatis mutandis, la disposizione prevede nella sostanza che la rivalutazione del credito venga ad operare, sulla somma capitale base, solo per la parte eccedente il tasso legale degli interessi, laddove di contro è pacifico che per i crediti di lavoro gli interessi legali devono essere conteggiati sul capitale rivalutato: evidente appare, dunque, una irragionevole disparità di trattamento, disparità che la Corte costituzionale, con la ricordata sentenza, aveva inteso eliminare dal sistema.

Come premesso, dunque, non può non essere sollevata questione di legittimità costituzionale della norma in questione, che appare in chiaro contrasto, per i motivi tutti sopra esposti, con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Belluno, addì 15 dicembre 1992

Il presidente: COPPARI

I giudici: MASSARO - CIRIOTTO

93C0197

N. 96

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti di Perucchini Luigi

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (liberazione anticipata, ecc.) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di irretroattività della legge penale, di finalità rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa - sottrazione al giudice naturale, preconstituito per legge, del potere di valutare l'esistenza delle condizioni per la revoca delle misure alternative.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Perucchini Luigi nato a Bergamo il 27 marzo 1939, residente a Bergamo, via Corridoni n. 87/E, detenuto nella casa circondariale di Bergamo, semilibero, avente per oggetto: proposta revoca semilibertà concessa con ordinanza 19 marzo 1991 Tribunale di sorveglianza di Brescia, in relazione alla sentenza 23 ottobre 1985 corte di appello di Milano, anni diciannove reclusione per articolo 630 del codice penale ed altro (ord. carc. n. 100/87, del 28 luglio 1987 procura generale di Milano).

Con ordinanza in data 4 agosto 1992 questo tribunale ha osservato quanto segue: «Il secondo comma dell'art. 15 del citato decreto-legge dispone che nei confronti di soggetti che fruiscono di misure, anche in parte extramurali, l'autorità di polizia «ove lo ritenga» comunica alla magistratura di sorveglianza che gli stessi «non si trovano nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter ordinamento penitenziario», nel quale caso «il tribunale... dispone la revoca della misura alternativa...».

La suddetta norma appare, innanzitutto, fortemente sospetta di incostituzionalità ed il tribunale si riserva a tempo debito di esaminare a fondo la questione, che per un verso viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione e per l'altro l'autonomia e la indipendenza della magistratura, che agisce in sede giurisdizionale.

In ogni caso, allo stato, non è possibile decidere in ordine all'accertamento se il soggetto si trovi o meno nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter. Ciò viene affermato semplicemente dalle ff.oo. e contestato dall'interessato.

È questo tribunale, che con separato procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 666 del c.p.p., in contraddittoria, dovrà accertare in piena autonomia, sentito il p.m.:

a) se effettivamente il condannato non versi nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter, a causa di sua condotta, anche recente, non nota alle ff.oo.;

b) se il condannato si trovi nelle condizioni di oggettiva impossibilità di realizzare una delle condizioni che sono tassativamente indicate nell'art. 58-ter, primo comma, ultima parte, dell'ordinamento penitenziario.

Altra interpretazione della norma succitata, non pare possibile. Delle due l'una: o il decreto-legge ha inteso *ope legis* revocare tutte le misure nei confronti di condannati per certi, gravi reati ed allora qualsiasi intervento dell'organo giurisdizionale appare del tutto superfluo (ma ciò sembra smentito dalla lettera del decreto-legge), oppure la revoca non può che seguire (fatta salva l'incostituzionalità della norma retroattiva nel caso fosse ratificata dal Parlamento nel termine di sessanta giorni) un accertamento, complesso, giurisdizionale di esclusiva competenza di questo tribunale, sentito anche il p.m. «presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

Il collegio, comunque, non può esimersi dall'osservare che il d.-l. n. 306/1992 è stato emanato allo scopo di adottare «provvedimenti di contrasto contro la criminalità mafiosa».

Non necessariamente tutti gli autori dei reati di cui alla prima parte dell'attuale art. 4-bis, primo comma, hanno appartenuto od appartengono attualmente alla criminalità suddetta (si pensi, in particolare, agli autori di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commessi nell'ambito del mero concorso di persona).

Di conseguenza, non sembra condivisibile la decisione del Governo che prescinde da tutto ciò e comunque dalla attuale, regolare condotta del condannato e comporta conseguenze pesantissime, indifferenziate su tutti i condannati per i reati suddetti, della cui gravità pur nessuno dubita.

Molti tribunali di sorveglianza si sono già pronunciati nel senso di ritenere non infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15 del d.-l. Anche per tale verso, il collegio ritiene — in attesa comunque delle definitive decisioni del Parlamento — di disporre la sospensione della procedura (si veda tribunale sorveglianza Cagliari n. 973/92 del 2 luglio 1992).

(*Omissis*).

Il tribunale, di conseguenza, ha disposto che la semilibertà non fosse revocata ai sensi dell'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992; n. 306 e continuasse in attesa della conversione in legge del decreto-legge suddetto e degli accertamenti che questo collegio avrebbe effettuato allo scopo di stabilire se il semilibero si trovasse o meno nelle condizioni di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, (così come introdotto dal d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 e richiamato dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 sopracitato).

Nelle more della fissazione dell'udienza odierna (disposta con decreto di questo presidente), con legge 7 agosto 1992, n. 356, il decreto-legge è stato convertito con modificazioni.

Sentito l'interessato e visti gli atti — ivi compresa la copia della sentenza di condanna — il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992 che, a seguito della legge di conversione n. 356/1992, ora afferma che il tribunale (d'ufficio) deve disporre la revoca della misura alternativa alla detenzione, di cui già fruisca un condannato in espiazione di pena per uno dei reati di cui alla prima parte del primo comma, laddove non risulti la qualità di «collaboratore di giustizia».

I reati sono quelli di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 630 del codice penale, 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1990, n. 309.

I detenuti che possono sottrarsi alla revoca suddetta pertanto sono esclusivamente coloro che «collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario».

Una volta compiuto l'accertamento negativo della «collaborazione», il tribunale non ha soluzioni diverse e «deve» revocare la misura alternativa, del tutto indipendentemente dalla «meritevolezza» del condannato sotto il profilo penitenziario, del suo ravvedimento, della sua condotta precedente o successiva al reato.

Pregiudiziale appare il giudizio di merito, che, nel caso in esame, porta ad escludere che il condannato possa rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 58-ter che richiede che il soggetto «anche dopo la condanna» si sia adoperato:

1) per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero

2) per aiutare «concretamente l'autorità di p.s. o quella giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati».

Le due ipotesi sono evidentemente autonome e disgiunte, ma nella specie non si sono realizzate, né potevano esserlo.

Infatti:

a) tutti gli autori del reato sono stati identificati e condannati e non è possibile, per ragioni obiettive e di forza maggiore, procedere ad una ricostruzione diversa del fatto o alla identificazione di altri correi;

b) il condannato non ha ottenuto l'attenuante di cui agli artt. 114 del codice penale (minima partecipazione al fatto, esecuzione di ordine da parte di un soggetto munito di autorità, soggetto minore di età o infermo di mente) e 116, secondo comma, del codice penale (commissione di un reato meno grave di quello voluto dai concorrenti). Tali attenuanti (richiamate dalla legge di conversione n. 356) non sembrano spostare il problema: infatti anche se in ipotesi fossero state concesse, occorrerebbe sempre una «collaborazione offerta anche se oggettivamente irrilevante», oltre alla certezza di «mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata».

Il riconoscimento di tali circostanze attenuanti non sembra al collegio possibile in questa sede (vale a dire «dopo la condanna») perché inesorabilmente si stravolgerebbe un giudicato ormai sul punto intoccabile.

L'art. 15 del d.-l., così come convertito, richiama anche l'avvenuta concessione al condannato della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale.

Tale attenuante è concessa a chi si «è adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Tale attenuante non è stata concessa dal tribunale, né potrebbe ora questo collegio ritenere che il condannato abbia evitato «ulteriori conseguenze» vuoi perché si urterebbe contro un giudicato ormai intangibile, vuoi perché il Perucchini non potrebbe, oggi ed a distanza di anni, far alcunché al riguardo, essendosi l'azione e l'evento ormai definitivamente verificati e consegnati alla storia.

L'ipotesi della collaborazione dopo la condanna di cui all'art. 58-ter si riduce allora ad una sola, quella della individuazione e cattura degli autori dei reati.

Il collegio non vede nella fattispecie alcuna possibilità di apportare, da parte del condannato, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti. Dopo la condanna, se ciò teoricamente potesse verificarsi, non potrebbe che instaurarsi una procedura di revisione (peraltro lunga e complessa ai sensi degli artt. 629 e seguenti del c.p.p. e comunque soltanto a favore del condannato) o alla apertura di un nuovo procedimento penale (ove l'azione penale non sia ancora estinta) a carico di terzi, mai condannati né assolti (stante il divieto del *ne bis in idem*).

Nel frattempo, questo tribunale non potrebbe che attendere l'esito dei giudizi suddetti.

È vero che l'art. 58-ter, secondo comma, facoltizza il tribunale di sorveglianza ad «accertare la condotta di cui al primo comma», ma la norma, estremamente generica, urta contro il principio del giudice naturale garantito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione; fa sorgere gravi pericoli di contrasti tra giudicati o conflitti di competenza; pone in serio pericolo la intangibilità del giudicato penale.

Le legittimità della norma di cui all'art. 58-ter, resta così da dimostrare, se vista, come *conditio sine qua non* per concedere qualsiasi misura alternativa o per evitarne la revoca.

È da segnalare anche un altro e fondamentale aspetto. Non è chiaro che cosa intenda l'art. 58-ter per «fatti» e «reati» (quelli di cui alla sentenza di condanna in espiazione o anche altri).

Il quesito è grave e conferma tutte le perplessità che il collegio ha sul piano della costituzionalità del nuovo sistema, introdotto con decreto-legge, senza adeguata preparazione.

Invero, se la collaborazione si dovesse intendere estesa ad «altri reati», la costituzionalità della norma verrebbe definitivamente compromessa.

La avvenuta trasformazione della collaborazione con la giustizia; da fatto volontario (giustamente previsto e «premiato» ampiamente sul piano legislativo, in molte leggi recenti) in un obbligo imposto, senza del quale non si ottengono più benefici penitenziari, è operazione inaccettabile sul piano costituzionale perché snatura le funzioni della pena, rende inutile ogni discorso sulla tendenza alla rieducazione; viola il divieto di irretroattività della legge penale; lede il principio secondo cui la difesa è un diritto «inviolabile» del cittadino «in ogni stato e grado del procedimento»; pone in difficoltà la magistratura di sorveglianza che deve revocare una misura alternativa solo perché il condannato non può rendere la collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario.

Tale norma generica, pericolosa e spesso inapplicabile dopo la condanna, contrasta inoltre con il principio di ragionevolezza più volte richiamato dalla Corte in precedenti decisioni.

Ritiene il collegio di richiamare la sentenza n. 15 del 1° febbraio 1982 emessa in tempi calamitosi quali i presenti, con cui la Corte ha precisato che l'emergenza giuridica giustifica misure insolite che però perdono legittimità se non sono temporanee (e quelle qui denunciate sono invece definitive), vale a dire ingiustificatamente protratte nel tempo. Anche la carcerazione preventiva (di cui allora si trattava) non poteva essere prolungata fino a condurre ad una «sostanziale vanificazione della garanzia», perché la stessa legislazione di emergenza doveva preoccuparsi di creare le condizioni necessarie per assicurare efficienza alle istituzioni dello Stato.

Tali affermazioni appaiono valide ancora oggi e facilmente applicabili al sistema penitenziario ed a quello delle misure alternative, pesantemente snaturato dalla legislazione qui esaminata. Non è possibile, infatti, nei confronti di determinati soggetti, pur condannati per fatti gravissimi ma anteatti, far pesare «per sempre» una legislazione emergenziale, che ricorda tempi ormai definitivamente tramontati e che fonda il giudizio di pericolosità sul solo reato e non sulla personalità complessiva dell'autore.

La pericolosità deve essere accertata di caso in caso, quale probabilità di commissione di altri reati e deve essere collegata a tutti gli elementi di giudizio che sono fissati dall'art. 133 del codice penale e non soltanto a quelli di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo stesso.

Diverse sono la «staticità» del reato e la «dinamicità» della pena. La collaborazione processuale imposta al condannato appare incompatibile con la sua rieducazione.

La Corte reiteratamente ha insegnato (di recente, anche nella sentenza n. 313 del 2 luglio 1990), che è superata la precedente giurisprudenza che riteneva come la rieducazione fosse limitata alla fase esecutiva della pena; che il momento «umanitario» della pena stessa non può mai essere disgiunto da quello «rieducativo»; che la polifunzionalità della pena è confermata in modo definitivo.

La pena, oltre che afflittiva e retributiva, deve tendere fin dall'origine anche alla rieducazione, oltre che alla difesa sociale ed alla dissuasione.

La Corte ha affermato che l'individuo non può mai essere strumentalizzato ai fini della politica criminale e della prevenzione generale e che la finalità rieducativa non può essere estranea alla legittimazione ed alla funzione della pena.

Concludendo: l'ordinamento ha fatto un «punto cardine» della funzione costituzionale della pena come sopra delineata.

Non ignora il collegio che la Corte costituzionale, sotto la vigenza dell'art. 47 (e dell'art. 50) della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario si è già pronunciata nel senso di ritenere legittime le due norme suddette nella parte in cui escludevano l'affidamento in prova (e la semilibertà) ai condannati per determinati delitti (sentenze n. 107 del 7 luglio 1980 e n. 10 del 29 gennaio 1981).

La Corte ha stabilito che le suddette norme (poi dal legislatore abrogate con la legge n. 663/1986) non contrastavano con gli artt. 3, 27, 2 e 111 della Costituzione, pur essendo «naturalmente opinabili». Ma si tratta di «scelte che non si prestano a venire censurate e meno ancora modificate» dalla Corte e che rientrano nella «discrezionalità» del legislatore.

La Corte ha anche precisato che il «fine rieducativo inerisce ad ogni pena» (la conferma è anche nella sentenza n. 313/1990 sopra citata), ma — riandando alle sentenze nn. 12/1966 e 264/1974 — ha aggiunto che la pena persegue anche «altri scopi essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza» quali la dissuasione, la prevenzione, la difesa sociale.

La Corte ha anche chiarito che non poteva essere dichiarata illegittima la norma che vietava la concessione di misure alternative a favore dei condannati per determinati reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 354/1975: infatti la norma allora denunciata non incideva sull'ambito temporale di efficacia della legge penale sostanziale ma concerneva soltanto l'applicabilità di un particolare regime di espiazione della pena detentiva, affidato alla discrezionale valutazione del giudice...

Tutto sembra significare che il legislatore poteva ritornare, come è ritornato, al regime «duro», vigente anteriormente al 1975, anche per i reati commessi prima dell'8 giugno 1992, ma soltanto per il futuro, vale a dire senza pretese di revoca. Il legislatore si è addirittura contraddetto, perché il «giro di vite» attuato nel 1991, ha riguardato i reati commessi dopo il 13 maggio 1991, come risulta in modo evidente dal disposto dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 203). La modifica del giugno 1992 appare invece di segno esattamente opposto, ispirato ad un incomprensibile rigore nei confronti di reati ormai lontani nel tempo.

La novità, costituita dalle eccezioni introdotte a favore dei «collaboratori» di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, è tale da consigliare di sottoporre nuovamente la questione alla Corte costituzionale.

Invero, l'obbligo della revoca non è assoluto, né è valido per tutti, ma dipende da un sistema nuovo, fondato su una normativa largamente incompleta, equivoca e discriminatoria; tale da giustificare ogni sospetto di violazione di principi costituzionali.

Il divieto, inoltre, si estende al passato e ciò comporta revoche indiscriminate di misure alternative, fondate esclusivamente sulla natura del reato commesso.

P. Q. M.

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario per contrasto con gli artt. 3; 24, secondo comma; 25, primo comma; 25, secondo comma; 27, terzo comma, della Costituzione, nonché contro il principio di ragionevolezza, nella parte in cui impone al tribunale di sorveglianza di revocare la misura alternativa a carico di un condannato che già ne fruiva senza demerito al momento dell'entrata in vigore del d.-l. n. 306/1992, laddove l'interessato non possa sottostare per ragioni obiettive all'obbligo della collaborazione;

Dispone:

la sospensione del procedimento;

la notifica della presente alla parte ed al difensore; al procuratore generale di Brescia; al Presidente del Consiglio dei Ministri;

la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale.

Brescia, addì 6 ottobre 1992

Il presidente: ZAPPA

Il magistrato di sorveglianza: BABUDRI

I giudici - esperti: LUCINI - DOLCINI

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1992

Il cancelliere: (firma illeggibile)

n. 97

Ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti di Nania Filippo

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Richiesta di semilibertà - Ammissibilità per coloro che collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 - Conseguente impossibilità per coloro che non possono offrire collaborazione - Lamentata mancata considerazione del percorso rieducativo e di risocializzazione del condannato - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa, per quanto riguarda, in particolare, il riesame degli effetti rieducativi e riabilitativi dell'esecuzione della pena - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, p.p.; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Nania Filippo nato a Partinico il 2 giugno 1928, ivi residente, via Libertà n. 26, detenuto nella casa circondariale di Bergamo avente per oggetto: «istanza di semilibertà in relazione alla sentenza 10 dicembre 1990 corte d'assise d'appello di Palermo, anni 5 e mesi 10 di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso (n. 23 [108]/92 r.e. procura generale della Repubblica di Palermo)».

P. Q. M.

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, dell'ordinamento penitenziario, così come introdotto dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1992, n. 376) nella parte in cui dispone che «le misure alternative alla detenzione di cui al capo sesto della legge 26 luglio 1975, n. 354» possono essere concesse ai detenuti per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale «solo nei casi in cui i detenuti collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter» per contrasto con gli artt. 27, terzo comma, 25, primo comma 24, secondo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza;

Dispone la sospensione del procedimento;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale previa notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato in Roma e la notifica al procuratore generale di Brescia, all'interessato, al difensore.

Brescia, addì 24 novembre 1992

Il presidente: ZAPPA

Il magistrato di sorveglianza: MASSETTI

I giudici - esperti: FORNONI - CALVANESE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1992.

L'assistente giudiziario: TORLAI

Nania Filippo è detenuto nella casa di Bergamo dal 16 marzo 1982.

Sta espiando la pena residua di cui alla sentenza emessa dalla corte d'appello di Palermo 10 dicembre 1990 che lo condannava ad anni cinque e mesi dieci per violazione dell'art. 416-bis del codice penale, così riducendo la pena inflitta in primo grado dal tribunale di Palermo.

Tenuto conto della custodia cautelare sofferta e della liberazione anticipata concessa per giorni 225 da questo tribunale il 20 ottobre 1992, il Nania ha espiato non solo la metà pena ma addirittura oltre i 2/3.

La condotta inframurale del Nania è del tutto regolare; ha accettato la condanna, senza tentare mai di sottrarsi alla esecuzione, pur continuando a sostenere di non aver meritato la suddetta condanna. Tiene buoni rapporti con i compagni e gli operatori, partecipa attivamente alle attività trattamentali disposte, tenuto conto del fatto che nella casa di Bergamo è ora ristretto nella speciale e separata sezione nella quale sono ristretti tutti i soggetti imputati o condannati per uno dei reati indicati nella prima parte dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, così come modificata dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge n. 376/1992.

Secondo tale norma e quindi per espresso divieto di legge questo tribunale non può prendere in esame la domanda di semilibertà (una delle misure alternative di cui al capo sesto dell'ordinamento penitenziario), nonostante si possa parlare nel caso in esame di evidenti progressi compiuti nel trattamento e di mancanza di pericolosità sociale del condannato per la ragione che il Nania non si trova nelle condizioni di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, cioè non è un collaboratore, né lo può essere avendo sempre negato ogni responsabilità.

La stessa appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, allo stato non risulta esistente: se mai esisteva soltanto fino al 1982, anno in cui, secondo la sentenza di condanna, è cessato il reato (il Nania è stato in custodia cautelare, non ha pendenze penali, il tribunale di Palermo gli ha restituito il patrimonio immobiliare che gli era stato sequestrato).

Dal 1982 ad oggi sono passati dieci anni.

A questo punto il collegio (non avendo ottenuto il Nania alcuna attenuante) ritiene di chiedersi se il sistema introdotto con il d.m. succitato risponda ai principi fondamentali della Costituzione, più volte ribaditi dalla Corte costituzionale. La risposta è negativa e pertanto gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale, come hanno fatto molti altri tribunali che, pur condividendo la necessità di un forte richiamo alla legalità ed al senso dello Stato, a causa della recrudescenza della criminalità, si chiedono se sia legittimo adottare un provvedimento legislativo che chiude ogni possibilità, toglie ogni speranza, accomuna tutti i colpevoli di alcuni gravi reati in unico destino in forza di una specie di presunzione *iuris et de iure*, senza possibilità di indagini sulla effettiva, attuale appartenenza alla criminalità organizzata, sulla effettiva pericolosità sociale (intesa rettificata come attuale probabilità di commissione di altri reati); sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato (nel caso di specie dieci anni), sulla impossibilità — oggettiva o soggettiva — da parte del singolo a conformare la propria attuale condotta all'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sulla possibilità che molti condannati per uno dei reati suddetti non appartengano all'area della criminalità mafiosa (in tal modo ponendosi fuori dalle previsioni espresse dal d.-l. n. 306/1992 e della legge di conversione).

Tutto ciò sembra veramente collidere con il principio secondo cui tutte le pene devono «tendere» alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma) e che l'individuo non può mai essere strumentalizzato ai fini di politica criminale e della prevenzione generale.

Mai la finalità rieducativa può essere estranea alla legittimazione ed alla funzione della pena (da ultimo si veda la sentenza 2 luglio 1990, n. 313, secondo cui l'ordinamento ha fatto della funzione costituzionale della pena un «punto cardine»).

La Corte con sentenze nn. 107/1980 e 10/1981 ha per il vero detto che era legittimo l'art. 47, secondo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 354 (poi abrogato dalla legge n. 663/1986) nella parte in cui escludeva la semilibertà e l'affidamento per i condannati per i delitti di rapina, estorsione, ecc.

La Corte ha però detto che si trattava di «norme opinabili» ma non era entrata nel merito di scelte che «non si prestavano a censura» e che «rientravano nella discrezionalità del legislatore». Si è richiamata a vecchie decisioni, come le nn. 12/1966 e 264/1974.

Il collegio è d'avviso che la Corte, ad anni di distanza, alla luce della sua più recente giurisprudenza, debba riesaminare il caso perché non è dato capire come scelte così delicate del legislatore incidenti sulla libertà dei cittadini, debbano essere sottratte al giudizio di legittimità costituzionale e come possa, oggi, essere conciliata, con la finalità rieducativa, la totale soppressione di qualsiasi misura alternativa.

È vero che la pena deve perseguire anche i fini della dissuasione e della prevenzione, ma tali fini non possono «sopprimere» totalmente quello rieducativo.

Occorre — in altri termini — che il legislatore trovi altre soluzioni accettabili, diverse da quelle drasticamente, irrazionalmente ablative adottate con il d.-l. n. 306/1992.

Altro aspetto che desta viva preoccupazione è quello relativo alla mancata previsione di durata temporale delle misure qui oggetto di censura.

Ammesso, ma non concesso, che non v'ia sia altro sistema per combattere la criminalità organizzata, è evidente che il legislatore ordinario non poteva né può modificare le regole dell'ordinamento penitenziario senza una previsione di scadenza temporale o, almeno, legata al miglioramento della situazione.

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione risulta in tal modo violato.

Inoltre il sistema attuale toglie ogni potere al tribunale di sorveglianza, che è «giudice naturale» quanto alle misure alternative e che — invece — viene delegittimato e posto in disparte, senza alcuna possibilità di esercitare il proprio potere discrezionale. In tal modo viene violato l'art. 25, settimo comma, della Costituzione.

Nel contempo risulta anche violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui l'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 imponendo una «collaborazione» ad ogni costo, dopo la condanna irrevocabile, sganciata da ogni attività del processo di cognizione, al di fuori di ogni controllo giurisprudenziale, toglie al condannato ogni diritto di difesa, che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, lo lega indissolubilmente al reato commesso senza possibilità ulteriori di difendersi, di dimostrare qualcosa di diverso e di successivo nel tempo.

A conferma di quanto sopra, non può il collegio esimersi dal rilevare che una riforma così radicale è maturata nel giro di pochi giorni, senza la necessaria meditazione, senza che nessuno, al di fuori dell'Esecutivo e del Parlamento potesse far udire la propria voce; senza — soprattutto — alcun approfondito dibattito.

La legge è frutto di spinte emotive, certamente comprensibili, ma pur sempre tali, legate ad azioni terribili, quali le stragi di Capaci e di Palermo.

Basti pensare che il decreto-legge fu presentato al Senato, che la discussione in commissione durò solo due giorni (22 e 23 luglio 1992); che il relatore (Pinto) fu autorizzato a riferire in aula soltanto oralmente (gli articoli sono 29, molti dei quali complessi, riguardanti riforme del codice di procedura penale, dell'ord. giud., ecc. oltre che all'ordinamento penitenziario); che gli emendamenti presentati per l'aula, diversi da quelli della Commissione e del Governo, non furono neppure stampati; che l'aula del Senato il giorno 24 luglio 1992 procedette alla discussione, molto breve, senza la presenza del Ministro per la giustizia (che era a Palermo per i funerali di Borsellino e dei componenti della sua scorta) né di altri Ministri; che fu posta la fiducia, concessa al Governo sul testo in blocco, con voti 163 favorevoli e 106 contrari; che il clima in aula era eccitato (battute, apostrofi, invettive, inutili richiami del Presidente, senatori che scendono nell'emiciclo, necessità d'intervento dei questori e dei commessi per riportare l'ordine).

Alla Camera la discussione fu altrettanto breve (sedute 30-31 luglio, 3 agosto, 4 agosto, relatore Gargani).

Anche qui fu posta la fiducia (343 sì, 51 no, 91 astenuti).

D'altra parte, lo stesso relatore Pinto al Senato sentì la necessità di presentare l'emendamento 1.1/161 all'art. 15 per «contemperare l'esigenza di severità cui si esporrà il decreto-legge con quella di non dettare disposizioni criticabili sul piano della legittimità costituzionale». L'emendamento fu ostacolato dal rappresentante del Governo (sottosegretario De Cinque) e riproposto in senso più restrittivo. Si tratta comunque dello stesso sistema, perché «apre» solo ad alcune ipotesi attenuate (art. 62, n. 6, del c.p.) che devono essere già contenute nella sentenza di condanna.

L'emendamento è, pertanto, un segnale delle stesse preoccupazioni del relatore, anche se sul piano concreto non altera affatto la scelta operata dal Governo.

Tutti gli emendamenti proposti per salvaguardare la costituzionalità del testo furono rapidamente respinti (Salvato, Berutti, ecc.).

Il testo dell'intervento al Senato il 23 luglio 1992 del Ministro di grazia e giustizia è del resto chiaramente preoccupato della situazione e degli avvenimenti di quei giorni (L'Italia è stata profondamente scossa... nuova percezione e consapevolezza del pericolo... rafforzare e razionalizzare l'azione statale di repressione... quadro legislativo sovraccarico di pastoie e di garanzie e di una disciplina penitenziaria eccessivamente e ingiustamente generosa... rafforzare il controllo della popolazione penitenziaria ritenuta più pericolosa... promuovere vero e proprio ribaltamento della tradizionale strategia di politica legislativa finora improntata ad astratto egualitarismo...).

Di fronte a tali affermazioni, appare veramente incredibile l'affermazione apodittica secondo cui «il Governo... ha tenuto ben presente il dovere di rispettare rigorosamente i principi e le regole affermati dalla Costituzione...» (vedi resoconto Senato, seduta pomeridiana 23 luglio, pagg. 26 e segg.).

Il Ministro di grazia e giustizia intervenne brevemente anche alla Camera nella seduta pomeridiana del 3 agosto 1992, con analoghe argomentazioni, concludendo che «è obbligo del Ministro assicurare che la pena venga effettivamente scontata e che il recupero del condannato abbia luogo attraverso questa e non con indebite riduzioni» (Resoconto Camera, 3 agosto 1992, pagg. 36 e 37).

Il quadro sopra delineato pertanto conferma e rafforza nel collegio tutte le perplessità già illustrate e l'assoluta necessità di un intervento chiarificatore ed equilibratore della Corte.

Il presidente del tribunale: ZAPPA

N. 98

*Ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 della Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale
sul ricorso proposto da Erbacci Elvira contro il Ministero del tesoro*

Pensioni - Pensioni privilegiate di guerra - Vedova passata a nuove nozze - Perdita del diritto a pensione in caso di reddito annuo superiore al limite di legge del secondo coniuge - Irrazionalità della condizione della non possidenza (in relazione a determinati parametri reddituali) - Pregiudizio del dovere-diritto di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e ostacolo al matrimonio e alla formazione di una famiglia legittima - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 325/1992 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente in relazione alla diversa prospettazione.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, primo comma).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 869099 del registro di segreteria, proposto da Erbacci Elvira avverso il silenzio-rifiuto del direttore generale pensioni di guerra su istanza pensionistica del 29 gennaio 1977;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 10 dicembre 1992, il relatore, nella persona del cons. Giuseppe David, nonché il p.m. nella persona del vice procuratore generale Fortunato Capuano;

Assente e non rappresentata la ricorrente;

Esaminati gli atti tutti di causa;

FATTO

Erbacci Elvira, vedova dell'ex militare Gorini Giovanni (deceduto il 13 maggio 1945), passata a nuove nozze con Farnetti Giulio il 26 aprile 1947, con domanda del gennaio 1977 chiedeva al Ministero del tesoro trattamento pensionistico indiretto di guerra e, non essendosi al riguardo provveduto, proponeva, contro il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione, il ricorso in epigrafe.

In pendenza di giudizio veniva emessa dal direttore generale delle pensioni di guerra la determinazione n. 1399364, in data 28 settembre 1985, con la quale, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975 e dell'acquisita documentazione, veniva attribuito alla suddetta il richiesto trattamento pensionistico dall'1 febbraio 1977 al 31 dicembre 1982 e non oltre dato che il reddito percepito dal secondo marito nel 1982 (da valere per l'anno successivo) risultava di L. 5.333.600 annue e cioè superiore al limite previsto dalla legge (L. 5.200.000) per poter conservare il diritto a pensione.

Il procuratore generale, con conclusioni scritte dal 1° aprile 1992, confermate all'odierna, pubblica udienza, chiedeva, tenuto conto di quanto stabilito dalla anzidetta determinazione direttoriale, che venisse emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

L'art. 42 primo comma del d.p. n. 915/78 (ugualmente l'art. 55 del medesimo d.p. per il vedovo) stabilisce che la vedova di militare (o civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo complessivo superiore a L. 2.400.000 dall'1 febbraio 1979 (elevato, per gli anni dall'82 all'84, a L. 5.200.000).

La sezione III speciale pensioni di guerra con ordinanza n. 131 del 13 dicembre 1991, ritenendo che dalla citata disposizioni derivasse, per la vedova di guerra, tanto se di agiata condizione economica quanto se non lo fosse, una irrazionale limitazione del diritto a pensione, sollevava questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 325, in data 29 giugno- 8 luglio 1992, ha dichiarato, in relazione agli addotti argomenti, che la sollevata questione è manifestamente infondata a motivo della estraneità a prospettazioni di ordine pensionistico delle invocate norme costituzionali essendo l'una diretta a salvaguardare «essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio senza riflessi immediati sulle pensioni le quali ineriscono a momenti strettamente economici»; l'altro avendo per oggetto «i doveri e i diritti dei genitori e dei figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale».

Questa sezione riconosce l'esattezza dei rilievi suindicati ma, dopo ulteriore, più approfondita disamina, ravvisa per il caso presente, sostanzialmente identico al precedente, di poter riproporre la questione sott'altro più ampio profilo e quindi con diversa motivazione che legittimi il richiamo non soltanto agli artt. 29 e 30, primo comma, ma anche agli artt. 3 e 31, primo comma, della Costituzione.

A tal riguardo la sezione ravvisa di dover preliminarmente considerare:

che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975, è venuta meno la rilevanza dello stato vedovile ai fini dell'acquisizione (o conservazione) del diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la vedova, passando a nuove nozze, non è privata, per ciò solo, dell'anzidetto diritto ma, al pari di quanto è stabilito per il vedovo, soltanto se e in quanto il nuovo coniuge sia titolare di un certo reddito;

che la vedova acquista il diritto a pensione indiretta in via autonoma (e non derivata come per la pensione di reversibilità) e quindi *iure proprio* (sent. Corte costituzionale n. 379/1989);

che, inoltre, a tale scopo, non ha rilevanza alcuna il suo *status* economico.

Tanto premesso, la previsione di cui all'art. 42, primo comma, del d.p. n. 915/1978, che subordina l'acquisizione (o conservazione) del diritto a pensione di guerra da parte della vedova di militare morto per causa bellica alla condizione di non possidenza (in relazione a determinati parametri reddituali) del nuovo coniuge, appare irrazionale in quanto, alla stregua delle surrichiamate disposizioni della Costituzione, pone in essere alcune ingiustificate discriminazioni qui di seguito indicate:

la condizione di non possidenza (intesa negli anzidetti limiti) del nuovo coniuge induce «remore alla libera determinazione alle nozze» e «condizionamenti», che appaiono trascendere la specificità dell'istituto pensionistico in quanto viene ad incidere «nella sfera personale di chi si sia risolto al matrimonio», analogamente a quanto osservato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450/1991 relativamente alla durata quanto meno annuale del matrimonio ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione indiretta di guerra;

la medesima, anzidetta condizione non agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi e anzi dà vita, per i nuclei familiari legittimi, nei confronti delle unioni libere e delle famiglie di fatto, ad un trattamento deteriore, similmente a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179/1976 relativamente al caso della cumulabilità di redditi della moglie con quelli del marito per la formazione del reddito complessivo ai fini della abolita imposta complementare;

la perdita della pensione per la vedova di guerra in considerazione della condizione reddituale del secondo coniuge non appare coerente con la natura del diritto ad essa riconosciuto che, come già accennato, è autonomo, acquisito *iure proprio* e indipendentemente da valutazioni inerenti al suo *status* economico e, per quest'ultimo aspetto, specie se si ha riguardo al *minimum* di reddito del secondo coniuge ritenuto sufficiente per la perdita del diritto a pensione;

infatti, il reddito complessivo annuo del secondo coniuge, al suo limite minimo ostativo alla conservazione del diritto a pensione, è stabilito ad un livello così basso che rappresenta appena l'indispensabile per la sopravvivenza di una persona singola (per gli anni 1982-1984: L. 5.200.000; per l'anno 1992: L. 9.732.163); sicché la comminata perdita della pensione a carico della vedova risulta soltanto apparentemente motivata da considerazioni di ordine economico mentre, in sostanza, si appalesa dettata da intento velatamente vessatorio e quindi discriminatorio.

Intento che colora, quindi, di significato punitivo detta perdita del diritto a pensione in quanto viene, in definitiva, ad essere colpito come una sorta di mancato obbligo di fedeltà alla memoria del coniuge deceduto pur non costituendo certamente il passaggio a nuove nozze un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio; donde l'irragionevolezza di una misura che si rivela sostanzialmente rivolta a limitare il libero esercizio di una tale scelta. E tanto appare ancor più evidente se si ha riguardo a quanto di recente affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 123/1990 e 189/1991 circa «talune connotazioni del rapporto coniugale che nella società attuale, con ovvia rilevanza sul piano giuridico, affiorano e sono vivamente avvertite: con il crescente dell'età media sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla solitudine individuale»; e ancora «il rapporto di coppia è ricercato e contratto quale fonte di reciproco conforto nell'attuazione di una unione volta ad affrontare nelle migliori reciproche condizioni di vita le quotidiane esigenze»;

infine, l'infliggere la perdita del diritto a pensione in conseguenza del possesso di un certo reddito da parte dell'altro coniuge è, peraltro, misura indirettamente idonea a comprimere il diritto al lavoro di quest'ultimo e a limitarne di fatto la libertà di iniziativa e di azione potendo indurre a una riduzione della di lui attività lavorativa se non addirittura ad escludere di questa i connessi obblighi fiscali.

Conclusivamente, gli addotti, nuovi motivi appaiono alla Sezione idonei a valutare la norma in questione come discriminatoria e irragionevole in quanto i suoi effetti vanno a proiettarsi entro la sfera personale di chi si sia risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono valori costituzionalmente protetti.

Per quanto sopra, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.p. n. 915/1978 in relazione agli artt. 3, 29 secondo comma, 30, primo comma e 31 primo comma, della Costituzione, questione che la sezione giudicante solleva di ufficio, ai sensi dell'art. 23 terzo comma della Legge n. 87/1953, considerata la sua rilevanza ai fini del presente giudizio posto che la determinazione direttoriale n. 1399364, in data 28 settembre 1985, sopravvenuta in sua pendenza e alla quale, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio stesso è da considerare e viene in effetti esteso, essendo di limitata efficacia temporale, non esaurirebbe l'intera materia del contendere, ove la succitata norma venisse dichiarata costituzionalmente illegittima.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sez. IV spec. pensioni di guerra; visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.p. n. 915/1978 per violazione degli artt. 3, 29 secondo comma, 30 primo comma e 31 primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della stessa segreteria, al presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così provveduto in Roma, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1992.

Il presidente ff. - estensore: BILOTTA

93C0207

N. 99

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Ossnosser Sandra e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di vigilatrice d'infanzia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la riscattabilità (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 426/1990 e 133/1991) rispettivamente dei corsi per assistenti sociali e per tecnico fisioterapista - Riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale nn. 765/1988, 280/1991 e 26/1992.

(Legge 8 marzo 1918, n. 152, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 343/90 r.g. promossa da Ossnosser Sandra (avv. Pier Luigi Trenziani) contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (avvocati F. Plata e P.L. Benatti);

Premesso che con separati ricorsi al pretore di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, Moravcova Lenka e Ossnosser Sandra hanno convenuto in giudizio l'I.N.A.D.E.L. chiedendo l'accertamento del proprio diritto a riscattare — ai fini dell'indennità premio di servizio — la durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale (così la Moravcova) e del diploma di vigilatrice d'infanzia (così la Ossnosser), e che l'I.N.A.D.E.L. ha chiesto il rigetto della domanda;

che il pretore, previa riunione dei due giudizi, con sentenza 9-20 ottobre 1989, n. 454, ha respinto le domande dichiarando compensate le spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. del c.p.c.;

che Moravcova Lenka e Ossnosser Sandra hanno proposto appello chiedendo l'accoglimento della domanda già svolta in primo grado, mentre l'I.N.A.D.E.L. ha chiesto la conferma della sentenza pretorile;

che all'udienza del 20 ottobre 1992, previa separazione delle due cause riunite in primo grado, il tribunale ha accolto l'appello proposto da Moravcoca Lenka;

che la separazione si è resa necessaria in relazione alla diversa disciplina attualmente vigente in materia di riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio per quanto riguarda i corsi di infermiere professionale, da un lato, e di vigilatrice d'infanzia, dall'altro;

che l'appellante Ossnoser ha chiesto, in via subordinata, dichiararsi non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152;

Rilevato che nel caso di specie si discute della applicazione dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali, il quale recita: «il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il riscatto... dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro»;

che Ossnoser Sandra, come risulta documentalmente dagli allegati al ricorso di primo grado, ha frequentato il corso biennale per il conseguimento del diploma di stato di vigilatrice d'infanzia negli anni scolastici 1966/67 e 1967/68 (v. certificato rilasciato dall'Istituto per l'assistenza alla prima infanzia di Firenze, doc. n. 2), diploma necessario per l'ammissione al posto occupato presso l'U.S.L. n. 13 (v. doc. n. 3);

che il pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 152/1968 «sulla base del tenore letterale e logico della norma»;

che secondo l'istituto appellato i corsi di perfezionamento sono solo quelli post-universitari (cfr. art. 16 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

che l'art. 12 della legge n. 152/1968 è funzionalmente collegato all'art. 69 del r. d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, il quale al primo comma testualmente recita: «gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera»;

Ritenuto che, dunque, la riscattabilità ex art. 12 della legge n. 152/1968 è subordinata al duplice presupposto concernente la natura del corso e la valutabilità dello stesso ai fini del trattamento di quiescenza, sempre che il titolo conseguito sia condizione necessaria per l'ammissione al posto occupato;

che, pacifica la sussistenza di quest'ultima condizione, quanto al secondo presupposto viene in rilievo la decisione della Corte costituzionale 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765 (la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto, ai fini di quiescenza, del biennio corrispondente al corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera);

che, quanto alla natura del corso, escluso possa parlarsi nel caso concreto di studi universitari (diretti, cioè, al conseguimento del diploma di laurea), deve guardarsi alla diversa nozione di «corsi speciali di perfezionamento»;

che, attesa la natura previdenziale dell'indennità premio di servizio, questo tribunale (sentenza 6-27 giugno 1989, n. 637) nell'interpretare l'art. 12 della legge n. 162/1968 aveva ritenuto che corsi speciali di perfezionamento non sono solo quelli post-universitari, ma anche quelli seguiti da altre categorie professionali rispetto ai laureati, purché implicati necessariamente un approfondimento nell'ambito di un più, ampio e generico ventaglio di conoscenza richieste per ricoprire un determinato incarico di lavoro ed ulteriori rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi;

che, per contro, il più recente orientamento della Corte costituzionale in materia di riscatti — in particolare — dei corsi presso le scuole universitarie dirette a fini speciali (per l'ammissione ai quali valgono le disposizioni previste per i corsi di laurea, con necessità di un diploma di scuola media superiore), orientamento che si è tradotto, fra l'altro, in declaratoria di illegittimità dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. n. 680/1938 (v. Corte costituzionale n. 426/1990 per gli assistenti sociali; Corte costituzionale n. 133/1991 per i fisioterapisti; Corte costituzionale n. 280/1991 per gli educatori professionali), proprio perché riguardante studi «di livello universitario» implicitamente presuppone l'impossibilità di superare in via interpretativa una lettura restrittiva di corso speciale di perfezionamento e di corso equiparato;

che pertanto allo stato della normativa vigente, e della interpretazione accolta dal giudice delle leggi, la domanda svolta da Ossnosor Sandra in relazione al corso per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia non può essere accolta; •

Ritenuto che, peraltro, l'esclusione ai fini del riscatto di cui all'art. 12 della legge n. 152/1968 del periodo di studio necessario a conseguire il diploma di vigilatrice d'infanzia, e quindi una specifica preparazione necessaria per ricoprire il posto di lavoro nell'ambito della p.a., non appare costituzionalmente legittimo: e ciò sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che abbia acquisito una preparazione professionale qualificata (art. 3 della Costituzione), oltre che della violazione del principio di imparzialità imposto alla Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione);

che la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 152/1968, in relazione all'art. 24 della legge n. 1646/1962 sopra richiamato, appare indubbiamente fondata alla luce, oltre che del costante orientamento della Corte costituzionale (volto a sottolineare che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione), in particolare della sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 26;

che con tale ultima pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 152/1968 nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali ex art. 24 della legge n. 1646/1962 sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio ai fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio;

che appare sotto questo profilo ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione della possibilità di riscattare — ai fini dell'indennità premio di servizio — il periodo corrispondente ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, possibilità invece consentita alle infermiere professionali; e ciò per le ragioni già evidenziate (con analitico raffronto tra le norme disciplinanti i due corsi) da Corte costituzionale, 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765, secondo cui «l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identità dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale eguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali professioni sanitarie ausiliarie, che per di più comportano lo svolgimento di mansioni affini»;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui esclude la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione al servizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 3 novembre 1992

Il presidente: FERRARI

Il giudice estensore: COSTANZO

N. 100

Ordinanza emessa il 3 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, sul ricorso proposto da associazione dei comuni per l'ambito territoriale «Verbano Sud», U.S.S.L. n. 5 di Angera (Varese) contro Co.Re.Co. regione Lombardia ed altra.

Regione Lombardia - Controlli amministrativi - Atti soggetti al controllo del CO.RE.CO. - Previsione della decadenza delle delibere pervenute a detto organo oltre i trenta giorni dalla loro adozione - Disparità di trattamento di situazioni identiche facendosi derivare la legittimità o illegittimità (con conseguente decadenza) dell'atto sottoposto a controllo da elementi estrinseci (solerzia degli uffici postali) - Non consentita legislazione regionale sui controlli amministrativi e violazione dell'autonomia degli enti controllati.

(Legge regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 8, modificato dalla legge regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16). (Cost., artt. 3, 117, 128 e 130).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3590/91 R.G. proposto da Associazione dei comuni per l'ambito territoriale «Verbano Sud» - U.S.S.L. n. 5 di Angera (Varese), in persona dell'amministratore straordinario *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Basile ed elett.te dom. presso l'avv. M. Guerritore via S. Antonio n. 2 - Milano contro il comitato regionale di controllo della regione Lombardia, in persona del Presidente *pro-tempore* nonché la Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro-tempore* non costituitisi in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti del Co.Re.Co. Lombardia assunti in data 22 luglio 1991 (nn. 66165, 66166, 66167) comunicati il 24 luglio 1991 e 7 agosto 1991, con i quali è stata dichiarata la decadenza rispettivamente delle deliberazioni nn. 2, 1 e 3 tutte in data 28 maggio 1991, dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 5 di Angera, aventi ad oggetto l'elezione del Presidente dell'assemblea, la convalida degli eletti dell'assemblea e la nomina del comitato dei garanti; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso ed i relativi atti allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Uditi i procuratori delle parti indicati nel verbale di udienza;

Relatore all'udienza pubblica del 3 luglio 1992 il referendario dott. Anna Pappalardo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 24 novembre 1991 al comitato regionale di controllo ed alla regione Lombardia la ricorrente U.S.L.

PREMESSO

Di avere adottato le delibere in epigrafe in applicazione delle disposizioni della legge 111/1991;

Di essersi vista annullare tali delibere dal Co.Re.Co. per declaratoria di decadenza ai sensi della legge regionale n. 16/1990, in quanto i verbali delle stesse risultavano pervenuti al Comitato oltre i trenta giorni dalla data di adozione;

Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo vari vizi di legittimità, consistenti in:

1) violazione e falsa applicazione della legge n. 62/1953, della legge 142/1990 e delle leggi regione Lombardia nn. 12/1982 e 16/1990;

2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto e incongruità della motivazione, carenza istruttoria, illogicità, sviamento.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Co.Re.Co. e la regione intimati non si costituivano in giudizio.

All'udienza del 3 luglio 1992 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Le impugnate delibere sono state oggetto di pronuncia di decadenza da parte del Comitato di controllo, ai sensi della legge regione Lombardia n. 16/1990 che all'art. 8 prevede la necessità che le delibere soggette a controllo pervengano entro il termine di giorni trenta dalla loro adozione.

Nella specie la legge prescrive che le delibere debbano pervenire, e non semplicemente essere spedite entro tale termine perentorio, sicché è pacifico e risulta agli atti che la ricezione al Co.Re.Co. è avvenuta in data 28 giugno 1992, facendo fede in tal senso la data del timbro postale di consegna e non quella successiva di assunzione degli atti al protocollo del Co.Re.Co. (non potrebbero infatti farsi gravare sull'ente sottoposto a controllo, in presenza di termini perentori quali quelli in esame, eventuali ritardi ulteriori o disfunzioni non ad esso imputabili, e riferibili agli stessi addetti agli uffici del Co.Re.Co.).

La regola della validità del timbro postale di spedizione vale invero in assenza di specifiche e più rigorose disposizioni, come nella specie prescritte dalla legge regionale.

Quanto alla pronuncia del Co.Re.Co. la stessa formalmente è pienamente ineccepibile, in quanto se è vero che sussistono termini ben precisi per l'adozione e comunicazione delle pronunce di annullamento delle delibere sottoposte a controllo e circoscritti in venti giorni dalla adozione della decisione del comitato di controllo, anche ai sensi della legge n. 142/1990, è da rilevare come nella specie si verte non in ipotesi di pronuncia costitutiva di annullamento per vizi di legittimità, dell'atto sottoposto a controllo, ma in ipotesi di declaratoria di decadenza, e pertanto suscettibile di essere rilevata in qualunque tempo, fermo il limite della ragionevolezza, del consolidamento di posizioni giuridiche medio tempore acquisite, limite che non può dirsi operante per un ritardo di pochi giorni nell'intervento dell'atto di pronuncia di decadenza. D'altra parte le delibere in esame non rientrano neppure tra quelle contemplate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale citata, comprensivo degli atti non soggetti a controllo, non avendo ad oggetto le categorie ivi previste.

Osserva pertanto il collegio che allo stato della normativa applicabile la domanda andrebbe respinta.

Tuttavia è proprio la normativa in esame e segnatamente quella di cui alle citate leggi regionali, a suscitare dei dubbi di legittimità costituzionale, che inducono il collegio a sollevare di ufficio il relativo incidente di costituzionalità, sia pure non prospettato dalla difesa della ricorrente.

Pertanto, qualora trovasse soluzione favorevole la questione di legittimità costituzionale prospettata, le impugnate delibere verrebbero ad essere pienamente operanti.

Una siffatta considerazione induce a ritenere rilevante la questione anzidetta la quale, come è noto, può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, purché relativa a motivi di impugnazione tempestivamente proposti dalle parti, trattandosi di questione che, in relazione alla norma invocata a sostegno dell'impugnazione, può essere rilevata anche di ufficio.

Tanto premesso, ritiene il collegio che sia rilevante il dubbio di costituzionalità in ordine alla legge regionale n. 12/1982, art. 8 così come modificato dalla legge regionale n. 16/1990, in relazione agli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione.

L'attuale sistema normativo è invero orientato nel senso di riconoscere piena autonomia agli enti locali, tanto che progressivamente sono scomparsi dapprima il controllo di merito e successivamente quello di legittimità è stato circoscritto entro limiti rigorosi.

Ulteriore segnale di tendenza, anche se costituisce *ius superveniens* non applicabile alla questione in esame, è data dalla legge 412/1991 la quale ha abolito il controllo del Co.Re.Co. in ordine agli atti delle Unità sanitarie locali.

L'iter normativo corrispondente si riflette dapprima nella previsione costituzionale dei principi di autonomia e coordinamento degli enti locali rispetto all'amministrazione statale, introducendo il sistema del solo controllo degli atti in luogo della vigilanza e tutela del prefetto. Tale previsione viene realizzata con la legge del 1953, che abolisce in pratica il controllo di merito e prima ancora la previsione del termine di decadenza di otto giorni per l'invio delle delibere a controllo prescritto dalla vecchia legge comunale e provinciale; tanto prescrive l'art. 59 della legge stessa in materia di estensione dei controlli.

Il quadro normativo si completa con la nuova legge sulle autonomie locali, che disciplina solo in via eccezionale le ipotesi di decadenza per mancato invio dell'atto a controllo e sopprime il (sia pure limitato) controllo di merito di cui all'art. 60 della legge del 1953.

Si tratta invero dell'espressione di una linea di tendenza sempre più rispettosa delle autonomie locali con la previsione della riduzione degli atti soggetti a controllo; in proposito l'art. 45, primo comma, legge n. 142/1990 prevede un controllo generale e necessario solo per le delibere cd. fondamentali.

Altre ipotesi di decadenza sono pertanto disciplinate da alcune leggi regionali, che hanno voluto introdurre dei termini acceleratori per l'invio delle delibere a controllo, onde evitare che si tardasse ingiustificatamente nella trasmissione delle stesse e nella sottoposizione all'organo tutorio.

Tale finalità, seppure risponda in astratto ad esigenze di pubblico interesse, non può essere raggiunta ad avviso del collegio attraverso la statuzione di decadenza della delibera tardivamente inviata a controllo, e tantomeno di quella che, pure tempestivamente inviata, sia pervenuta successivamente, tramite il servizio postale (nella specie appare evidente come la data del timbro di spedizione sia ancora nei termini di legge).

Invero in tali ipotesi i termini acceleratori, essendo collegati non più all'adozione della delibera ed al suo contenuto, ma ad adempimenti successivi, di segreteria e conseguentemente degli apparati di ordine burocratico che fanno capo agli enti controllati, non possono essere imputati agli stessi, almeno nel senso di riflettersi in cause di decadenza delle delibere interessate.

D'altra parte la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle decisioni dell'ente di controllo, ha più volte ribadito come il termine per la comunicazione delle stesse debba ritenersi ordinatorio, pur trattandosi di decisioni di rilievo incisivo nella vita dell'ente, avendo ad oggetto l'annullamento degli atti inviati al controllo; quindi, in via omologa, non sembra ragionevolmente potersi discriminare in ordine alla natura del termine da applicarsi all'ipotesi inversa di invio dell'atto a controllo: né a ciò può bastare la diversità di *ratio* e di natura degli organi (controllante e controllato), atteso che la previsione di termini per entrambi gli adempimenti trova l'identica *ratio*, consistente nel rendere più efficace l'esercizio dell'azione di controllo, e nell'agevolare la necessaria tempestività in *subiecta materia*, attinente alla verifica di potestà pubblicistiche che richiedono immediatezza, anche per assicurare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte.

Per completare il quadro di riferimento normativo, occorre rilevare che la nuova legge sulle autonomie locali prevede la necessità di invio di alcune delibere a controllo entro termini di decadenza, come sopra specificato, ma solo in quanto si tratta di delibere assunte in via di urgenza dal consiglio comunale o dalla giunta e pertanto sempre immediatamente eseguibili.

In tal caso opera l'obbligo di trasmissione a pena di decadenza entro cinque giorni dall'adozione della delibera, ai sensi dell'art. 32 legge 142/1990, sicché il Co.Re.Co., qualora l'atto pervenga fuori termini, prende atto dell'avvenuta decadenza ai sensi di legge.

La previsione di una decadenza, ed il termine sensibilmente breve per evitarla, trovano giustificazione e *ratio* nella natura *extra ordinem* del provvedimento adottato, si da dover richiamare più rapidamente l'attenzione dell'organo di controllo e da evitare che attraverso l'urgenza l'ente controllato possa sostanzialmente sottrarsi al meccanismo di controllo, trasmettendo l'atto quando quest'ultimo ha già prodotto i suoi effetti, e vanificando ogni riscontro di legittimità del proprio operato.

È evidente che nel caso all'esame del collegio non si tratta di delibere adottate in via di urgenza dagli organi dell'ente controllato, ma di natura ordinaria, sicché con la pronuncia di decadenza in oggetto si viene ad introdurre surrettiziamente una nuova ipotesi di caducazione in sede di controllo amministrativo, quale *tertium genus* al di là delle ipotesi di riscontro di legittimità e di merito, non prevista dalla legge e dalla Costituzione, e di natura più grave del mero annullamento per motivi di legittimità, in quanto opera *ipso iure* e per fatti estrinseci all'atto sottoposto a controllo.

È pur vero che il settimo comma dell'art. 46 della legge 142/1990 contempla una riserva a favore della legge regionale, prevedendo che questa «stabilisce le modalità e i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso».

Tuttavia ciò non legittima l'esercizio del potere normativo regionale in senso indipendente, in quanto trattasi di una competenza legislativa di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, che si estrinseca con l'emanazione di norme di adattamento alla legislazione statale. Pertanto l'area di intervento della normativa regionale non può estendersi a ricomprendere anche la disciplina della funzione di controllo, mediante la previsione, come nella specie, di forme ed ipotesi ulteriori di caducazione delle delibere, dovendosi limitare alla previsione delle mere modalità di inoltro degli atti all'organo tutorio.

Ne può sostenersi che la legge regionale abbia disciplinato una mera modalità di inoltro della delibera all'organo di controllo, in quanto, ricollegandovi effetti decadenziali, è sicuramente andata al di là dei limiti previsti dal dettato costituzionale e della stessa legge 142/1990.

Tutti tali elementi a giudizio del Collegio contrastano con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche per circostanze che non risultano sorrette ragionevolmente da una differenza sostanziale, ma da fattori totalmente estrinseci e pertanto avulsi dalle finalità della funzione di controllo, così come costituzionalmente attribuita.

Si determina altresì violazione dei principi di cui agli artt. 117, 128 e 130 della Costituzione: violazione dell'art. 117, poiché in base allo stesso è riservata alla legge dello Stato la determinazione del tipo di controlli esercitabili, non spettando alla regione introdurre nuove ipotesi e forme degli stessi al di là di quelle previste dalla legge statale, ma dovendosi limitare all'emanazione di norme di attuazione.

D'altra parte, così prevedendo al di fuori dell'ipotesi dell'urgenza, si verrebbe ad introdurre un *tertium genus* di controllo, oltre a quello di legittimità e di merito — quest'ultimo peraltro soppresso — non previsto dalla Costituzione, ossia la pronuncia di decadenza, e che opera con effetti caducatori addirittura più gravi di quanto non si verifichi per il controllo di legittimità, poiché si realizza *ipso iure* e ha natura meramente dichiarativa.

Risulta violato l'art. 128 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'autonomia degli enti controllati, che la Costituzione circoscrive solo entro i limiti fissati dalle leggi della Repubblica, ponendo pertanto una riserva di legge statale al riguardo.

Infine si determina violazione dell'art. 130 della Costituzione, per quanto riguarda i principi sul funzionamento del Co.Re.Co.

Il Collegio pertanto, attesa la rilevanza della questione ai fini del decidere, deve formulare di ufficio l'incidente di legittimità costituzionale della norma regionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione, nella parte in cui prevede pronuncia di decadenza dell'atto controllato non pervenuto entro un termine perentorio all'organo di controllo.

Per tali aspetti il giudizio relativo deve sospendersi e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regione Lombardia n. 12/1982 così come modificato dalla legge regione Lombardia n. 16, 1990 in relazione agli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute a controllo oltre trenta giorni dalla loro adozione.

Sospende il presente giudizio, ordinando che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 3 luglio 1992.

Il presidente: MARIUZZO

Il referendario estensore: PAPPALARDO

93C0209

N. 101

Ordinanza emessa il 19 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1993) dalla Corte dei conti, sez. III giurisdizionale,

sul ricorso proposto da Boari Luciana ved. di De Palma Antonio contro direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Pensioni - Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Superstiti - Coniuge separato per colpa - Diritto al trattamento - Esclusione - Diritto solo alla corresponsione di un assegno alimentare - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato.

(R.D.-L. 30 marzo 1918, n. 680, art. 38, primo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 7, secondo comma). (Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla signora Boari Luciana nata a Roma il 5 dicembre 1927, vedova di De Palma Antonio, domiciliata elettivamente in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avv. Daniele Ferlito, avverso il decreto n. 1744 in data 18 aprile 1985 della direzione generale degli istituti di previdenza, C.P.D.E.L.;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 1992, con l'assistenza del segretario Maria Marrone, il consigliere relatore Maria Letizia De Lieto Vollaro, il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Antonio Barrella, non presente l'avv. Daniele Ferlito, procuratore speciale della ricorrente e non comparso l'avvocato dello Stato;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con atto ritualmente notificato, depositato il 24 aprile 1989, la signora Boari Luciana, vedova dell'ex dipendente De Palma Antonio — iscritto alla C.P.D.E.L. e deceduto in data 27 aprile 1983 — ha presentato ricorso, sostenendo l'illegittimità del provvedimento con il quale è stata a lei negata la pensione di reversibilità, ai sensi del primo comma dell'art. 38 del r.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, in quanto all'atto del decesso del coniuge era separata legalmente per sentenza passata in giudicato per di lei colpa, come da decisione del tribunale civile di Roma in data 7 novembre 1973 n. 7437.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha esibito anche copia della sentenza della Corte costituzionale n. 286 in data 8/28 luglio 1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nonché dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

2. — Dalla sopracitata sentenza n. 7437 del tribunale civile di Roma si evince che alla Boari Luciana venne riconosciuto il diritto ad un assegno alimentare, pari a lire 10.000 mensili.

Con memoria depositata il 27 maggio 1992, l'avvocatura generale dello Stato, per la direzione generale degli Istituti di previdenza, ha chiesto la reiezione del ricorso perché, in sostanza, vi osta il dettato dell'art. 38, primo comma, r.D.-L. n. 680/38 e perché la richiamata sentenza della Corte costituzionale non può essere estesa analogicamente alla normativa implicata, che resta operativa e applicabile al caso *de quo*.

Alla pubblica udienza odierna, il pubblico ministero ha chiesto la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. — Alla luce del dettato dell'art. 38, primo comma, r.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, secondo il quale non ha diritto a conseguire trattamento pensionistico indiretto la vedova che alla morte dell'impiegato sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa e alla stregua dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 — secondo cui per i casi di morte, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, del pensionato delle Casse pensioni indicate nel primo comma, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta — la pretesa della ricorrente volta ad ottenere trattamento pensionistico di reversibilità sarebbe da disattendere.

5. — Evidenziato, peraltro, che la signora Boari, separata legalmente per sua esclusiva colpa, godeva di assegno alimentare, il collegio ritiene che debba porsi — perché non manifestamente infondata oltre che palesemente rilevante ai fini della decisione sul ricorso — questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma r.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680 e dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sotto tale profilo si osserva che:

a) mentre al coniuge separato legalmente per sua colpa — benché titolare di assegno di mantenimento — è negato il diritto alla pensione di reversibilità, salvo — ove sussista lo stato di bisogno — la corresponsione di un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta, gli è invece consentito, alla luce dell'art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge n. 74/1987, qualora divorziato e già titolare dell'assegno di mantenimento, il conseguimento, a domanda, della pensione di reversibilità sia pure a determinate condizioni.

Infatti, il nuovo testo del già citato art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge n. 74/1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge divorziato superstite in un vero diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio.

Da ciò ne è conseguito che l'attribuzione patrimoniale al divorziato (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 777/1988), pur rimanendo assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio, ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell'*an* e nel *quantum* alla discrezionalità del tribunale.

Tale diversa disciplina, oltre ad essere irrazionale perché privilegia situazioni irreversibili del matrimonio (quali sono appunto quelle che ne determinano lo scioglimento) rispetto alla semplice separazione (nella quale il rapporto è ancora in vita) lo è anche perché crea un incentivo del coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio e così a rendere definitiva quella crisi che, invece, il legislatore mira a sanare e comporre (art. 157 del codice civile);

b) posto che la pensione di reversibilità viene acquistata *iure proprio*, da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi; appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle vicende personali — che hanno condotto alla separazione legale — rispetto a un diritto, che è, di regola, causalmente ricollegabile a fatti oggettivi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa ogni pronuncia, ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, r.D.-L. 30 marzo 1938, n. 680 e dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rispettivamente nella parte in cui viene escluso il diritto a pensione indiretta (o di reversibilità) e nella parte in cui stante il suddetto divieto, viene riconosciuto solamente il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 1992.

Il presidente: BISOGNO

93C0210

N. 102

Ordinanza emessa il 26 novembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza per la revoca della semilibertà nei confronti di Di Tullio Nazario

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356). (Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Tullio Nazario, nato a Sannicandro Garganico il 30 agosto 1953, ristretto presso la Casa mandamentale di Rodi Garganico in regime di semilibertà, avente ad oggetto proposta revoca di semilibertà.

O S S E R V A

Con nota del 9 giugno 1992 i carabinieri di San Severo chiedevano al competente magistrato di Foggia la revoca della semilibertà, in ossequio alle disposizioni di cui al d.-l. 8 giugno 1992 nei confronti di Di Tullio Nazario, ammesso alla predetta misura alternativa con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 29 marzo 1992, trattandosi di condannato per il reato di cui all'art. 630 del c.p. e non risultando lo stesso collaboratore della giustizia.

Con provvedimento del 9 giugno 1992 l'adito magistrato disponeva la sospensione della misura alternativa, trasmettendo gli atti a questo tribunale per i provvedimenti di competenza.

Il procedimento relativo alla proposta di revoca è stato trattato nella odierna camera di consiglio, dopo l'acquisizione della sentenza di condanna del Di Tullio e la riammissione di quest'ultimo al regime di semilibertà per avvenuta decorrenza di trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.

Il p.g. ed il difensore hanno sollevato eccezione di incostituzionalità delle norme che consentirebbero nel caso di specie la revoca della semilibertà.

Poiché sussistono i presupposti oggettivi per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti del Di Tullio condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto non può ritenersi sussistente nei confronti del medesimo la condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 non risultando sufficientemente provata la prevista significativa collaborazione con la giustizia né prima né dopo la sentenza di condanna, occorre esaminare, così come è richiesto dalla difesa, se sussistono questioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate circa la applicazione della norma che ha prescritto detta revoca, ossia dell'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, ormai convertito in legge.

In proposito, a parte le considerazioni che pur sarebbe possibile prospettare circa il contrasto, con il precetto costituzionale di cui all'art. 27/3 della Costituzione, della nuova normativa che, introducendo il requisito della collaborazione, ossia di un requisito avente natura squisitamente processuale perché attinente al momento dell'accertamento dei reati e delle loro conseguenze, impedisce concretamente il diritto del condannato al riesame della pretesa punitiva durante l'esecuzione della pena onde assodare se la quantità della pena espiata abbia già assolto positivamente al suo fine rieducativo (cfr. Corte costituzionale n. 204/1974), questo tribunale ritiene che la normativa in questione violi il principio della irretroattività della legge penale, previsto dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.

Sul punto giova ricordare che la menzionata sentenza n. 204/1974 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza del diritto del condannato e che sia riesaminato lo sviluppo del percorso rieducativo ed è proprio con riferimento alle condizioni poste dalla norma, che — nella specie — consentì, con provvedimento ormai definitivo, l'ammissione al regime di semilibertà, che deve valutarsi la costituzione della denunciata normativa.

L'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992 fa discendere, infatti per il condannato conseguenze sfavorevoli con riferimento a comportamenti ritenuti non essenziali al momento della concessione della misura alternativa, e finisce quindi con il ledere il principio costituzionale della irretroattività della legge penale meno favorevole al reo, enunciato, con riferimento non solo alla previsione legale della fattispecie di reato, ma anche alla previsione legale della pena in essa comprese le disposizioni di natura sostanziale relative alle misure alternative alla detenzione che, in quanto incidono sulla quantità e qualità della pena inflitta, rivestono indubbiamente natura penale.

Giova qui ricordare, a conferma della non manifesta infondatezza della questione in esame, che il Parlamento della Repubblica, in sede di conversione del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, ritenne di escludere l'effetto retroattivo di alcune norme che avevano introdotto un regime più sfavorevole per coloro che si erano resi responsabili di taluni reati (cfr. art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 203).

Questo tribunale deve infine riconoscere che dubbi di costituzionalità della norma in esame sussistono anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che in applicazione di quella norma verrebbero sottoposti allo stesso trattamento della revoca della misura alternativa situazioni palesemente diverse, ossia sia quelle riferibili a soggetti che si siano rilevati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

In definitiva, ritenendosi non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di cui si è fatto cenno, deve disporsi la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Su conforme conclusione del p.g.:

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale indicate nella motivazione della presente ordinanza;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle predette questioni;

Sospende il procedimento di sorveglianza per la revoca della semilibertà a suo tempo concessa a Di Tullio Nazario;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati ed alla procura generale in sede.

Bari, addì 26 novembre 1992

Il presidente: ANGARANO

Il magistrato estensore: DI STEFANO

Il cancelliere: (firma illeggibile)

93C0211

N. 103

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dalla corte d'appello di Trento
nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano*

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi (nella specie: cloruri) eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge n. 319/1976 - Ritenuta impossibilità per determinate categorie di imprese di rispettare i suddetti limiti peraltro non vigenti (per i cloruri) in altri Paesi della CEE e già derogati in altre regioni italiane (Toscana e Veneto) - Insussistenza di contrasto con le esigenze di tutela della collettività - Denunciata violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela della libertà di iniziativa economica.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21).

(Cost., artt. 4 e 41).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Berlincioni Silvano imputato come in atti.

In data 27 aprile 1989 Berlincioni Silvano, nato a Firenze il 23 marzo 1922, veniva tratto a giudizio davanti al pretore di Rovereto per ivi rispondere del seguente reato p.p. dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, quale legale rappresentante della conceria Val d'Adige S.r.l., effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di accettabilità di cui alla tabella A relativamente al parametro: «cloruri» accertato in Vallarsa il 15 settembre 1988.

In esito al dibattimento quel giudice pronunciava sentenza del seguente tenore:

FATTO E DIRITTO

Con rapporto datato 12 ottobre 1988 il servizio protezione ambiente della provincia autonoma di Trento rendeva noto all'autorità giudiziaria che le analisi dei campioni d'acqua prelevati dai tecnici in data 15 settembre 1988 presso la conceria Val d'Adige S.r.l., di cui l'imputato è legale rappresentante, avevano evidenziato il superamento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 in riferimento al parametro dei cloruri.

Tratto a giudizio l'imputato per rispondere del reato in epigrafe ascritto, ritualmente interrogato, acquisita la documentazione prodotta e le opportune deposizioni testimoniali, all'esito dell'istruttoria dibattimentale p.m. e difesa hanno concluso come da verbale in atti.

La tesi difensiva adottata si è svolta essenzialmente lungo due direttive: a) impossibilità di rispettare nello svolgimento di una attività di conceria il limite tabellare dei cloruri; b) errate modalità di campionamento.

In relazione alla prima lo stesso imputato ha fatto presente che risulta praticamente impossibile il rispetto del parametro dei cloruri in una attività industriale quale quella che lui gestisce data la restrittività dello stesso.

Secondo la tesi difensiva tale impossibilità tecnica e/o economica dovrebbe scriminare in quanto *ad impossibilia nemo tenetur*.

Tale tesi, della cosiddetta inesigibilità, è già stata fermamente respinta dalla suprema Corte e proprio nell'ipotesi di attività di conceria in riferimento al parametro dei cloruri.

La cosiddetta inesigibilità, al di fuori delle ipotesi tipiche di cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere, consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, uso legittimo di armi) e di cause di esclusione della colpevolezza, ossia del dolo o delle colpe (come il caso fortuito, il costringimento fisico, l'errore di fatto, la forza maggiore) non trova nel diritto positivo un fondamento, come riconosce anche la precedente dottrina, perchè le condizioni e i limiti all'applicazione delle norme sono posti dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al giudice compiti di ricorso alla analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo.

Ipotizzare una impossibilità tecnica nell'osservanza del parametro dei cloruri da parte degli imputati equivale ad una critica della legge, che non è idonea ad escludere la responsabilità penale, tenuto conto del fatto che i parametri e le concentrazioni contenute nelle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 corrispondono alle acquisizioni tecniche e scientifiche correnti sia a livello nazionale che europeo ...". Cass. pen. sezione terza ud. 8 maggio 1985 pres. Colesanti - rel. Postiglione; imp. Viti.

Al riguardo resta solo da osservare che:

1) non spetta di certo ad un organo giurisdizionale, in questa sede, stabilire o meno la congruità di un dato tecnico (parametro tabellare dei cloruri) voluto dal legislatore e rimasto immutato per lungo tempo nonostante, fra l'altro, i progressi ottenuti in campo scientifico;

2) dalla stessa copiosa documentazione prodotta dalla difesa si rileva la possibile adozione di accorgimenti tecnici atti ad abbattere il carico inquinante (scuotimento meccanico delle pelli, divieto di utilizzazione di sale grosso nei procedimenti di concia, riciclo delle acque di riclaggio, deionizzazione con resine a scambio ionico, osmosi inversa, riciclo dei bagni esausti di concia al cromo senza precipitazione, stoccaggio finale dei reflui concentrati, ecc.);

3) se sia possibile o meno ottenere un abbattimento dei cloruri al di sotto del limite voluto dal legislatore con criteri economici non ha alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento trattandosi di scelte operate normativamente e per le quali non è rimesso alcun sindacato all'organo giurisdizionale;

4) si osservi, infine il legislatore non ha richiesto il rispetto del limite per gli scarichi in mare (per ovvie ragioni legate alle caratteristiche del corpo ricettore ed alla conseguente mancata turbativa ecologica) operando qui una scelta non sindacabile.

In riferimento poi alle modalità di campionamento la difesa ha osservato che il prelievo non è stato effettuato alla bocca di uscita del tubo che si immette nel terreno, ma nel pozzetto e tale circostanza potrebbe aver influito in quanto vicino al torrente si registrerebbe la presenza di «sorgive naturali».

In relazione a tale fatto occorre notare che:

1) il prelievo è stato effettuato nell'ultimo punto accessibile prima dell'immissione dello scarico nel torrente Leno, predisposto dall'azienda ed approvato nel progetto di ristrutturazione, (vedi verbale di campionamento, deposizioni Vergara e Tosò);

2) il pozzetto è stato indicato ed il campionamento effettuato alla presenza di un tecnico della società;

3) l'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, oltre a prevedere che «la misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori» dispone altresì che «tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione».

Necessita, inoltre, ricordare che, come costantemente osservato dalla suprema Corte, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento vigono i principi del libero convincimento del giudice e della non tassatività dei mezzi di prova di modo che i risultati delle analisi, anche se ottenuti con metodiche analitiche e/o di campionamenti irregolari, sono liberamente valutati dal giudice di merito ai fini probatori e come indizio in concorso con altri elementi processuali.

Conviene ricordare, inoltre, che prelievi, campionamenti ed analisi eseguiti dall'autorità amministrativa in materia di inquinamento idrico sono assistiti dalla presunzione di legittimità e di conferimento alla legge (Cass. pen. sezione terza 1° settembre 1982, n. 7102; Cass. pen. sezione terza, 5 maggio 1983, n. 4181) e che, anche se tale presunzione venisse meno «l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità precedente, delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità... non essendo tale nullità prevista dalla legge, nè comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale» (fra le tante Cass. pen., sezione terza, 11 marzo 1985, n. 4902).

Ed ancora: «In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il prelievo e l'analisi di campioni di scarichi industriali costituiscono atti di carattere amministrativo per il cui compimento non è richiesta l'applicazione delle norme dettate a garanzia della difesa».

Essi inoltre fanno parte integrante del rapporto di denuncia al quale sono allegati e il giudice ha facoltà di prendere cognizione e di trarne utili elementi di convincimento. (Cass. pen. sezione terza, 20 novembre 1982, n. 11014; vedi anche Cass. pen. sezione terza, 19 marzo 1983, n. 2394; Cass. pen., sezione terza 22 febbraio 1983, n. 1604; Cass. pen. sezione terza, 5 maggio 1983, n. 4186).

Il giudice, deve comunque farsi carico delle valutazioni dell'efficacia probatoria degli accertamenti preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l'eventuale irregolarità ed in concreto con altri elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi sufficientemente attendibile.

Nel caso di specie, pertanto, anche a voler seguire la tesi della difesa (che deve invece, essere disattesa per i motivi sopraindicati data la regolarità del campionamento) oltre ai risultati delle analisi, altri elementi probatori gravi e concordanti inducono a ritenere la penale responsabilità dell'imputato e che si possono così sinteticamente riassumere:

a) l'imputato stesso ha dichiarato: «risulta praticamente impossibile il rispetto delle tabelle della legge Merli in relazione al parametro cloruri per una attività industriale quale la nostra»;

b) il tipo di attività svolta dalla società di cui l'imputato è legale responsabile (conceria) non fa certo presumere che sia fortuita la presenza di una eccedenza del parametro dei cloruri nei reflui;

c) dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa risulta il superamento del limite dei cloruri (vedi in particolare il rapporto della visita alla conceria Val d'Adige datato 24 febbraio 1989 ove a pag. 2, dopo le analisi effettuate, si afferma: «La conceria Val d'Adige emette un affluente contenente in media 3.300 mg/l di cloruro equivalente a 5440 mg/l di cloruro di sodio».

Questi valori sono classici dal momento che si trova abitualmente, negli effluenti di conceria, delle concentrazioni comprese tra 5000 e 10000 mg/l").

Si ricordi, infine, che la suprema Corte anche recentemente ha ribadito che «in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le analisi di laboratorio non sono indispensabili nemmeno quando si tratta di accertare l'eventuale superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle annesse alla legge 10 maggio 1976, n. 319, potendo il giudice; anche in tale caso, trarre da elementi extra analitici il convincimento che detti limiti siano stati superati» (Cass. pen., sezione terza, sentenza n. 3976 del 3 aprile 1987 imp. Farneti in c. e d.).

Per tutto quanto sopra riferito deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato in epigrafe ascritto.

Al Berlincioni, stante l'incensuratezza, possono essere concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis del codice penale.

Avuti presenti i criteri tutti di cui all'art. 133 del c.p. e tenuto conto in particolare del titolo del reato e delle modalità esecutive delle stesse, l'imputato va condannato a pena che si reputa congruo determinare nella misura di mesi uno di arresto (p.b. mesi uno e giorni quindici, 62-bis del c.p.).

Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Sussistendone i presupposti e nel ragionevole convincimento che si asterrà dal commettere ulteriori reati all'imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto il terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, l'imputato deve, altresì, essere condannato all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo che si ritiene congruo determinare, riconsiderati gli elementi di cui all'art. 133 del c.p. nella misura di anni uno. Visto l'ultimo comma dell'art. 175 del c.p. non può essere concesso il beneficio della non menzione. P.Q.M. Il pretore di Rovereto visti gli artt. 483, 487 e 488 del c.p.p., dichiara l'imputato responsabile del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di un mese di arresto. Spese. Pena sospesa. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno. Rovereto 27 aprile 1989.».

Avverso detta sentenza interponeva appello il Berlincioni, deducendo fra l'altro, il seguente motivo: «L'imputato è stato condannato in quanto, a seguito di analisi effettuate su un campione d'acqua prelevato nel pozzetto sito sul condotto uscente dall'impianto di depurazione, è risultato che lo scarico della conceria, della quale l'imputato è legale rappresentante, aveva superato i limiti di accettabilità di cui alla tabella C della legge n. 319/1976 in riferimento al solo parametro dei cloruri».

Tutti gli altri valori considerati nella analisi, invece, rientravano nei limiti tabellari. Come correttamente evidenziato dal pretore nella sentenza, il primo punto della difesa è consistito nell'invocare la pratica impossibilità di abbattere ai limiti tabellari il valore dei cloruri.

Questa tesi "cosiddetta della inesigibilità" è stata respinta e compiutamente avversata dal magistrato nelle sue motivazioni anche con richiamo di autorevole giurisprudenza della suprema Corte.

Le argomentazioni però, pur pregevolissime da un punto di vista sistematico giuridico, se possono essere considerate ed accettate, pur con tutte le riserve, come principio di carattere generale, nel caso di cui trattasi non possono trovare accoglimento per una serie di ragioni che la difesa aveva compiutamente svolto in dibattimento.

Trattasi invero di violazione della tabella C, che come è ormai noto per i cloruri detta un limite di tollerabilità pari a 1200 mg/l.

Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dibattimentali si evince:

1) i cloruri non sono considerati come sostanza inquinante nella maggior parte dei paesi Europei. In ogni caso il valore imposto per l'Italia è da considerarsi il più restrittivo in assoluto.

Addirittura, la normativa comunicataria cui da tempo avremmo dovuto adeguarci e che nell'appuntamento ormai prossimo del 1992 giocoforza verrà applicata, non considera i cloruri come materiale inquinante, non prevedendoli né nell'elenco delle sostanze pericolose né in quello delle sostanze inquinanti (Vol. Acqua n. 464/1976 e succ. agg. agli atti).

Lo stesso dott. Paris dello S.p.a., nella sua deposizione all'udienza del 27 aprile, ammette e rivela che i cloruri sono biodegradabili fino ad un limite di 6000 mg/l, valore quasi doppio di quello evidenziato dalle analisi;

2) i cloruri tecnicamente non possono venire abbattuti sotto i valori tabellari, con gli accorgimenti tecnici oggi in possesso delle industrie conciarie, con criteri ovviamente di economicità, posto che il sale al giorno d'oggi si presenta come elemento essenziale nella lavorazione conciaria e pertanto non è eliminabile dal ciclo produttivo.

Rileva al riguardo il pretore, che come si può evincere dalla documentazione prodotta, emergono talune possibilità di ovviare allo spinoso problema.

Ciò è ben vero ma solo da un punto di vista tecnico-teorico, incompatibile con criteri di economicità.

Tutti gli enti ed istituti interpellati (documentazione agli atti), previo riconoscimento della non tossicità e pericolosità dei cloruri, concludono che detti cloruri non sono abbattibili se non con impianti di desalinizzazione, ovvero, là dove sia consistito, con la diluizione.

Nessuna industria conciaria al momento è dotata di impianto di desalinizzazione perché è palese ed evidente che questo sistema è impossibile dovendosi, in mera ipotesi, prevedere l'impianto di desalinizzazione con annessa conceria (però piccolo e non il contrario).

Questa forma di abbattimento dei cloruri non viene più nemmeno considerata per l'ottenimento di acqua potabile;

3) la Conceria Val d'Adige S.r.l., di cui è legale rappresentante l'imputato, ha rilevato lo stabilimento industriale di Vallarsa, dalla procedura di concordato preventivo della società "Roverpelt S.p.a.", nel corso dell'anno 1987.

Nel tempo intercorso, sotto l'impulso costante ed attento dell'amministratore, l'azienda ha svolto investimenti ingentissimi, in relazione al fatturato della società e anche in valore assoluto, per ripristinare ed adeguare il vetusto ed ormai obsoleto impianto di depurazione alle attuali esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

Ciò ha comportato sinora spese, ed altre sono in corso, per oltre L. 400.000.000 (documenti agli atti).

Gli interventi sono stati concordati ed eseguiti con le più moderne ed attuali tecnologie, sempre sotto l'egida, il controllo e con le indicazioni dello S.p.a. ente istituzionalmente preposto nella nostra provincia.

I risultati — con prelievi a cadenza settimanale — confortano gli sforzi intrapresi in quanto l'azienda non inquina.

Non vi sono immissioni nel corpo ricettore di quelle sostanze che veramente costituiscono pericolo e danno per la salute pubblica e per la conservazione del patrimonio naturale (vedasi deposizione del teste Pezzato Maurizio con le foto prodotte dal punto di immissione delle acque nel corpo ricettore).

Rimaneva non risolto, secondo i limiti di cui alla legge Merli, il problema cloruri.

L'azienda si è così rivolta direttamente al Ministero dell'ambiente chiedendo lumi e suggerimenti.

Telefonicamente, i funzionari hanno ribadito — anche loro — la non tossicità del sale, promettendo inoltre il pronto invio di documentazione atta ad illustrare il problema e gli eventuali procedimenti da adottare.

A tutt'oggi, malgrado quattro solleciti, nessuna risposta scritta.

Ma come sopra premesso, la società, ha fatto di più, molto di più, rivolgendosi ai maggiori e più prestigiosi enti ed istituti italiani ed internazionali.

Le risposte o risultanze, pur nelle diverse accezioni, concordano.

“L'impianto risponde in maniera soddisfacente all'abbattimento del carico inquinante (Centro studi ambiente)”

“Confermiamo che in Francia non esiste alcuna limitazione per i cloruri e che questi non sono considerati inquinanti che a partire da una concentrazione molto elevata, 10 g/l”. (Centro tecnico industriale — organismo statale francese).

A nostra conoscenza non esiste, un metodo economico per allontanare i cloruri dai reflussi di concreta.

Oltre a ciò non abbiamo conoscenza di altri paesi che abbiano definito dei valori limiti per i cloruri nelle acque delle concrete.

(Empa di St. Gallen CH. — Laboratorio federale di prova materiale ed Istituto sperimentale: sicuramente il più conosciuto e rigoroso organismo d'Europa nel campo della tutela dell'inquinamento).

Quanto esposto nelle pagine precedenti, non ha valore di mera difesa o giustificazione, bensì si è reso necessario per quanto il pretore ha evidenziato ed argomentato nella sentenza impugnata sempre al riguardo della tesi dell'inesigibilità.

Nel caso di specie siamo in presenza di una serie di *quid pluris* rispetto alla previsione astratta del *ad impossibilia nemo tenetur* ormai respinta dalla Corte di cassazione.

Gli elementi della difesa infatti, portano ad escludere la pericolosità dello scarico e l'incongruenza di un valore tabellare palesemente discosto dalla realtà.

Si consideri per un attimo la tabella C, là dove, sempre per i cloruri evidentemente, non fissa alcun limite di accettabilità per lo scarico in mare.

E' chiaro che il sale, nel mare fa parte degli elementi naturali, vale a dire non è inquinante!

Ed allora, il principio deve valere anche per gli scarichi nei corpi ricettori di acqua dolce nel rispetto, questo sì, dei limiti fissati dalla scienza chimica, e non da uno stato disattento e fallace, della biodegradabilità.

Non si può pertanto condividere la tesi del primo giudice, così formalmente rigorosa alla luce degli elementi, certi, sicuri e concludenti portati a difesa, dovendosi invece procedere ad una qualche indagine di merito.

Se lo Stato non avesse voluto le Concrete, lo avrebbe detto chiaramente, invece le sostiene e le finanzia per la loro importanza nel contesto economico industriale.

Altrimenti sarebbe riduttivo dover concludere che la legge impone al giudice la rigorosa osservanza di una norma penale, palesemente in contrasto con la comune conoscenza scientifica, con le esperienze degli altri paesi, con il buon senso».

L'altro motivo, inerente alla regolarità del campionamento, appare *ictu oculi* infondato.

All'udienza del 21 novembre 1991 questa Corte disponeva perizia per accertare se fossero esatte le allegazioni dell'appellante.

Avendo tale accertamento confermato l'assunto difensivo questa Corte ravvisava profili di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui fa riferimento al n. 32 della tabella A allegata alla legge stessa, per contrasto coi principi di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione, e in data 9 gennaio 1992 disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Questa, con sua ordinanza 8 luglio 1992, riteneva manifestamente inammissibile la questione perché l'ordinanza stessa «non enuncia(va) l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato per il quale si procede(va) e non specifica(va) quali disposizioni in relazione della fattispecie esaminata (dovessero) trovare applicazione nel giudizio *a quo*.

Nuovamente investita del procedimento questa Corte, rilevato che dagli accertamenti peritali è risultata l'assoluta impossibilità per stabilimenti tipo concrete, ma anche per altri tipi di stabilimento che debbano, per esigenze tecniche o per legge, avvalersi di impianti addolcitori, di rispettare i parametri stabiliti dal n. 32 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, perché sia gli impianti che ricorrono al metodo della deionizzazione, sia quelli che ricorrono al metodo dell'osmosi inversa, dopo aver bloccato in un primo tempo i cloruri li restituiscono poi, necessariamente, in altissime concentrazioni (ciò sia detto a prescindere dal costo elevatissimo di tali impianti, pari a circa 25 milioni di lire per metro cubo di acqua da desalinizzare).

Rilevato altresì che, sempre giusta le motivate e convincenti argomentazioni del perito, il limite in questione non ha alcun fondamento razionale in quanto non tiene conto né del quantitativo totale dei cloruri immessi da una specifica lavorazione, né della capacità di assorbimento del corpo idrico ricettore, di talché, ad esempio, chi scaricasse un solo litro di acqua a 1300 milligrammi di concentrazione incorrerebbe nei rigori della legge; mentre chi ne versasse migliaia di litri a 1190 milligrammi di concentrazione, sarebbe in perfetta regola nonostante che l'impatto ambientale nel primo caso sarebbe nullo e nel secondo invece assai rilevante, anche avuto riguardo ai dati sulla vita acquatica enunciati dal perito (e tutto ciò va detto sempre a prescindere da quell'importantissimo parametro che è dato dalle caratteristiche del corpo ricettore).

Rilevato inoltre che, certamente in considerazione dei motivi sopraelencati, la normativa di tutti gli altri Paesi della CEE non pone parametri per i cloruri e che, come il perito informa, a prescindere dall'ortodossia giuridica del loro intervento, due regioni italiane, e precisamente la Toscana e il Veneto sono intervenute largamente derogando al limite in questione.

Ritenuto conseguentemente non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui fa riferimento al parametro tabellare sopra indicato, in quanto contrastante con i principi di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione, non sembrando ricorrere le esigenze di tutela della collettività, enunciati dal detto art. 41, secondo e terzo comma, risolvendosi la normativa in questione in una violazione del principio della libertà di iniziativa economica privata, e incidendo altresì sulla libertà di lavoro con riferimento, per giunta, a una delle lavorazioni più antiche e collaudate.

Ritenuta, inoltre, la rilevanza della questione trattandosi della principale linea difensiva adottata dall'imputato, condivisa dal procuratore generale; onde il giudizio non può essere definito indipendente soluzione della questione sopra illustrata.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Trento, addì 12 novembre 1992

Il presidente: CORDELLA

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 1992

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

93C0212

N. 104

Ordinanza emessa il 10 novembre 1992 dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, sui ricorsi riuniti proposti da I.N.A.D.E.L. contro Mercatucci Edda ed altre e da Di Vincenzo Neda ed altre contro I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'ex O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze di detta Opera - Esclusione dell'indennità di buonuscita (e corresponsione in luogo di essa di meno vantaggiosa indennità di anzianità) per gli ex dipendenti che non abbiano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla C.P.D.E.L. - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli ex dipendenti dell'O.N.M.I. che, avendo effettuato la opzione, hanno invece diritto alla suddetta indennità - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, art. 5; decreto interministeriale 5 agosto 1969, art. 4, secondo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — Inadel — in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino, 155, presso l'avv. Guido Canevacci, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso; Ricorrente c/ Mercatucci Edda, Sante Anna Maria, Imbriaco Maria, Ieva Giuseppina, Ranaldi Lucia, Minet Maria,

Stella Bianca Maria, Savina Anna Maria, Marchetti Marcella, Di Vincenzo Neda, Longobardi Giulia, Tranquilla, intimati e sul secondo ricorso n. 9146/1991 proposto dai Di Vincenzo Neda, Ieva Giuseppina, Imbriaco Maria, Longobardi Giulia, Tranquilla, Marchetti Marcella, Mercatucci Edda, Minet Maria, Ranaldi Lucia, Sante Anna Maria, Stella Bianca Maria, elettivamente domiciliate in Roma, corso Trieste, 85, presso l'avv. Paola Iossa Ajello, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale:

Controricorrenti e ricorrenti incidentali c/ l'Inadel, Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali: intimato per l'annullamento della sentenza del tribunale di Roma in data 15 marzo 1990, dep. il 16 luglio 1990 (r.g. n. 33251/1987);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10 novembre 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Trezza;

Udito l'avv. Iossa Aiello;

Udito il p.m., nella persona del sost. proc. gen. dott. Gennaro Salvatore Tridico, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 4 maggio 1984 Mercatucci Edda e le altre dieci litisconsorti in epigrafe chiedevano al Pretore di Roma la condanna dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali al pagamento in loro favore, tra l'altro, della indennità di buonuscita ad esse dovuta per il periodo di servizio svolto alle dipendenze dell'opera nazionale maternità e infanzia, ai sensi del regolamento di quiescenza per il personale di quest'ultimo ente.

Il gravame dell'Inadel, fondato sul rilievo che le lavoratrici avevano optato, ai fini del trattamento di pensione, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (Cpdel) e, quindi, a norma del menzionato regolamento dell'Onmi, non avevano più diritto, a differenza di non optanti (restati nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale), all'indennità di buonuscita, veniva respinto dal tribunale di Roma, con sentenza del 15 marzo 1990, alla luce della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (tra tante Cass. sezioni unite n. 2756/1989 e Cass. n. 3681/1988), secondo cui era irrilevante, ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, l'opzione esercitata a suo tempo per l'iscrizione alla Cpdel.

Avverso tale pronuncia l'Inadel ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Le intimato, tranne Savina Anna Maria, hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale fondato su due motivi.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — Con l'unico motivo del ricorso principale — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 legge 1° agosto 1977, n. 563, nonché vizi di motivazione nell'interpretazione degli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di quiescenza del personale Onmi, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 — l'Inadel censura la sentenza impugnata per avere questa ritenuto irrilevante, per la conservazione del diritto alla indennità di buonuscita, l'avvenuta opzione alla Cpdel ai fini pensionistici.

2. — Il ricorso andrebbe accolto alla luce della interpretazione della normativa vigente, divenuta diritto vivente, adottata dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 5186 del 9 maggio 1991, nella quale, componendosi un contrasto insorto in seno alla sezione Lavoro (in senso opposto a quello sopra menzionato si era espressa la sentenza n. 124 del 13 gennaio 1989), è stato ritenuto che «I dipendenti dell'Onmi, già in servizio al 6 ottobre 1967, e trasferiti a seguito dello scioglimento dell'Opera agli enti locali, i quali abbiano a suo tempo optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla Cpdel, hanno diritto alla liquidazione da parte dell'Inadel, a norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'articolo 5 legge 1° agosto 1977, n. 563, di un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all'intera durata dell'unico rapporto e in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l'Onmi e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti; nel complessivo trattamento spettante ai predetti dipendenti, all'atto della definitiva cessazione del rapporto, confluiscono, per il periodo di lavoro presso l'Onmi, alla stregua del regolamento di quiescenza per il personale, artt. 2, 3 e 4 cui fa rinvio (materiale) il citato articolo 9 della legge n. 698/1975, come sopra modificato, e suscettibile pertanto di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione, soltanto l'indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento, nella misura dallo stesso regolamento prevista, con esclusione dell'indennità di buonuscita, contemplata, in aggiunta all'indennità di anzianità, dal ripetuto regolamento soltanto in favore dei dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che non abbiano esercitato l'indicata

opzione, ed inoltre, per il periodo di lavoro alle dipendenze degli enti locali, l'indennità premio di servizio, a norma della legge 8 marzo 1962, n. 152, nella misura prevista per il personale di quegli enti» (principio così enunciato nella stessa sentenza).

3. — I controricorrenti hanno, peraltro, sostenuto, nel controricorso e nella discussione orale, la illegittimità costituzionale della normativa vigente come sopra interpretata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

4. — Tale eccezione deve ritenersi non manifestamente infondata, oltreché rilevante per quanto fin qui detto.

Se si pon mente, invero, al disposto dell'art. 8 legge n. 698/1975, il quale ha previsto l'iscrizione di ufficio alla Cpdel di tutto il personale dell'Onmi trasferito, ai fini del trattamento di pensione (circostanza questa ritenuta all'epoca giustificatrice del differente trattamento di cui al regolamento in questione), salva l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'Inps (disposizione questa, dunque, opposta alla normativa previgente), e se si considera che, per giurisprudenza costante (cfr. anche la sentenza s.u. n. 5186/1991 citata), il diritto al trattamento di fine rapporto per il personale per cui è causa si matura solo al termine «dell'unico rapporto» (quello intercorso alle dipendenze dell'Onmi, prima e proseguito poi senza soluzione di continuità, presso l'ente di destinazione), appare evidente che in tale momento la posizione giuridica degli *ex* dipendenti Onmi, i quali avevano optato precedentemente per la Cpdel ai fini della pensione, e quella dei loro colleghi che non avevano manifestato tale opzione, restando iscritti all'Inps, è identica, poiché tutti ormai usufruiscono del trattamento previdenziale corrisposto dalla suddetta Cassa; tuttavia solo i secondi hanno diritto anche alla indennità di buonuscita per il periodo di servizio svolto presso l'Onmi, mentre i primi hanno diritto, per il medesimo periodo, solo alla indennità di anzianità.

Né rileva l'argomentazione contenuta nella sentenza n. 5186/1991, secondo cui la disposizione del citato articolo 8 opera «per l'avvenire, cioè per il tempo successivo al trasferimento dell'*ex* personale Onmi alle amministrazioni riceventi», poiché è proprio questa operatività che determina, al termine dell'unico rapporto, quella irrazionale disparità di trattamento in situazioni identiche, concretante violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 38 della Costituzione, ove si consideri che il fondo per l'indennità di buonuscita era costituito anche da contributi degli assicurati.

Pertanto, previa declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 legge 1º agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale Onmi, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 legge 1º agosto 1977, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale Onmi nella parte in cui esclude il diritto alla indennità di buonuscita per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della detta opera per gli *ex* dipendenti che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla Cpdel;*

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 10 novembre 1992

Il presidente: FANELLI

N. 105

Ordinanza emessa l'8 ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio sociale, sull'istanza di Mandolesi Remo

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Criteri - Riferimento, per giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, alla pena irrogata dal giudice e non invece alla pena residua così come stabilito dal d.l. n. 374/1992 per l'analoga misura prevista in favore dei tossicodipendenti che si sottopongono al programma terapeutico socio-riabilitativo - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Per deliberare in merito all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata dal condannato Mandolesi Remo, nato il 26 settembre 1955 a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), domiciliato in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), via Ungaretti n. 26, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Pesaro, in espiazione della pena detentiva di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, siccome comminata, oltre alla pena pecuniaria di L. 22.222.223 di multa, dalla sentenza pronunciata in data 9 dicembre 1991 dalla corte di appello di L'Aquila la quale, in esito a giudizio abbreviato, riconosceva la penale responsabilità del prevenuto in ordine a fattispecie di concorso di detenzione di sostanze stupefacenti (f.p.: 10 luglio 1995) (Organo dell'esecuzione: procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila - Ordine di esecuzione n. 45/92 r.es. emesso in data 30 giugno 1992);

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza svoltasi in data 8 ottobre 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti il p.g. ed il difensore fiduciario dell'interessato, che concludevano come in atti;

Rilevato che Mandolesi Remo, meglio qualificato in epigrafe, è stato condannato dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza pubblica in data 9 dicembre 1991 alla pena detentiva di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, nonché a quella pecuniaria di L. 22.222.223 di multa, per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e che il condannato ha sofferto custodia cautelare per la durata di mesi sei e giorni ventitre (dal giorno 19 maggio 1991 al giorno 12 dicembre 1991), sì che la pena che residuava al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (15 giugno 1992) ammontava ad anni due, mesi undici e giorni ventisette di reclusione;

Preso atto che in data 13 luglio 1992 il Mandolesi veniva arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione n. 45/92 r.es., emesso in data 30 giugno 1992 dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila e che in data 27 luglio 1992 pervenuta, presso la cancelleria dell'intestato tribunale di sorveglianza, apposita domanda di ammissione alla fruizione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sì che la pena espianda al momento di presentazione dell'istanza ammontava ad anni due, mesi undici e giorni dodici di reclusione;

CONSIDERA IN DIRITTO

Sciogliendo la riserva formulata in esito all'odierna udienza camerale, questo collegio ritiene pregiudiziale alla definizione della presente procedura, in adesione all'apposita richiesta formulata dal difensore fiduciario del Mandolesi, sollevare eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nel senso in cui risulta interpretato dalla recenziata giurisprudenza di legittimità.

Occorre, a tal proposito, spendere alcune parole circa il travaglio interpretativo, cui il summenzionato primo comma dell'art. 47 dell'o.p. ha dato luogo, sia da parte della giurisprudenza di legittimità, che di quella della Corte costituzionale, circa il significato da attribuire all'espressione «pena detentiva inflitta».

Infatti, l'art. 47, primo comma, dell'o.p., nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, stabilisce che il condannato può essere ammesso a fruire del regime alternativo dell'affidamento in prova al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni. Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, intervenute con sentenza resa in data 26 aprile 1989 (v. Cass., sez. un. pen., 26 aprile 1989, Russo, in Foro it., 1989, II, c. 401) per

dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto circa la detraibilità di pene estinte (*rectius*: di parti di pena estinte) in virtù di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta, avevano affermato che le cause estintive influiscono solo sulla determinazione della pena da eseguire in concreto e non di quella inflitta, escludendo, pertanto, la possibilità che chi fosse stato condannato a pena superiore a tre anni potesse essere ammesso alla misura alternativa se l'intervento di un condono avesse riportato la pena entro il limite richiesto.

Poco tempo dopo, la Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1989, n. 386 (Pres. Saja, est. Gallo, Fassi; v. in Foro it., 1989, I, c. 3340 e segg.), ignorando la decisione delle sezioni unite poc'anzi richiamata, effettuava un'equiparazione tra pena espiata e pena condonata, partendo dal presupposto che quest'ultima, secondo la giurisprudenza sino ad allora (in realtà, prima della pronuncia delle sezioni unite) prevalente, già potesse incidere sulla pena inflitta superiore ai tre anni e giungendo, pertanto, ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 47 dell'o.p. nella parte in cui non prevedeva che nel computo della pena non si dovesse tenere conto anche delle pene espiate. Un secondo intervento delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (v. Cass., sez. un. pen., 16 novembre 1989, n. 20, pres. Boschi, rel. La Cava, Turelli), pur nella convinzione che la pronuncia della Corte costituzionale muovesse da un presupposto errato circa il c.d. «diritto vivente», tuttavia prendeva atto della nuova interpretazione e concludeva nel senso che sia delle pene condonate, che di quelle espiate non si dovesse tenere conto ai fini *de quibus agitur*.

Successivamente la giurisprudenza della Cassazione si consolidava nel senso che per stabilire se il limite di pena dei tre anni, di cui all'art. 47 dell'o.p., fosse o meno superato, occorresse detrarre la pena già espiata o già estinta, con il risultato che qualunque fosse stata la pena (o le pene) inflitta originariamente, ciò che rilevava ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale era che il residuo di pena non superasse i tre anni (v. Cass., sezione prima penale, 25 febbraio 1991, n. 960, pres. Carnevale, rel. Sibilìa, ric. Puoti; Cass., sezione prima penale, 25 gennaio 1991, n. 331, pres. Molinari, rel. Savoi Colombis, ric. Maifredi; Cass., sezione prima penale, 28 gennaio 1991, n. 349, pres. Carnevale, rel. Sibilìa, ric. Batà; Cass., sezione prima penale, 1° marzo 1991, n. 1083, pres. Sibilìa, rel. Tricomi, ric. proc. gen. rep. Ancona, cond. Amadori).

La Corte costituzionale, peraltro già intervenuta con ordinanza n. 509/1990 (v. Corte costituzionale ord. 15-26 ottobre 1990, n. 509, pres. Conso, rel. Gallo, Trimboli, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 1990, n. 44, pag. 25 e segg.) a precisare che il precedente pronunziamento del 1989, pur risolvendo una questione concernente un cumulo di pene derivanti da più sentenze di condanna, si riferiva anche ai casi di pene inflitte per più reati con un'unica sentenza di condanna, ridisegna, con la recente sentenza 24 gennaio 1992, n. 17 (v. Corte costituzionale, sent. 22-24 gennaio 1992, n. 17, pres. Corasaniti, rel. Granata, Abbate ed altri, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 1992, n. 6, pag. 9 e segg.) i limiti entro i quali il beneficio *de quo agitur* può essere concesso.

Con tale ultima pronuncia la Consulta ha voluto ulteriormente precisare che la sentenza n. 386/1989 non aveva affrontato *ex professo* la questione dell'applicabilità dell'affidamento anche a soggetti, ai quali fosse stata inizialmente irrogata una pena superiore al limite di tre anni per un unico reato, provocando, nuovamente, incertezze giurisprudenziali. Da ultimo, le sezioni unite penali della Corte di cassazione, nuovamente chiamata a fare chiarezza, con sentenza del giorno 1° luglio 1992 (v. Cass., sez. un. pen., 1° luglio-10 settembre 1992, n. 13, pres. Zucconi Galli Fonseca, real. Lattanzi, Filippone, inedita) hanno statuito che la sentenza n. 386/1989 deve essere letta come se avesse dichiarato che l'art. 47, primo comma, dell'o.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nel caso di cumulo, ai fini della determinazione del limite di tre anni, non si deve tenere conto anche delle pene interamente espiate, oltre che di quelle estinte. Tale interpretazione si desumerebbe dalla circostanza che la Consulta non parla di «pena espiata», bensì, al plurale, di «pene espiate» (con riferimento, quindi, alle pene cumulate) nel dispositivo della già più volte menzionata sentenza n. 386/1989.

L'art. 47, primo comma, dell'o.p., in relazione a pene inflitte per un singolo reato, andrebbe, quindi, letto nel senso che, in caso di unica condanna relativa ad un'unica fattispecie criminosa, occorre fare riferimento alla pena comminata nel provvedimento stesso di condanna e che, pertanto, il limite di tre anni non può essere costituito dalla pena residua da espia nel momento in cui è formulata la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale. D'altra parte, secondo le sezioni unite, quando il legislatore ha voluto collegare una misura alternativa alla sola entità della pena ancora da espia, lo ha detto espressamente, come ha fatto in materia di detenzione domiciliare, misura per la cui concessione la pena inflitta non deve essere superiore a due anni, anche se parte residua di pena maggiore.

Le sezioni unite hanno, quindi, concluso nel senso che per determinare se la pena inflitta per un singolo reato è o meno superiore a tre anni non può operarsi la detrazione della parte di pena espiata, mentre in caso di cumulo una pena superiore ai tre anni cessa di essere ostativa solo quando risulta interamente coperta dal periodo di pena espiata, tanto che la pena residua possa riferirsi ad uno o più reati che di per sé non impedirebbero l'applicazione della misura alternativa *de qua agitur*...

Evolutasi a tale punto la situazione interpretativa, caratterizzata da un frenetico cambiamento di giurisprudenza, è intervenuto, da ultimo, il legislatore, che, con l'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1992, n. 356, fornente un'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 47 dell'o.p., non ha certo contribuito ad eliminare i dubbi formatisi al riguardo; infatti, con lo stabilire che il primo comma dell'art. 47 dell'o.p. va interpretato «nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive» non ha risolto il problema della configurabilità o meno della parziale espiatione di pena tra le cause estintive di questa. Detta formulazione ambigua non innova, quindi, rispetto alla recenziata interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione: per pena inflitta deve, pertanto, intendersi quella irrogata dal giudice e non quella residua (quanto meno relativamente ai casi di pena unica comminata per un unico reato da un'unica sentenza di condanna).

A complicare ulteriormente le cose ha nuovamente provveduto il legislatore con il testo normativo contenuto nell'art. 8 del d.-l. 11 settembre 1992, n. 374, il quale, pur essendo possibile di decadenza ove non tempestivamente convertito, è, al momento, legge dello Stato a tutti gli effetti.

Detto articolo va a modificare il primo comma dell'art. 94 del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il quale, a sua volta, aveva già inciso sulla formulazione dell'art. 47-*bis* dell'o.p., che regola l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti dei soggetti tossicodipendenti od alcooldipendenti. Stabilisce, quindi, il nuovo testo dell'art. 94, così come modificato dal citato decreto-legge, che l'affidamento in prova al servizio sociale *ex* art. 47-*bis* dell'o.p. può essere richiesto dei soggetti sopra indicati, che abbiano in corso (ovvero intendano sottoporsi ad) un programma di recupero, «se la pena detentiva inflitta (resti, corsivo dell'estensore del presente provvedimento) nel limite di quattro anni o (sia, corsivo dell'estensore del presente provvedimento) ancora da scontare nella stessa misura.

Occorre subito precisare che l'innalzamento del limite da tre a quattro anni previsto per i casi di affidamento *ex* art. 47-*bis* dell'o.p. non costituisce oggetto della richiesta di verifica di legittimità costituzionale da parte di questo collegio, nella convinzione che detta differenziazione ben possa giustificarsi nell'ambito di un corretto esercizio della discrezionalità del legislatore nella selezione tra diverse opzioni di politica criminale; ciò che invece si vuole condurre al vaglio della Corte costituzionale, per ritenuta violazione del disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, è proprio la disciplina dettata dal primo comma dell'art. 47 dell'o.p., nell'interpretazione che sembra ormai essere stata fornita sia dalla Corte di cassazione, che dal legislatore, nel senso di intendere l'espressione «pena detentiva inflitta» solo come pena originariamente irrogata dal giudice e non come pena residua (lo si ripete, in caso di condanna inflitta da un'unica sentenza in relazione ad un unico reato).

Tale contrasto del dettato dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni con il disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione è proprio originato dal nuovo testo dell'art. 47-*bis* dell'o.p., così come novellato dall'art. 8 del d.-l. n. 374-1992, che, oltre ad innalzare il limite di pena per la fruibilità della misura alternativa che da tre a quattro anni, stabilisce, questa volta in modo chiaro ed univoco, che al «beneficio» possono accedere non solo coloro ai quali sia stata inflitta originariamente una pena unica contenuta nel limite dei quattro anni, bensì anche tutti coloro che abbiano ancora da scontare una pena detentiva contenuta nel suddetto limite ed a prescindere, pertanto, dell'entità di quella originariamente comminata.

Si è per tal via venuta a determinare una diversità di trattamento tra chi intenda beneficiare dell'affidamento ordinario e chi, tossicodipendente o alcooldipendente, può essere ammesso al regime alternativo, di cui all'art. 47-*bis*; infatti, mentre il beneficio «ordinario» è inevitabilmente precluso ogni qualvolta sia stata comminata, per un unico reato, una pena superiore ai tre anni (costituisce il limite disposto dal legislatore per la fruibilità della misura alternativa *de qua agitur*), l'affidamento in prova in casi particolari è fruibile a prescindere dall'entità della pena originariamente inflitta, anche per un unico reato, allorché (*rectius*: purché) il residuo di pena rientri nel limite previsto per legge. Mentre, cioè, secondo l'odierno *droit vivant*, il limite di pena di cui al primo comma dell'art. 47 dell'o.p. costituisce parametro cui commisurare l'entità della pena comminata dal giudice della cognizione, allorché mediante la sentenza di condanna sia stato un unico reato, il tetto fissato dal primo comma dell'art. 94 del d.P.R. n. 309/1990 (*id est*, dell'art. 47-*bis* dell'o.p.) costituisce parametro al quale commisurare non tanto e non soltanto l'entità della pena irrogata dal giudice della cognizione, bensì anche, per espresso disposto di legge, l'entità della pena detentiva espianda (anche se frazione di maggiore pena comminata a sanzione di un unico reato). Occorre, a questo punto, domandarsi se tale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla particolarità dell'istituto previsto dall'art. 47-*bis* dell'o.p., tenuto conto della finalità che con questo il legislatore ha inteso riproporsi. In generale, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (ordinario ed in casi particolari) si pone anche come strumento finalizzato ad alleggerire il sovrannumero della popolazione carceraria (finalità di deflazione carceraria) ed è destinato a condannati che, per aver riportato delle pene contenute entro determinati limiti (ma qui si riapre subito il dilemma interpretativo tra «pena

inflitta» e «pena residua») dovrebbero essere connotati da una presunzione di minore pericolosità sociale. In particolare, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, rivolto appunto ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti, ha, tra le sue finalità precipue, quella di evitare che a determinati soggetti (che già si trovano, a causa della loro dipendenza, in una situazione di emarginazione), venendo a contatto con l'ambiente del carcere, caratterizzato da possibilità di instaurarsi di sindromi da prisonizzazione e da possibilità di contagio criminogeno, possa essere definitivamente precluso il reinserimento sociale; si è cercato, quindi, di facilitare quel recupero attraverso un programma terapeutico già in atto od al quale ci si intenda sottoporre, evitando, per quanto possibile, il contatto con l'ambiente penitenziario, che, nei confronti di soggetti non particolarmente strutturati, risulterebbe non solo rieducativo, ma, addirittura, ulteriormente emarginante. Ciò detto, occorre chiedersi se tali peculiarità possano giustificare quelle diversità di trattamento cui si faceva riferimento; come già accennato precedentemente, non è in relazione al diverso limite di pena (tre anni per l'affidamento ordinario, quattro anni per quello di cui all'art. 47-bis dell'o.p.) che questo collegio intende investire la Corte costituzionale, ma sulla ritenuta violazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che deriva dal dover considerare tale limite di tre anni come pena inflitta (*rectius*: comminata dal giudice della cognizione, in caso di condanna unica per un unico reato) e quello di quattro anni anche come parte residua di pena maggiore, sia pure irrogata da un'unica sentenza di condanna in relazione ad una sola fattispecie criminosa.

Infatti, se, come è stato ripetutamente asserito, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, in generale, deve essere destinato a quei soggetti che, per essere stati condannati a «pene brevi» (tale la genesi storica dell'istituto) possono essere ammessi ad espiare la sanzione irrogata in regime alternativo a quello detentivo ordinario (*en milieu ouvert*), nella presunzione di una minore pericolosità sociale, connessa alla contenutezza del limite di pena inflitta, allora non si capisce perché chi, al momento dell'istanza di affidamento, sia tossicodipendente e voglia intraprendere un programma di recupero, possa essere ammesso a fruire della misura alternativa che si tenga conto della pena originariamente inflitta e, quindi, anche della sua pericolosità, laddove nei confronti di soggetti non tossicodipendenti, che aspirino ad usufruire del regime alternativo «ordinario» dell'affidamento in prova al servizio sociale, venga frapposto lo sbarramento della pena originariamente inflitta, contenuta entro il limite legislativamente fissato. È, infatti, evidente come, poiché la misura prevista dall'art. 47-bis dell'o.p., si rivolge al condannato che sia tossicodipendente al momento di esecuzione della pena (fatto salvo il necessario giudizio di non preordinazione dello stato di tossicodipendenza all'ottenimento della misura alternativa) e non esclusivamente al tossicodipendente condannato per reati connessi al suo stato, ma già riabilitato, la previsione di una terapia, se pure può risultare utile per superare una situazione di tossicodipendenza, si rivela del tutto inidonea a rimuovere la pericolosità del condannato, desumibile dalla mera consumazione del reato (anche, si rammenti, indipendente dallo stato di tossicodipendenza) e, peraltro, ragionevolmente sussistente in tutti i casi di condanna a pene elevate.

Tale violazione del principio di eguaglianza sostanziale, inoltre, è ravvisabile non solo nel diverso trattamento riservato a condannati non tossicodipendenti, che vogliano usufruire del regime, di cui all'art. 47 dell'o.p., ed a quelli intenzionati a beneficiare della misura particolare, di cui all'art. 47-bis dell'o.p. A ben vedere, infatti, è possibile riscontrare detta violazione anche nei confronti dei soggetti tossicodipendenti tutte quelle volte che costoro, pur consapevoli della propria dipendenza da sostanze stupefacenti od alcooliche, volessero intraprendere un programma di recupero attraverso il semplice reinserimento lavorativo, evitando il ricorso all'ausilio e delle unità sanitarie locali e delle varie comunità terapeutiche e degli altri enti indicati dall'art. 47-bis dell'o.p.; ebbene, in una situazione come quella sopra prospettata, un tossicodipendente condannato, ad esempio, ad una pena di sei anni di reclusione, di cui tre espiati, potrebbe essere ammesso a fruire del regime di cui all'art. 47-bis dell'o.p., ma non anche a quello ordinario di cui all'art. 47 dell'o.p. (il discorso si intende riferito soltanto all'ammissibilità connessa al limite di pena), con la conseguenza di dover rinunciare ad un trattamento, che, per le eventuali peculiarità del caso di specie, risulti non in astratto, ma concretamente più efficace ed idoneo al proprio reinserimento sociale e con l'inevitabile effetto di strumentalizzare l'istituto previsto dall'art. 47-bis, circostanza, quest'ultima, che impedisce una libera adesione al trattamento cui è subordinata la riuscita della terapia. Appare di tutta evidenza la lesione del principio di eguaglianza sostanziale, nonché la stessa limitazione dello spettro di strumentazione rieducativa, operante nei confronti degli stessi tossicodipendenti od alcooldipendenti.

Si potrebbe facilmente obiettare che il considerare il limite di tre anni come pena inflitta a quello di quattro anni come pena residua rientra nell'attività discrezionale del legislatore, al quale è demandato operare scelte di politica

criminale differenziata a seconda delle diverse situazioni oggetto di dette scelte. Tuttavia, il sistema di controlli reciproci, previsto dal nostro ordinamento, fa sì che si possa, anzi si debba, investire la Corte costituzionale ogni qualvolta esista il dubbio che la disparità di trattamento, frutto della surrichiamata discrezionalità legislativa, non sia giustificata da una diversità sostanziale rilevante (principio di ragionevolezza). Potrebbe, ad esempio, essere giustificata la diversità voluta dal legislatore tra il termine di due anni previsto dall'art. 47-ter dell'o.p. (espressamente da intendersi come parte residua di una pena anche superiore) e quello di tre anni di cui all'art. 47 dell'o.p. (da intendersi come pena originariamente inflitta): tale diversità trae, infatti, la propria ragion d'essere dalle differenti situazioni disciplinate, che possono condurre alla concessione della detenzione domiciliare da una parte, dell'affidamento in prova al servizio sociale dall'altra. Viceversa, questo collegio ritiene che, pur con le loro diverse peculiarità, gli istituti previsti dagli artt. 47 e 47-bis dell'o.p., siano riconducibili, vuoi storicamente, vuoi sistematicamente, allo stesso *genus* ed abbiano, pertanto, la medesima finalità (una marcata connotazione verso il finalismo rieducativo); che il reinserimento sociale possa essere facilitato, per soggetti con particolari problemi, dal contatto con strutture sanitarie specifiche, ma che tale ulteriore facilitazione debba essere un'opportunità in più, offerta a chi è affetto da maggiori problematiche di reinserimento sociale e non la condizione imprescindibile per beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale; che, infine, il diverso trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, rappresentato dalla circostanza che il limite di tre anni, di cui al primo comma dell'art. 47 dell'o.p., debba essere inteso (in caso di unica condanna per un unico reato) come pena irrogata dal giudice della cognizione, laddove il tetto di quattro anni, previsto dal primo comma del novellato art. 47-bis dell'o.p. (*rectius*: dall'art. 94 del d.P.R. n. 309/1990), può essere identificato come parametro cui commisurare anche la semplice pena residua (pur in presenza di unica condanna per un unico reato), comporti una violazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, eliminabile soltanto attraverso la *reductio ad unum* delle fattispecie sopra richiamate, in virtù dell'affermarsi di un'interpretazione che individui nel limite di cui al primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni il parametro cui commisurare anche la pena residua, parte di pena maggiore, irrogata da un'unica sentenza di condanna in relazione alla comprovata reità del prevenuto in ordine ad un'unica fattispecie criminosa.

Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, non appare opportuno dilungarsi oltre misura circa la rilevanza della stessa nell'ambito del presente giudizio, sembrando evidente che dalla previa risoluzione della stessa dipende in maniera consequenzialmente logica l'esito del procedimento inerente all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Mandolesi Remo (si rammenti che il Mandolesi, condannato dalla corte di appello di L'Aquila alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, in esito all'apprezzamento della sua penale responsabilità in relazione al reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti, doveva espiare, alla data di passaggio in giudicato del rammentato *dictum* di condanna, una pena residua di anni due, mesi undici e giorni ventisette di reclusione, siccome determinata in virtù della detrazione della custodia cautelare, pari a mesi sei e giorni ventitre).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni per violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Mandolesi Remo, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Ancona, il giorno 8 ottobre 1992.

Il presidente: GALASSI

Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO

N. 106

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona
nel procedimento di sorveglianza per l'applicazione del regime detentivo, sul reclamo di Triepi Diego*

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

In merito al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, presentato dal condannato Triepi Diego, nato il 12 febbraio 1958, a Seminara (Reggio Calabria), domiciliato in Gerenzano (Varese), via Manzoni n. 24, attualmente ristretto presso la sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale di Ascoli Piceno, in espiatione della pena detentiva di anni sei e mesi otto di reclusione, siccome comminata dalla sentenza pronunciata in data 18 giugno 1987 dalla settima sezione penale del tribunale di Milano, in relazione a fattispecie di concorso in tentativo di estorsione aggravata (f.p.: 8 luglio 1995);

A scioglimento della riserva espressa nell'odierna udienza;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti il P. G. ed il difensore di ufficio dell'interessato, che concludevano come in atti, osserva in

FATTO E DIRITTO

Arrestato in data 7 febbraio 1991, Triepi Diego, meglio qualificato in epigrafe, già condannato alla pena detentiva di anni sei e mesi otto di reclusione, comminate in relazione a fattispecie di concorso in tentativo di estorsione aggravata, dalla settima sezione penale del tribunale di Milano con sentenza pubblicata in data 18 giugno 1987 (v. estratto della cartella biografica, contenente la posizione giuridica, in atti), usufruiva, in data 13 maggio 1992, di una riduzione di pena per liberazione anticipata di giorni novanta, pari a due semestri, (dal 7 febbraio 1991 al 7 febbraio 1992) utilmente espiaati, concessa in data 13 maggio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Milano (v. estratto della cartella biografica, contenente la posizione giuridica, in atti). In data 20 luglio 1992 il Ministro guardasigilli emanava apposito decreto, con cui, alla stregua della disciplina introdotta dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e successivamente convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, applicava al prefato Triepi il particolare regime restrittivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., interpolato dalla surrichiamata normativa nell'ambito del *corpus* dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (v. in atti). Assegnato alla sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale in Ascoli Piceno, il Triepi si vedeva notificare, in data 21 luglio 1992, apposito atto, sottoscritto dal direttore del predetto istituto di pena, contenente le prescrizioni consustanzianti il regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. (v. in atti). In data 18 dicembre 1992 il detenuto sottoscriveva atto di reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo predetto: tale doglianza perveniva in data 21 dicembre 1992 presso l'intestato tribunale di sorveglianza. Il presidente di questo collegio provvedeva a fissare l'odierna udienza per la discussione, con le forme previste dall'art. 14-ter dell'o.p., sul reclamo presentato dal Triepi: in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, p. g. e difensore d'ufficio del detenuto concludevano come da separato verbale. Il tribunale si riservava.

Sciogliendo la summenzionata riserva, opina questo collegio che la questione agitata dal Tripepi non possa, allo stato, essere definita nel merito, in quanto appare pregiudiziale sollevare eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del secondo comma dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Tale normativa risulta essere introdotta dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e, testualmente, recita: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Orbene, il peculiare regime detentivo, cui da luogo l'applicazione del disposto normativo ora richiamato, modellato sull'archetipo del regime cd. di «massima sicurezza», di cui all'abrogato art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, risulta essere stato imposto dal detenuto Tripepi Diego da apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, reso in data 20 luglio 1992 (v. in atti). Il Tripepi reclama avverso l'applicazione di tale regime carcerario, contraddistinto da modalità esecutive improntate a particolare afflizione: preliminarmente alla disamina della questione agitata dal condannato si pone la risoluzione di problemi di giurisdizione e di competenza.

1) La giurisdizione: eccipisce l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito di apposita memoria inviata all'interstato tribunale di sorveglianza (fondo riservato n. 50412/43638/434466, in atti), che, stante l'assenza di apposita previsione legislativa, la quale introduca, nei confronti dell'atto ministeriale di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p., un momento di controllo giurisdizionale affidato alla magistratura di sorveglianza (così come, viceversa, succede per il regime di sorveglianza particolare, disciplinato dagli artt. 14-*bis* e segg. della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche), si è in presenza di un vero e proprio difetto di giurisdizione dell'a.g.o., nella fattispecie della magistratura di sorveglianza, e che l'unico ambito di tutela, riservato al detenuto colpito dall'applicazione del surrichiamato regime detentivo, è costituito dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa (t.a.r. e Consiglio di Stato). Orbene, ritiene questo collegio che la tesi sostenuta dall'amministrazione penitenziaria nei termini ora esposti, non possa trovare accoglimento. Si rammenti, a tal proposito, che, nella vigenza dell'art. 90 dell'originaria legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale disciplinava analogo potere ministeriale di sospensione delle regole di trattamento rieducativo e, più genericamente, penitenziario, sul quale appare, peraltro, ricalcata l'attuale potestà ministeriale, l'a.g.a. si era già espressa nel senso dell'assenza di proprio potere giurisdizionale a decidere i reclami proposti dai detenuti avverso gli atti amministrativi di applicazione del regime detentivo di massima sicurezza (v. t.a.r. Lazio, sezione prima, sentenza 13 settembre 1984, n. 771, pres. Anelli, est. Ferrari, Rivellini ed altri - avv. Baccioli - c. Ministero grazia e giustizia - avv. dello Stato Siconolfi -, in Foro it., 1986, III, c. 87 e segg.). pienamente condivisibili appaiono le motivazioni già espresse dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, secondo cui «... agli effetti di attuare il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che conta non è la qualificazione giuridica che l'istante conferisce alla posizione soggettiva di cui chiede la tutela, ma la reale consistenza di detta posizione, così come risulta disciplinata dalle fonti di normazione...».

Orbene, il decreto ministeriale con cui si provvede all'applicazione del regime detentivo di cui al secondo comma dell'art. 41-*bis* dell'o.p. appronta particolari prescrizioni, le quali consistono nella sospensione di ben determinate regole trattamentali (esclusione dalla partecipazione alle commissioni di detenuti per il controllo del vitto e per le attività ricreative e sportive, limitazione del periodo della giornata da trascorrere all'aria, limitazione dei generi ricevibili dall'esterno mediante pacchi, sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo del direttore dell'istituto di pena, ecc.); tali restrizioni coincidono in maniera pressoché totale con quelle, a suo tempo, disposte dal Ministro di grazia e giustizia in applicazione del regime predisposto dall'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (successivamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663) (si vedano, a tal proposito, gli allegati alla nota documenti per una riflessione sugli istituti di «massima sicurezza», redatta da G. La Grega e pubblicata in Foro it., 1983, II, c. 473 e segg.). Orbene, in relazione alle limitazioni imposte in virtù della disciplina di cui al prefato art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'a.g.a. aveva, nella perspicua pronuncia sopra richiamata, individuato l'incidenza, in via immediata e diretta, del provvedimento amministrativo di applicazione del regime della «massima sicurezza» su situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti di libertà costituzionalmente tutelati. I detenuti, cioè, sono titolari di situazioni giuridiche soggettive, garantite da appositi parametri costituzionali quali il secondo comma dell'art. 13 della Costituzione ed il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, le quali appaiono, in virtù della loro inerenza alla persona umana e della sussistenza di apposita tutela, anzitutto nei confronti della pubblica amministrazione, qualificabili come diritti soggettivi, non degradabili ad interessi legittimi (v. t.a.r. Lazio, sentenza 13 settembre 1984, n. 771, già citata). In relazione a tali situazioni giuridiche soggettive appaiono possibili le sole restrizioni adottabili nelle forme e con il rispetto delle garanzie volute dalla legge; mai, comunque, appare ipotizzabile una degradazione delle stesse al rango di interessi legittimi, non disponendo la p.a. di poteri ablatori nei confronti delle surrichiamate posizioni giuridiche. Alla stregua delle prefate considerazioni, il t.a.r. Lazio giungeva alla conseguente conclusione, senz'ombra di dubbio

condivisibile, circa l'assenza di giurisdizione della a.g.a., nella fattispecie d'organo tribunale amministrativo regionale (giudice degli interessi legittimi), in relazione alla denunziata violazione, da parte della p.a., di situazioni giuridiche soggettive quali quelle, la cui lesione veniva lamentata dai ricorrenti detenuti; addirittura, si affermava espressamente, nella surrichiamata pronuncia, una sorta di giurisdizione esclusiva della magistratura di sorveglianza a decidere questioni analoghe ovvero identiche a quella agitata dai ricorrenti (v. t.a.r. Lazio, sentenza 13 settembre 1984, già citata, al punto n. 3). Quanto precede giustifica la conclusione circa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella memoria sopra menzionata: altrimenti opinando, sulla base del mero rilievo dell'assenza di esplicita previsione legislativa circa l'attribuzione alla magistratura di sorveglianza del potere di risoluzione di questioni inerenti al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., si giungerebbe, anche alla stregua del cennato orientamento giurisprudenziale, riguardante l'assenza di giurisdizione dell'a.g.a., ad una situazione di fatto paradossale, costituita dall'assenza di qualsivoglia rimedio giudiziale contro l'emanazione dei decreti ministeriali di inflizione del regime detentivo surrichiamato. Non fa luogo soffermarsi oltre il dovuto circa la palese incostituzionalità della predetta situazione, la quale confliggerebbe apertamente con il disposto del primo comma dell'art. 113 della Costituzione, che prevede un necessario momento di controllo di legalità dell'operato della p.a. da parte della giurisdizione ordinaria ovvero di quella amministrativa. Ritiene, pertanto, questo collegio che debba essere affermata la giurisdizione dell'a.g.o. (in particolare, della magistratura di sorveglianza) in relazione ai reclami presentati dai detenuti sottoposti al regime di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., relativi a doglianze inerenti all'applicazione del suddetto regime.

2) La competenza: delibata la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o., in particolare, della magistratura di sorveglianza, in relazione ai reclami presentati avverso l'applicazione del regime detentivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., rimane ancora aperta la questione inerente alla concreta attribuzione di tale giurisdizione tra i vari organi costituenti la magistratura di sorveglianza: si intende qui far riferimento al problema della competenza: più in particolare, occorre stabilire se la competenza a risolvere i prefati reclami appartenga al magistrato di sorveglianza in qualità di organo di giustizia monocratico ovvero al tribunale di sorveglianza.

Vero è, al tal proposito, che il magistrato di sorveglianza, in qualità di organo di giustizia monocratico, sovrintende alla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena nonché all'esecuzione della custodia nei confronti degli imputati, onde assicurare, in tale ultima ipotesi, che vengano rispettate le formalità imposte da leggi e regolamenti. Il generico potere di vigilanza inteso all'esercizio del controllo di legalità, cui deve essere assoggettata anche l'azione dell'amministrazione penitenziaria, sembrerebbe, per tal via, rimesso in via esclusiva alla componente monocratica della magistratura di sorveglianza, anche alla stregua della considerazione che il potere di reclamo, attribuito dall'art. 35 dell'o.p. al singolo detenuto, prevede come destinatario delle doglianze il magistrato di sorveglianza in qualità di organo monocratico di giustizia. Per tal via si dovrebbe giungere alla conclusione dell'affermazione della competenza del prefato organo a decidere anche i reclami presentati avverso l'applicazione del regime detentivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p.

Peraltro, opina questo collegio che conclusione preferibile sia quella che attribuisce la competenza nella materia *de qua agitur* al tribunale di sorveglianza. Si ponga mente alla circostanza che l'organo collegiale risulta investito espressamente della competenza a decidere dei reclami presentati dai detenuti sottoposti al regime detentivo della sorveglianza particolare, disciplinato dagli artt. 14-bis e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L'istituto della sorveglianza particolare venne introdotto, nell'ambito del vigente ordinamento penitenziario, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, a seguito di non casuale scelta di politica penitenziaria, abrogò l'art. 90 dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, disciplinante, in maniera invero molto vaga, l'istituto della «massima sicurezza». Recependo le critiche da più parti mosse al regime ora menzionato, il legislatore del 1986 introdusse un intervento giurisdizionale, inteso a salvaguardare il controllo di legalità dell'operato dell'amministrazione penitenziaria, allorché, per particolari motivi di tutela dalla pericolosità di alcune categorie di detenuti, fosse risultato necessario sottoporre questi ultimi da un regime detentivo particolarmente restrittivo ed afflittivo. La sorveglianza particolare nasceva, cioè, nel chiaro intento di introdurre un regime di «massima sicurezza» individualizzato ed al conclamato scopo di individuare un ambito di riconduzione a legittimità di eventuali prassi amministrative non conformi al modello legale. L'organo deputato ad esercitare il controllo di legalità veniva individuato nel tribunale di sorveglianza, chiamato, *ex art. 14-ter* dell'o.p., a decidere i reclami presentati avverso l'applicazione del regime di sorveglianza particolare. Orbene, ritiene questo collegio che nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio odierno risulti applicabile in via analogica la disciplina dettata dall'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche per il reclamo avverso il regime di sorveglianza particolare. Il regime detentivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., recentemente introdotto dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, appare conformato, come già detto in altra parte.

del presente provvedimento, sul modello del regime della «massima sicurezza», già disciplinato dall'abrogato art. 90 della legge 29 luglio 1975, n. 354; tale ultimo regime, a seguito dell'abrogazione dell'art. 90 dell'o.p., operata dalla legge n. 663/1986, venne, in parte, sostituito dall'istituto della sorveglianza particolare: orbene, l'esame dei presupposti di applicabilità di tale ultimo regime detentivo, prospettati dal disposto dall'art. 14-bis dell'o.p., induce a ritenere che l'intento del legislatore fosse quello di predisporre uno strumento di rigore, attraverso il quale fronteggiare la pericolosità di ben determinate categorie di detenuti. Gli elementi dai quali desumere la prefata pericolosità sono inerenti, almeno nella prospettiva operata dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 14-bis dell'o.p., all'aspetto *intramurario*; occorre, peraltro, sottolineare che il dettato del quinto comma dello stesso art. 14-bis dell'o.p. delinea un'ipotesi di applicazione del regime di sorveglianza particolare alla stregua del rilievo di una pericolosità del detenuto *extramuraria*, connessa a comportamenti osservati in ambiente libero, esterno al circuito penitenziario. Ciò induce ad assimilare, quanto ai presupposti applicativi, il regime di sorveglianza particolare al regime detentivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., dal quale il primo si differenzerebbe per l'assenza di riferimenti al titolo di reato in relazione al quale sussiste la situazione di privazione della libertà personale e, sia pure in maniera marginale ed insignificante, ai fini *de quibus agitur*, per alcuni aspetti contenutistici del regime. Quel che si vuole sostenere, in altri termini, è che se il regime della sorveglianza particolare nasce con l'intento di introdurre limiti di legalità e di giurisdizionalizzazione nella disciplina della «massima sicurezza» e se il regime detentivo, recentemente introdotto dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, ricalca gli stili della «massima sicurezza», il sindacato sulla legittimità dell'operato della amministrazione penitenziaria, una volta riconosciuta la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o., deve essere attribuito a quello stesso organo giurisdizionale demandato al controllo dell'operato della stessa amministrazione penitenziaria relativo all'applicazione del regime di sorveglianza particolare, *id est* al tribunale di sorveglianza, competente, pertanto, a decidere i reclami dei detenuti sottoposti al regime di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p.

3) L'ammissibilità del reclamo: stante quanto precedentemente asserito in ordine alla giurisdizione ed alla competenza, non resta che esaminare la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità del reclamo presentato dal detenuto Triepi Diego, con particolare riferimento alla tempestività dello stesso. Si muove qui dalla considerazione, già formulata, circa l'applicabilità, in via analogica, alla fattispecie concreta soggetta al vaglio di questo collegio della disciplina dettata dall'art. 14-ter del o.p. in materia di reclamabilità del provvedimento con cui l'amministrazione penitenziaria applica il regime della sorveglianza particolare. Orbene, il primo comma dell'art. 14-ter dell'o.p. statuisce che il detenuto soggetto al prefato regime detentivo può proporre reclamo avverso l'applicazione dello stesso entro e non oltre il termine, di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo dell'amministrazione penitenziaria. Stante tale statuizione, si dovrebbe giungere alla conclusione dell'inammissibilità del reclamo presentato dal detenuto Triepi Diego: si rammenti, infatti, che in data 21 luglio 1992 la direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno provvedeva a notificare al detenuto un atto, sottoscritto dal direttore dell'istituto di pena, contenente l'elencazione delle varie prescrizioni consustanzianti il regime detentivo di rigore e che il Triepi reclamò contro tale applicazione con atto sottoscritto in data 18 dicembre 1992. Occorre, peraltro, sottolineare che l'operato dell'amministrazione penitenziaria non appare connotato, nella fattispecie concreta soggetta al vaglio odierno di questo collegio, dal pieno rispetto delle regole dettate dalla vigente normativa in tema di sorveglianza particolare (istituto cui, alla stregua del presente ragionare, la nuova disciplina del d.-l. n. 306/1992 viene assimilata): l'art. 14-ter dell'o.p., infatti prevede che il *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare sia costituito dal giorno della comunicazione al detenuto del provvedimento definitivo dell'a.p. Il riferimento alla definitività del provvedimento deriva dalla possibilità, espressamente disciplinata dal quarto comma dell'art. 14-bis dell'o.p., che l'amministrazione penitenziaria applichi, in casi di urgenza e necessità, il regime di sorveglianza particolare senza la previa acquisizione dei prescritti pareri del consiglio di disciplina dell'istituto di pena (in formazione integrata) e, laddove il detenuto sia imputato, dell'a.g. procedente: il provvedimento siffattamente emesso è connotato da carattere di provvisorietà e deve essere integrato, in via definitiva, da successivo provvedimento, emesso a seguito dell'acquisizione dei prescritti pareri. Orbene, il riferimento alla comunicazione del provvedimento definitivo, quale *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione, sta ad indicare in maniera chiara l'intendimento legislativo di salvaguardare la conoscenza piena, da parte del detenuto, del provvedimento contro cui si fanno valere ben determinate doglianze; in particolare, appare incontrovertibile l'esigenza di garantire la conoscenza dei motivi sottesi all'adozione di un regime detentivo particolarmente restrittivo, improntato ad un'ottica di mera neutralizzazione, contro i quali potrà essere fatta valere l'opportunità del sindacato giurisdizionale: donde desumesi la necessità che la comunicazione del provvedimento amministrativo sia piena, al fine di garantire un altrettanto pieno, efficace e razionale esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato (artt. 24 e 113 della Costituzione). Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta all'odierno

vaglio di questo tribunale, appare chiaramente non rispettata la formalità imposta dal primo comma dell'art. 14-ter dell'o.p.: si rammenti che al Tripepi non venne notificata copia del decreto ministeriale di applicazione del regime di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p. (emesso in data 20 luglio 1992), contenente anche la motivazione dell'atto, bensì soltanto un estratto riguardante il mero contenuto precettivo (le prescrizioni consustanzianti il regime stesso), oltretutto sottoscritto dal Direttore dell'istituto di pena e non dal Ministro guardasigilli: tale particolare evidenza in maniera ancor più plastica l'autonomia dell'atto comunicato (quasi un mero ordine di servizio, privo di qualsivoglia motivazione concernente i presupposti di applicabilità del regime detentivo) rispetto a quello ministeriale, la cui comunicazione avrebbe, invero, consentito il rispetto delle formalità di legge. Ciò stante, non può farsi discendere dall'inosservanza amministrativa una conseguenza pregiudizievole per il detenuto: la mera comunicazione dell'atto sottoscritto dal Direttore dell'istituto di pena non integra la fattispecie prospettata dal primo comma dell'art. 14-ter dell'o.p., in special modo per la violazione dell'esigenza di piena conoscibilità dell'atto amministrativo che tale e tanta incidenza riverbera su situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, sì che non risulta ancora invero *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento di cui all'art. 19 del d.-l. n. 306/1992. Il reclamo stesso appare, pertanto, ammissibile.

4. La pregiudiziale di costituzionalità: successivamente alla disamina dei punti trattati, è d'uopo passare alla preannunciata esposizione delle ragioni che inducono questo collegio a dubitare della costituzionalità della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p.

4.1) La non manifesta infondatezza: la normativa recentemente introdotta dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, improntata all'esigenza di predisporre un regime detentivo di mera neutralizzazione nei confronti di detenuti che, in ragione del particolare titolo delittuoso, che ha dato origine alla situazione di privazione della libertà personale; appaiono forniti di un elevato grado di pericolosità sociale, in virtù di una presunzione di collegamenti con agguerrite organizzazioni criminali, appare, per più versi confligente con ben determinati parametri costituzionali.

4.1.1) Art. 13, secondo comma della Costituzione: il secondo comma dell'art. 13 della Carta costituzionale testualmente recita: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». La tutela assegnata dal costituente al *cd writ of habeas corpus* si sostanzia in una riserva di legge ed in una riserva di giurisdizione. Preliminarmente, occorre intendersi sul significato da attribuire alla espressione «libertà personale». Peraltro, la lata formulazione della clausola di chiusura (qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale) utilizzata dal legislatore appare di portata tale da ricomprendere anche le situazioni in cui ad un soggetto, il quale già si trovi sottoposto a privazione della libertà personale in esecuzione di un legittimo provvedimento giurisdizionale, vengano applicate restrizioni ulteriori rispetto a quelle costituenti l'ordinario regime detentivo: tali conclusioni si fondano, altresì, sulle enunciazioni di recente, perspicua dottrina, secondo cui il concetto di libertà personale, rilevante alla stregua del disposto dell'art. 13, secondo comma della Costituzione, deve essere esteso sino a ricomprendere la libertà morale e la dignità della persona, sì che ogni restrizione, anche fosse semplicemente obbligatoria, ma in grado di incidere negativamente sulla libertà morale ovvero sulla dignità personale del singolo (od anche soltanto sulla libertà di determinazione psichica) integra la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 13 della Costituzione. Non è chi non veda come il concreto contenuto precettivo del regime detentivo di particolare rigore, introdotto dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, integri una fattispecie di restrizione della libertà personale del soggetto, sussumibile nell'ambito della normativa di cui al secondo comma dell'art. 13 della Costituzione il detenuto sottoposto al suddetto regime detentivo vede ulteriormente compressi i propri spazi residui di libertà personale (permanenza all'aria aperta, possibilità di esperire attività lavorativa artigianale per conto proprio e per conto terzi, acquisto di generi al cosiddetto «sopravvitto», colloqui con i familiari, sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, possibilità di ricezione di pacchi dall'esterno, ecc.) rispetto a ciò che costituisce l'ordinario regime detentivo. Tali restrizioni, di cui, sia chiaro, non si contesta la validità e l'efficacia agli scopi conclamati di contrasto della criminalità organizzata, vengono applicate da un atto della p.a. (nella specie dell'amministrazione penitenziaria) senza che sia previsto neanche un successivo intervento, in via di ratifica, dell'autorità giudiziaria: ciò appare in evidente contrasto con il disposto del richiamato secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

4.1.3) Art. 27 terzo comma della Costituzione: la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., inoltre, appare confliggere anche con il principio di rieducazione della pena detentiva, di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione laddove, infatti, la rieducazione vada correttamente intesa come finalizzazione dell'esecuzione penale al raggiungimento del traguardo del reinserimento sociale del reo, non è chi non veda come il trattamento imposto dall'applicazione del regime «differenziato» surrichiamato appare in netto contrasto con il parametro costituzionale poc'anzi menzionato: la sottoposizione di alcuni detenuti, selezionati quasi semplicemente alla stregua del titolo delittuoso, costituente la fonte della privazione della libertà personale, ad un regime indiscriminatamente sanzionatorio, ispirato ad un'ottica di mera neutralizzazione viola palesemente il principio di individualizzazione dell'esecuzione penale. In particolare, occorre precisare che il surrichiamato principio vale senza dubbio a fondare l'introduzione di regimi detentivi di rigore nei confronti di soggetti particolarmente pericolosi in quanto riottosi ad ogni tipo di trattamento rieducativo: quel che si contesta è che la formulazione della norma in disamina (secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p.), disdegnando ogni richiamo ai progressi penitenziari del detenuto ed assegnando un rilievo pressoché assorbente al titolo delittuoso costituente fonte della privazione della libertà personale, esprima potenzialità applicative tali da porre nel nulla un eventuale *iter* rieducativo già positivamente intrapreso dal soggetto sottoposto al regime *de quo agitur*. La discriminazione operata attraverso la surrichiamata normativa appare, pertanto, soltanto apparentemente in linea con i dettami del principio di individualizzazione dell'esecuzione penale ed, in realtà, esprime potenzialità di indiscriminato appiattimento di parte della popolazione detenuta. La violazione del principio di rieducazione dettato dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione viene in rilievo anche per altro verso, laddove si consideri che la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti disciplinati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario per un periodo di tempo indubbiamente rilevante (tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 306/1992; v. art. 29 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306) implica la rinuncia, in un'ottica, già richiamata, di mera neutralizzazione del detenuto sottoposto al regime *de quo agitur*, a qualsivoglia intervento statale inteso a rimuovere le eventuali cause del disadattamento sociale, fonte della devianza, nel che, propriamente consiste il trattamento rieducativo, costituente, secondo l'ormai risalente insegnamento della suprema Corte, un vero e proprio diritto del condannato (v. Cass., sezione prima penale, 1° luglio 1981, Varone, in Rass. penit. e crimin. 1981, pag. 524). Il disposto del secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p. appare, pertanto, in contrasto anche con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.

4.2) La rilevanza: in ordine al punto in disamina, inerente alla rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, non appare necessario soffermarsi oltre modo: il giudizio instaurato dinanzi a questo collegio è inteso al vaglio della legittimità dell'operato dell'amministrazione penitenziaria nella sottoposizione del detenuto Tripepi al regime detentivo disciplinato dal secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., tale normativa costituisce la fonte del decreto del Ministro di grazia e giustizia adottato in data 20 luglio 1992, sì che il giudizio di legittimità dell'operato della p.a. comporta necessariamente una disamina dell'atto rispetto al summenzionato parametro legislativo. Ciò detto appare chiaramente la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis dell'o.p..

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni per violazione degli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Tripepi Diego, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Ancona, il giorno 9 gennaio 1993.

Il presidente: GALASSI

Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO

N. 107

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona
nel procedimento di sorveglianza per l'applicazione del regime detentivo, sul reclamo di Pagliuso Domenico*

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

In merito al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui all'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, presentato dal condannato Pagliuso Domenico, nato il 15 gennaio 1934, a Lamezia Terme (Catanzaro), domiciliato in via Poerio n. 35, attualmente ristretto presso la sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale di Ascoli Piceno, in espiazione della pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, siccome comminata oltre alle pene pecuniarie di L. 800.000 di multa e di L. 400.000 di ammenda, dalla sentenza n. 74/92 reg. inserz. sent. pronunciata in data 16 ottobre 1992 dal tribunale di Lamezia Terme, in relazione a fattispecie di detenzione abusiva di armi ed altro (f. p. 3 ottobre 1993),

A scioglimento della riserva espressa nell'odierna udienza;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti il P. G. ed il difensore di ufficio dell'interessato, che concludevano come in atti osserva in

FATTO E DIRITTO

Arrestato in data 3 aprile 1992, Pagliuso Domenico, meglio qualificato in epigrafe, già condannato alla pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché a quelle pecuniarie di L. 800.000 di multa e di L. 400.000 di ammenda, applicate in esito ad accordo manifestato dalle parti alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. del c.p.p., in relazione a fattispecie contestate di detenzione e porto abusivo di armi ed altro, dal tribunale di Lamezia Terme con sentenza pubblicata in data 16 ottobre 1992 (v. copia della sentenza di condanna, in atti). In data 20 luglio 1992 il Ministro guardasigilli emanava apposito decreto, con cui, alla stregua della disciplina introdotta dall'art. 19 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e successivamente convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, applicava al prefato Pagliuso il particolare regime restrittivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., interpolato dalla surrichiamata normativa nell'ambito del *corpus* dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (v. in atti). Assegnato alla sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale in Ascoli Piceno, il Pagliuso si vedeva notificare, in data 21 luglio 1992, apposito atto, sottoscritto dal direttore del predetto istituto di pena, contenente le prescrizioni consustanzianti il regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. (v. in atti). In data 12 dicembre 1992 il detenuto sottoscriveva atto di reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo predetto: tale doglianza perveniva in data 21 dicembre 1992 presso l'intestato tribunale di sorveglianza. Il presidente di questo collegio provvedeva a fissare l'odierna udienza per la discussione, con le forme previste dall'art. 14-ter dell'o.p., sul reclamo presentato dal Pagliuso: in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, p. g., e difensore d'ufficio del detenuto concludevano come da separato verbale. Il tribunale si riservava.

Tranne i punti in cui si indica il nome dell'imputato (Pagliuso Domenico) il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 106/1993).

93C0216

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SCVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTO NOVE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOCOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MAMFREDDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- Libreria AGLIA
Rivendite emittente editoriale
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Eina, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele, 62
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Gucchi Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mili, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Piazza V. Mucallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FGGIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Eibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEPOCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

